



213

LAVORI
PREPARATORI
DEL
CODICE PENALE
E DEL CODICE
DI PROC. PENALE

VOL. II

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

SALA
345.00262
COD Rocco
02

M 9000007384

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

SALA
345.00262
COD Rocco
02
M 900007384



BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

SALA
345.00262
COD ROCCO
02

M 900007384

Progetto preliminare



di un

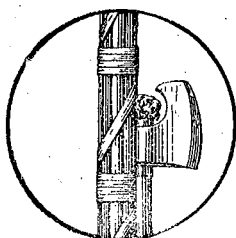
RMG 30400

Nuovo Codice Penale

Ottobre 1927 - Anno V.

È severamente vietata qualsiasi riproduzione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA



S O M M A R I O

LIBRO PRIMO

Dei reati in generale.

TITOLO PRIMO - Della legge penale -

TITOLO SECONDO - Delle pene -

CAPO I - Delle pene principali -

CAPO II - Delle pene accessorie -

TITOLO TERZO - Del reato -

CAPO I - Del reato consumato e tentato -

CAPO II - Delle circostanze del reato -

CAPO III - Del concorso di reati -

TITOLO QUARTO - Del reo e della persona offesa dal reato -

CAPO I - Dell'imputabilità -

CAPO II - Della recidiva, abitudine e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere -

CAPO III - Del concorso di persone nel reato -

CAPO IV - Della persona offesa dal reato -

TITOLO QUINTO - Della modificazione, applicazione ed esecuzione delle pene -

CAPO I - Della modificazione e applicazione della pena -

CAPO II - Della esecuzione della pena -

TITOLO SESTO - Della estinzione del reato e della pena -

CAPO I - Della estinzione del reato -

CAPO II - Della estinzione della pena -

CAPO III - Disposizioni comuni -

TITOLO SETTIMO - Delle sanzioni civili e delle misure amministrative di sicurezza -

CAPO I - Delle sanzioni civili -

CAPO II - Delle misure amministrative di sicurezza -

Sez. 1^a - Disposizioni generali e comuni -

Sez. 2^a - Disposizioni speciali -

§ 1^o - Delle misure di sicurezza personali -

§ 2^o - Delle misure di sicurezza patrimoniali -

LIBRO SECONDO.

*Dei delitti in specie***TITOLO PRIMO - Dei delitti contro la personalità dello Stato -**

- CAPO I - Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato -
- CAPO II - Dei delitti contro la personalità interna dello Stato -
- CAPO III - Dei delitti contro i diritti politici del cittadino -
- CAPO IV - Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti -
- CAPO V - Disposizioni generali e comuni ai Capi precedenti -

TITOLO SECONDO - Dei delitti contro la pubblica amministrazione -

- CAPO I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione -
- CAPO II - Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione -
- CAPO III - Disposizioni comuni ai Capi precedenti -

TITOLO TERZO - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia -

- CAPO I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria -
- CAPO II - Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie -
- CAPO III - Della tutela arbitraria delle private ragioni -

TITOLO QUARTO - Dei delitti contro l'ordine pubblico -

- CAPO I - Dei delitti contro le leggi di ordine pubblico -
- CAPO II - Dei delitti contro la polizia di sicurezza -

TITOLO QUINTO - Dei delitti contro l'incolumità pubblica -

- CAPO I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza -
- CAPO II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode -
- CAPO III - Disposizioni comuni ai Capi precedenti -

TITOLO SESTO - Dei delitti contro la fede pubblica -

- CAPO I - Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo -
- CAPO II - Della falsità in sigilli, strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento -
- CAPO III - Della falsità in atti -
- CAPO IV - Delle falsità personali -

TITOLO SETTIMO - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio -

- CAPO I - Dei delitti contro l'economia pubblica -
- CAPO II - Dei delitti contro l'industria e il commercio -
- CAPO III - Disposizioni comuni ai Capi precedenti -

**TITOLO OTTAVO - Dei delitti contro la moralità pubblica
e il buon costume -**

- CAPO I - Dei delitti contro la libertà sessuale -
- CAPO II - Delle offese al pudore e all'onore sessuale -
- CAPO III - Disposizioni comuni ai Capi precedenti -

**TITOLO NONO - Dei delitti contro i culti e il sentimento
religioso -**

- CAPO I - Dei delitti contro i culti -
- CAPO II - Dei delitti contro il sentimento religioso -

TITOLO DECIMO - Dei delitti contro la famiglia -

- CAPO I - Dei delitti contro il matrimonio -
- CAPO II - Dei delitti contro la morale familiare -
- CAPO III - Dei delitti contro lo stato di famiglia -
- CAPO IV - Dei delitti contro l'assistenza familiare -

TITOLO UNDECIMO - Dei delitti contro la persona -

- CAPO I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
- CAPO II - Dei delitti contro l'onore -
- CAPO III - Dei delitti contro la libertà individuale -
- Sez. 1^a - Dei delitti contro la personalità individuale -
- Sez. 2^a - Dei delitti contro la libertà personale -
- Sez. 3^a - Dei delitti contro la libertà morale -
- Sez. 4^a - Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio -
- Sez. 5^a - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti -
- CAPO IV - Disposizioni comuni ai Capi I e III -

TITOLO DODICESIMO - Dei delitti contro il patrimonio -

- CAPO I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone -
- CAPO II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode -
- CAPO III - Dei delitti accessori contro il patrimonio -
- CAPO IV - Disposizioni comuni ai Capi precedenti -

LIBRO TERZO

*Delle contravvenzioni in ispecie.***TITOLO PRIMO - Delle contravvenzioni di polizia -****CAPO I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza.***Sez. 1.^a - Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica -*

§ 1.^o - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità -

§ 2.^o - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici -

§ 3.^o - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovagli e la prevenzione dell'accattonaggio -

Sez. 2.^a - Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica -

§ 1.^o - Delle contravvenzioni concernenti la incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni -

§ 2.^o - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione d' infortuni nelle industrie e nella custodia di materie esplodenti -

Sez. 3.^a - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati -

§ 1.^o - Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti -

§ 2.^o - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza.

§ 3.^o - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica -

§ 4.^o - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e la incolumità individuale -

§ 5.^o - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio -

§ 6.^o - Delle contravvenzioni concernenti la inosservanza di misure di sicurezza e la custodia di infermi di mente -

CAPO II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale.

Sez. 1.^a - Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

Sez. 2.^a - Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria -

Sez. 3.^a - Delle contravvenzioni concernenti la polizia del lavoro, della caccia e della pesca -

TITOLO SECONDO - Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione -

CAPO UNICO - Istruzione elementare e avviamento al lavoro dei minori. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali. (art. 766 a 768)

INDICE

LIBRO PRIMO

Dei reati in generale.

TITOLO I. — Della legge penale.

Reati e pene: disposizione espressa di legge	Art.	1
Successione di leggi penali	»	2
Territorialità della legge penale italiana. Igno-		
ranza	»	3
Cittadino italiano. Territorio dello Stato	»	4
Reato commesso nel territorio dello Stato	»	5
Reati commessi all'estero	»	6
Delitto politico commesso all'estero	»	7
Delitto comune del cittadino all'estero	»	8
Delitto comune dello straniero all'estero	»	9
Rinnovamento del giudizio	»	10
Riconoscimento delle sentenze penali straniere	»	11
Estradizione	»	12
Decorrenza e computo di termini	»	13
Materia regolata da più leggi penali o da più		
disposizioni della medesima legge penale	»	14
Abrogazione e deroga. Leggi penali speciali	»	15

TITOLO II. — Delle pene.

CAPO PRIMO. — Delle pene principali.

Distinzione fra pene principali e accessorie	Art.	16
Pene principali: specie	»	17
Denominazione e classificazione	»	18
Pena di morte	»	19
Ergastolo	»	20
Reclusione	»	21
Multa	»	22
Arresto	»	23
Ammenda	»	24
Pene pecuniarie fisse o proporzionali	»	25

CAPO SECONDO. Delle pene accessorie.

Specie	Art.	26
Perdita della cittadinanza	»	27
Confisca generale dei beni del condannato o		
delle rendite	»	28
Sussidio a favore del coniuge, degli ascendenti		
o dei discendenti del condannato	»	29

CAPO SECONDO — *Della recidiva, abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere.*

Recidiva: condizioni: aumento di pena	Art.	95
Aggravamento facoltativo della pena	»	96
Reati della stessa indole	»	97
Delinquente abituale	»	98
Abitualità ritenuta dal giudice	»	99
Contravventore abituale	»	100
Delinquente o contravventore professionale	»	101
Estinzione delle pene precedentemente inflitte	»	102
Condanna per i varî reati con unica sentenza	»	103
Delinquente per tendenza	»	104
Delinquente per tendenza che commette altro delitto	»	105
Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere	»	106

CAPO TERZO — *Del concorso di persone nel reato.*

Pena per coloro che concorrono nel reato	Art.	107
Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile	»	108
Circostanze aggravanti	»	109
Circostanze attenuanti	»	110
Cooperazione avente minima importanza	»	111
Cooperazione nel delitto colposo	»	112
Accordo per commettere un reato. Istigazione	»	113
Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti	»	114
Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti	»	115
Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti	»	116
Valutazione delle circostanze di esclusione della pena	»	117

CAPO QUARTO — *Della persona offesa dal reato.*

Consenso dell'offeso	Art.	118
Errore sulla persona dell'offeso	»	119
Offesa di persona diversa da quella contro cui l'azione era diretta	»	120
Diritto di querela	»	121
Diritto di querela esercitato da un curatore speciale	»	122
Querela di uno fra più offesi	»	123
Estensione della querela	»	124
Termine per proporre la querela. Rinuncia	»	125
Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante	»	126
Estinzione del diritto di querela	»	127

Richiesta di procedimento per reati commessi a danno della pubblica amministrazione	Art. 128
Richiesta di procedimento per offese al Re, al Reggente o a persone della famiglia Reale	» 129
Termine per la richiesta di procedimento	» 130
Irrevocabilità della richiesta	» 13
Reato complesso. Perseguibilità di ufficio	» 132

TITOLO V. — Della modificazione, applicazione ed esecuzione delle pene.

CAPO PRIMO — Della modificazione e applicazione della pena.

Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti	Art. 133
Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena	» 134
Computo delle pene	» 135
Ragguaglio fra pene diverse	» 136
Carcerazione preventiva	» 137
Pena e carcerazione preventiva per reati com- messi all'estero	» 138
Computo delle pene accessorie	» 139
Sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici o di una professione o arte	» 140

CAPO SECONDO — Della esecuzione della pena.

Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali	Art. 141
Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori	» 142
Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari	» 143
Vigilanza sulla esecuzione delle pene	» 144
Lavoro e remunerazione dei condannati	» 145
Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena	» 146
Rinvio facoltativo della esecuzione della pena	» 147
Infermità psichica sopravvenuta al condannato	» 148
Consiglio di patronato e Cassa delle ammende	» 149

TITOLO VI. — Dell'estinzione del reato e della pena.

CAPO PRIMO — Della estinzione del reato.

Morte del reo prima della condanna	Art. 150
Amnistia	» 151
Remissione della querela	» 152
Esercizio del diritto di remissione. Incapaci	» 153
Più querelanti, remissione di un solo	» 154
Accettazione della remissione	» 155
Estinzione del diritto di remissione	» 156
Prescrizione. Tempo a prescrivere	» 157
Decorrenza del termine della prescrizione	» 158

Sospensione del procedimento e del corso della prescrizione	Art. 159
Cessazione della causa di sospensione	» 160
Interruzione del corso della prescrizione	» 161
Effetto della sospensione e della interruzione	» 162
Oblazione nelle contravvenzioni prevedute dal codice penale	» 163
Oblazione nelle contravvenzioni prevedute da leggi speciali	» 164
Sospensione condizionale della pena	» 165
Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena	» 166
Obblighi del condannato	» 167
Estinzione del reato o revoca della sospensione	» 168
Effetti della sospensione riguardo alle pene accessorie	» 169
Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto	» 170
Estinzione di un reato che sia presupposto o circostanza aggravante di altro reato	» 171

CAPO SECONDO — *Della estinzione della pena.*

Morte del reo dopo la condanna	Art. 172
Estinzione della pena per decorso del tempo	» 173
Indulto e grazia	» 174
Non menzione della condanna nel certificato del casellario	» 175
Liberazione condizionale	» 176
Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena	» 177
Riabilitazione	» 178
Riacquisto della cittadinanza	» 179
Casi nei quali la riabilitazione non è consentita	» 180
Revoca della sentenza di riabilitazione	» 181
Riabilitazione agli effetti del casellario giudiziale	» 182
Riabilitazione nel caso di condanna all'estero	» 183

CAPO TERZO — *Disposizioni comuni.*

Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena	Art. 184
Concorso di cause estintive	» 185
Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati	» 186

TITOLO VII — *Delle sanzioni civili e delle misure amministrative di sicurezza.*

CAPO PRIMO — *Delle sanzioni civili.*

Restituzioni e risarcimento del danno	Art. 187
Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna	» 188

Obbligazione indivisibile e obbligazione solidale	Art. 189
Spesa per il mantenimento del condannato. Obbli-	
go di rimborso	» 190
Ipoteca legale ; sequestro	» 191
Garanzie sui beni della persona civilmente respon-	
sabile	» 192
Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o se-	
questro	» 193
Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo	
il reato	» 194
Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo	
il reato	» 195
Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal col-	
pevole prima del reato	» 196
Obbligazione civile per le ammende inflitte a	
persona dipendente	» 197
Obbligazione civile delle persone giuridiche per	
il pagamento delle ammende	» 198
Effetti dell'estinzione del reato o della pena sul-	
le obbligazioni civili	» 199

CAPO SECONDO — *Delle misure amministrative di sicurezza*

SEZIONE 1^a — Disposizioni generali e comuni.

Sottoposizione a misure di sicurezza : disposizione	
espressa di legge	Art. 200
Legge applicabile riguardo alle misure di si-	
curezza	» 201
Misure di sicurezza per fatti commessi all'e-	
stero	» 202
Applicabilità delle misure di sicurezza : condi-	
zioni	» 203
Pericolosità sociale	» 204
Provvedimento del giudice	» 205
Durata indeterminata delle misure di sicurezza :	
riesame della pericolosità	» 206
Revoca della misura di sicurezza	» 207
Esecuzione delle misure di sicurezza aggiunte a	
pene	» 208
Sospensione della esecuzione di una misura di si-	
curezza, nel caso di condanna a pena deten-	
tiva	» 209
Riesame della pericolosità, nel caso di misure di	
sicurezza non eseguite	» 210
Persona giudicata per più fatti	» 211
Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure	
di sicurezza detentive. Regime educativo, cu-	
rativo e di lavoro	» 212
Inosservanza delle misure di sicurezza detentive .	» 213
Effetti della estinzione del reato o della pena .	» 214
Estinzione del reato per prescrizione : effetti ri-	
guardo alle misure di sicurezza	» 215

SEZIONE II^a — Disposizioni speciali§ 1° *Delle misure di sicurezza personali.*

Specie	Art.	216
Assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro	»	217
Durata minima	»	218
Esecuzione	«	219
Assegnazione a una casa di cura e di custodia	»	220
Esecuzione dell'ordine di ricovero	»	221
Ubriachi abituali	»	222
Ricovero in un manicomio giudiziario	»	223
Casi nei quali non è ammessa la presunzione di pericolosità	»	224
Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario	»	225
Minore non imputabile	»	226
Minore imputabile	»	227
Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza	»	228
Riformatori speciali	»	229
Libertà vigilata	»	230
Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata	»	231
Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata	»	232
Trasgressione degli obblighi imposti	»	233
Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata	»	234
Sottoposizione a misure di sicurezza detentive di minori in stato di libertà vigilata	»	235
Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie	»	236
Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche	»	237
Chiusura di un pubblico esercizio	»	238
Espulsione dello straniero dallo Stato	»	239

§ 2° *Delle misure di sicurezza patrimoniali.*

Specie	Art.	240
Cauzione di buona condotta	»	241
Casi nei quali è applicabile la cauzione di buona condotta	»	242
Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione	»	243
Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta	»	244
Confisca speciale	»	245

LIBRO SECONDO

Dei delitti in ispecie.

TITOLO I. — Dei delitti contro la personalità dello Stato

CAPO PRIMO — *Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato.*

Attentato contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato	Art. 246
Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano.	» 247
Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano.	» 248
Atti ostili verso uno Stato estero che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra.	» 249
Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra.	» 250
Corruzione del cittadino da parte dello straniero.	» 251
Favoreggiamento bellico.	» 252
Somministrazione al nemico di provvigioni.	» 253
Partecipazione a prestiti a favore del nemico.	» 254
Inadempimento di contratti di forniture militari.	» 255
Frode in forniture militari.	» 256
Commercio col nemico.	» 257
Rivelazione dei segreti di Stato.	» 258
Divulgazione di notizie, di cui sia vietata la pubblicazione.	» 259
Utilizzazione dei segreti di Stato.	» 260
Spionaggio politico o militare.	» 261
Spionaggio di notizie di cui il Governo abbia vietata la divulgazione.	» 262
Introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio e possesso ingiustificato di cose o di mezzi di spionaggio	» 263
Agevolazione colposa.	» 264
Soppressione, falsificazione e sottrazione di atti o documenti interessanti la sicurezza dello Stato.	» 265
Distruzione e sabotaggio di opere militari	» 266
Agevolazione colposa.	» 267
Circostanze aggravanti.	» 268
Infedeltà in affari di Stato.	» 269
Disfattismo politico o militare.	» 270
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi	» 271
Disfattismo economico.	» 272
Parificazione degli Stati alleati.	» 273
Attività antinazionale del cittadino all'estero.	» 274
Associazioni sovversive: organizzazione	» 275
Partecipazione ad associazioni sovversive	» 276

Apologia e propaganda sovversiva.	Art. 277
Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale.	» 278
Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale.	» 279
Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico.	» 280

CAPO SECONDO — *Dei delitti contro la personalità interna dello Stato.*

Attentato contro il Re, la Regina, il Principe ereditario, il Reggente e i Principi della Famiglia Reale.	Art 281
Offesa all'onore o alla libertà del Re, del Reggente, della Regina, del Principe ereditario e dei Principi della Famiglia Reale.	» 282
Lesà prerogativa della irresponsabilità del Re.	» 283
Attentato contro il Capo del Governo.	» 284
Offesa all'onore o alla libertà del Capo del Governo.	» 285
Circostanze aggravanti.	» 286
Attentato contro la costituzione dello Stato.	» 287
Insurrezione contro i poteri dello Stato.	» 288
Partecipazione a insurrezione.	» 289
Guerra civile.	» 290
Usurpazione di funzione politica o di comando militare.	» 291
Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di Stato estero.	» 292
Attentato contro gli organi costituzionali.	» 293
Vilipendio alle istituzioni costituzionali.	» 294
Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.	» 295

CAPO TERZO — *Dei delitti contro i diritti politici del cittadino.*

Attentato contro i diritti politici del cittadino.	Art. 296
--	----------

CAPO QUARTO — *Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti.*

Attentato contro i Capi di Stati esteri.	Art. 297
Offese contro i Capi di Stati esteri	» 298
Offese contro i rappresentanti di Stati esteri	» 299
Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero	» 300
Condizione di reciprocità.	» 301

CAPO QUINTO — *Disposizioni generali e comuni ai Capi precedenti.*

Concorso di reati.	Art. 302
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei Capi primo e secondo.	» 303

Istigazione pubblica.	Art. 304
Cospirazione politica mediante accordo	» 305
Cospirazione politica mediante associazione	» 306
Bande armate: formazione e partecipazione	» 307
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di bande armate	» 308
Circostanze aggravanti	» 309
Cospirazione: esenzione da pena	» 310
Banda armata: esenzione da pena	» 311
Casi nei quali alla pena di morte o all'ergastolo può essere sostituita la reclusione. :	» 312
Pene accessorie	» 313
Misure di sicurezza	» 314
Autorizzazione o richiesta di procedimento	» 315

TITOLO II. — Dei delitti contro la pubblica Am- ministrazione.

CAPO PRIMO — *Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.*

Peculato.	Art 316
Malversazione a danno di privati.	» 317
Peculato mediante profitto dell'errore altrui.	» 318
Concussione.	» 319
Corruzione per un atto di ufficio.	» 320
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.	» 321
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.	» 322
Istigazione alla corruzione.	» 323
Abuso di ufficio in casi non preveduti specifica- mente dalla legge	» 324
Interesse privato in atti di ufficio.	» 325
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciu- te per ragione di ufficio.	» 326
Rivelazione di segreti di ufficio	» 327
Eccitamento al dispregio e vilipendio delle isti- tuzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità. »	328
Infedeltà del pubblico ufficiale o impiegato.	» 329
Omissione o rifiuto di atti d'ufficio	» 330
Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica »	331
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro. Proprietario »	332
Violazione colposa dei doveri di custodia	» 333
Abbandono collettivo di uffici, impieghi, ser- vizi o altri lavori pubblici	» 334
Interruzione di un servizio pubblico o di pub- blica necessità	» 335
Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di inter- ruzione di un pubblico servizio.	» 336

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza contro le persone	Art. 400
Sfida a duello.	» 401
Portatori di sfida.	» 402
Uso delle armi in duello.	» 403
Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale	» 404
Circostanze aggravanti o esimenti da pena.	» 405
Duellante estraneo al fatto.	» 406
Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello.	» 407
Provocazione al duello per fine di lucro.	» 408

TITOLO IV. — Dei delitti contro l'ordine pubblico.

CAPO PRIMO — Dei delitti contro le leggi di ordine pubblico.

Istigazione a delinquere.	Art. 409
Istigazione a disobbedire alle leggi	» 410
Associazione per delinquere.	» 411
Banda armata.	» 412
Misura di sicurezza.	» 413
Assistenza agli associati	» 414

CAPO SECONDO — Dei delitti contro la polizia di sicurezza.

Devastazione e saccheggio	Art. 415
Pubblica intimidazione a mezzo di materie esplo- denti	» 416
Pubblica intimidazione.	» 417

TITOLO V. — Dei delitti contro l'incolumità pubblica.

CAPO PRIMO — Dei delitti di comune pericolo mediante violenza.

Strage	Art. 418
Attentati mediante materie esplodenti	» 419
Incendio	» 420
Danneggiamento seguito da incendio	» 421
Circostanze aggravanti	» 422
Inondazione, frane o valanghe	» 423
Danneggiamento seguito da inondazione, frane o valanghe	» 424
Naufragio, sommersione o disastro aviatorio	» 425
Danneggiamento seguito da naufragio	» 426
Disastro ferroviario	» 427
Pericolo di disastro ferroviario causato da dan- neggiamento. Strade ferrate.	» 428
Attentati alla sicurezza dei trasporti.	» 429
Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni.	» 430

Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi	Art. 431
Sottrazione, occultamento e guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni.	» 432
Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.	» 433
Delitto di eccessiva velocità	» 434
Delitti colposi di danno	» 435
Delitti colposi di pericolo	» 436
Omissione colposa di cautele o difese contro disa- stri e infortuni	» 437

CAPO SECONDO — *Dei delitti di comune pericolo mediante frode.*

Epidemia	Art. 438
Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari	» 439
Adulterazione o contraffazione di sostanze ali- mentari	» 440
Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute	» 441
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	» 442
Commercio o somministrazione di medicinali guasti	» 443
Commercio di sostanze alimentari o di cose nocive.	» 444
Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica	» 445
Delitti colposi contro la salute pubblica	» 446
Commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti	» 447
Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze aventi azione stupefacente	» 448

CAPO TERZO — *Disposizioni comuni ai Capi precedenti.*

Pene accessorie	Art. 449
Misure di sicurezza	» 450

TITOLO VI. — *Dei delitti contro la fede pubblica.*

CAPO PRIMO — *Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.*

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsifi- cate	Art. 451
Alterazione di monete	» 452
Spendita e introduzione nello Stato, senza con- certo, di monete falsificate	» 453
Circostanze aggravanti	» 454
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	» 455

Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete	Art. 456
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	» 457
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo	» 458
Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, o di valori di bollo o di carta filigranata	» 459
Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto	» 460
Esenzione da pena	» 461
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	» 462
Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto	» 463
Soppressione dei segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati	» 464

CAPO SECONDO — *Della falsità in sigilli, o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.*

Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto.	Art. 465
Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tati sigilli o strumenti contraffatti.	» 466
Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione	» 467
Vendita acquisto o uso di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione	» 468
Uso abusivo di sigilli e strumenti veri	» 469
Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta	» 470
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali	» 471
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.	» 472
Pene accessorie	» 473

CAPO TERZO — *Della falsità in atti.*

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici	Art. 474
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.	» 475
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti	» 476

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici	Art. 477
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative	» 478
Falsità ideologica in certificati commessa da persona esercante una professione sanitaria o forense.	» 479
Falsità materiale commessa dal privato	» 480
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico	» 481
Falsità in scrittura privata	» 482
Falsità in registri e notificazioni.	» 483
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato	» 484
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico	» 485
Falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.	» 486
Uso di atto falso	» 487
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri	» 488
Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena	» 489
Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti	» 490
Parti dell'atto pubblico facenti fede sino a querela di falso	» 491
Persone equiparate ai pubblici ufficiali agli effetti della pena	» 492
CAPO QUARTO — Della falsità personale.	
Sostituzione di persona	Art. 493
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.	» 494
False indicazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.	» 495
Frode nel rilascio e uso indebito dei certificati del casellario giudiziale	» 496
Usurpazione di titoli o di onori	» 497
TITOLO VII — Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.	
CAPO PRIMO — Dei delitti contro la economia pubblica.	
Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzioni	Art. 498
Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.	» 499
Procurata deficienza di sostanze di comune o largo consumo.	» 500
Divulgazione di notizie pericolose per l'economia nazionale	» 501
Dolosa diffusione di una malattia delle piante o degli animali	» 502

XXIV

Serrata e sciopero per fini contrattuali . . .	Art. 503
Serrata e sciopero per fini non contrattuali . . .	» 504
Cauzione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero	» 505
Serrata e sciopero violenti	» 506
Boicottaggio	» 507
Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio	» 508
Inosservanza delle decisioni del magistrato del lavoro	» 509
Circostanze aggravanti.	» 510
Pena per i capi, promotori e organizzatori.	» 511

CAPO SECONDO — *Dei delitti contro la industria e il commercio.*

Turbata libertà dell'industria o del commercio . . .	Art. 512
Danneggiamento doloso di prodotti nazionali. . .	» 513
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	» 514
Vendita di prodotti industriali con segni men- daci	» 515
Frode nell'esercizio del commercio	» 516
Rivelazione a danno dell'industria nazionale di scoperte o invenzioni scientifiche o industriali. . .	» 517

CAPO TERZO — *Disposizione comune ai Capi precedenti.*

Pubblicazione speciale della sentenza . . .	Art. 518
---	----------

TITOLO VIII — *Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.*

CAPO PRIMO — *Dei delitti contro la libertà sessuale.*

Della violenza carnale	Art. 519
Fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio	» 520
Atti di libidine violenti	» 521
Sottrazione violenta di una donna a fine di ma- trimonio	» 522
Sottrazione violenta di una donna a fine di libi- dine	» 523
Sottrazione di persona minore degli anni quat- tordici o inferma, a fine di libidine o di ma- trimonio	» 524
Seduazione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata	» 525
Circostanze attenuanti	» 526

CAPO SECONDO — *Delle offese al pudore e all'onore sessuale*

Atti osceni	Art. 527
Re azioni omosessuali	» 528
Pubblicazioni oscene	» 529
Pubblicazioni o spettacoli osceni	» 530
Atti e oggetti osceni: nozione.	» 531
Incitamento a pratiche contro la procreazione	» 532
Corruzione di minorenni	» 533
Istigazione di minorenni alla prostituzione e favoreggiamento	» 534
Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella o di persona sotto- posta a tutela	» 535
Sfruttamento di prostitute	» 536
Tratta di donne e di minori	» 537
Misura di sicurezza	» 538

CAPO TERZO — *Disposizioni comuni ai Capi precedenti*

Rapporto di parentela	Art. 539
Pene accessorie	» 540
Querela di parte	» 541
A chi spetti il diritto di querela	» 542
Causa speciale di estinzione del reato	» 543

TITOLO IX. — *Dei delitti contro i culti e il sentimento religioso.*CAPO PRIMO — *Dei delitti contro i culti.*

Turbata libertà dei culti	Art. 544
Offese al culto mediante vilipendio di persone	» 545
Offese al culto mediante vilipendio di cose	» 546
Circostanza aggravante nei delitti contro il culto cattolico	» 547
Vilipendio alla religione ufficiale dello Stato	» 548

CAPO SECONDO — *Dei delitti contro il sentimento religioso*

Violazione di sepolcro	Art. 549
Turbamento di un funerale o servizio funebre	» 550
Vilipendio di cadavere	» 551
Distrusione o soppressione di cadavere	» 552
Occultamento di cadavere	» 553
Sottrazione di cadavere	» 554
Uso illegittimo di cadavere	» 555

TITOLO X — *Dei delitti contro la famiglia.*CAPO PRIMO — *Dei delitti contro il matrimonio.*

Bigamia	Art. 556
Prescrizione del reato	» 557
Inganno nel matrimonio	» 558

Adulterio	Art. 559
Concubinato	» 560
Inesistenza del reato. Circostanza attenuante	» 561
Pena accessoria e sanzione civile	» 562
Estinzione del reato	» 563

CAPO SECONDO — *Dei delitti contro la morale familiare.*

Incesto	Art. 564
Disposizioni speciali per la stampa periodica	» 565

CAPO TERZO — *Dei delitti contro lo stato di famiglia.*

Supposizione o soppressione di stato	Art. 566
Alterazione di stato	» 567
Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto	» 568
Pena accessoria	» 569

CAPO QUARTO — *Dei delitti contro l'assistenza familiare.*

Violazione degli obblighi di assistenza familiare	Art. 570
Abuso di mezzi di correzione o di disciplina	» 571
Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli	» 572
Ratto consensuale	» 573
Sottrazione di minorenni	» 574

TITOLO XI. — *Dei delitti contro la persona.*

CAPO PRIMO — *Dei delitti contro la vita e la incolumità individuale*

Omicidio	Art. 575
Circostanze aggravanti. Pena di morte	» 576
Circostanze aggravanti. Ergastolo	» 577
Infanticidio per causa di onore	» 578
Omicidio del consenziente	» 579
Determinazione o eccitamento al suicidio	» 580
Lesione personale	» 581
Percosse	» 582
Circostanze aggravanti	» 583
Lesioni personali seguite da morte	» 584
Circostanze aggravanti	» 585
Contagio di sifilide o di malattia venerea	» 586
Morte o lesioni preterintenzionali	» 587
Omicidio o lesione personale a causa di onore	» 588
Lesione personale del consenziente	» 589
Rissa	» 590
Omicidio colposo	» 591
Lesioni personali colpose	» 592
Dell'abbandono di persone minori o incapaci	» 593
Abbandono di neonato per causa di onore	» 594
Omissione di soccorso	» 595

Aborto di donna non consenziente	Art. 596
Aborto di donna consenziente	» 597
Istigazione all'aborto	» 598
Morte o lesione della donna	» 599
Circostanze aggravanti.	» 600
Causa di onore	» 601
Pene accessorie	» 602

CAPO SECONDO. — *Dei delitti contro l'onore.*

Ingiuria	Art. 603
Diffamazione.	» 604
Esclusione dalla prova liberatoria	» 605
Querela di parte o estinzione del reato	» 606
Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative	» 607
Ritorsione e provocazione	» 608

CAPO TERZO. — *Dei delitti contro la libertà individuale.*

SEZIONE 1^a. — *Dei delitti contro la personalità individuale.*

Riduzione in schiavitù.	Art. 609
Tratta e commercio di schiavi	» 610
Alienazione o acquisto di schiavi	» 611
Plagio	» 612

SEZIONE 2^a. — *Dei delitti contro la libertà personale.*

Sequestro di persona	Art. 613
Sequestro di persona commesso da pubblico uf- ficiale	» 614
Indebita limitazione di libertà personale	» 615
Abuso di autorità contro detenuti	» 616
Perquisizione e ispezione personale arbitrarie	» 617

SEZIONE 3^a. — *Dei delitti contro la libertà morale.*

Violenza privata	Art. 618
Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato	» 619
Minaccia	» 620
Stato d'incapacità procurato mediante violenza	» 621

SEZIONE 4^a. — *Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio.*

Violazione di domicilio	Art. 622
Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale	» 623

SEZIONE 5^a. — *Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti.*

Violazione di corrispondenza chiusa	Art. 624
Violazione di corrispondenza aperta	» 625

Fraudolenta cognizione di notizie telegrafiche o telefoniche	Art. 626
Sottrazione di corrispondenza	» 627
Soppressione di corrispondenza	» 628
Fraudolenta intercettazione di notizie telegra- fiche o telefoniche	» 629
Rivelazione del contenuto di corrispondenza ap- preso mediante reato	» 630
Rivelazione del contenuto di corrispondenza	» 631
Reati commessi da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni	» 632
Reati commessi da persona addetta al servizio delle poste dei telegrafi o dei telefoni.	» 633
Fraudolenta cognizione di documenti segreti	» 634
Rivelazione di documenti segreti	» 635
Rivelazione di segreto professionale	» 636

TITOLO XII. — Dei delitti contro il patrimonio.

CAPO PRIMO — *Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.*

Rivelazione di segreti scientifici o industriali	Art. 637
Circostanze aggravanti	» 638
Querela di parte.	» 639
Violenza o minaccia come elementi costitutivi o circostanze aggravanti di altro reato ,	» 640
Armi	» 641
Furto	» 642
Circostanze aggravanti	» 643
Casi nei quali si procede a querela di parte	» 644
Sottrazione di cose comuni	» 645
Rapina	» 646
Estorsione	» 647
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	» 648
Usurpazione	» 649
Deviazione dicque e modificazione dello stato dei Luoghi.	» 650
Invasione	» 651
Turbativa violenta del possesso di cose immobili	» 652
Danneggiamento	» 653
Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo	» 654
Ingresso arbitrario nel fondo altrui	» 655
Caccia nel fondo altrui	» 656
Uccisione o danneggiamento di animali	» 657
Deturpamento o imbrattamento di cose altrui	» 658

CAPO SECONDO — *Dei delitti contro il patrimonio mediante frode.*

Truffa	Art. 659
Insolvenza fraudolenta	» 660

Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona . . .	Art. 661
Circonvenzione di persone incapaci . . .	» 662
Usura . . .	» 663
Frode in emigrazione . . .	» 664
Appropriazione indebita . . .	» 665
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito . . .	» 666

CAPO TERZO - *Dei delitti accessori contro il patrimonio.*

Ricettazione . . .	Art. 667
--------------------	----------

CAPO QUARTO - *Disposizioni comuni ai Capi precedenti.*

Non punibilità o querela di parte per fatti commessi a danno di congiunti. . . ,	Art. 668
--	----------

LIBRO TERZO

Delle contravvenzioni in ispecie.

TITOLO I. — *Delle contravvenzioni di polizia.*

CAPO PRIMO — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza.*

SEZIONE I^a — *Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica.*

§ 1° — *Delle contravvenzioni concernenti la inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose.*

Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità . . .	Art. 669
Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale - Documenti d'identificazione . . .	» 670
Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati . . .	» 671
Grida e manifestazioni sediziose . . .	» 672
Radunata sediziosa . . .	» 673
Notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico . . .	» 674
Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o delle persone . . .	» 675
Procurato allarme presso l'Autorità . . .	» 676
Tempo di guerra o di pericolo pubblico come circostanza aggravante . . .	» 677
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone . . .	» 678
Molestia o disturbo alle persone . . .	» 679

§ 2° — *Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità.*

Esercizio abusivo dell'arte tipografica	Art. 680
Distruzione o deterioramento di affissioni	» 681
Vendita, distribuzione o affissione abusiva di stampati, manoscritti o disegni	» 682

§ 3° — *Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici.*

Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati	Art. 683
Spettacoli o trattenimenti pubblici	» 684
Azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo	» 685
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive	» 686

§ 4° — *Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio.*

Mestieri girovaghi	Art. 687
Impiego di minori in mestieri girovaghi all'estero.	» 688
Mendicità	» 689
Impiego di minori nell'accattonaggio	» 690

SEZIONE 2ª — *Delle contravvenzioni concernenti la incolumità pubblica.*

1° — *Delle contravvenzioni concernenti la incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.*

Uso non autorizzato di veicoli	Art. 691
Dell'omessa custodia e del mal governo di animali.	» 692
Impedimento alla circolazione nelle strade e aree pubbliche	» 693
Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari	» 694
Del getto pericoloso di cose	» 695
Del collocamento pericoloso di cose	» 696
Della rovina di edifici o di altre costruzioni	» 697

2° — *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti.*

Esercizio non autorizzato di industrie pericolose	Art. 698
Impiego di persone inesperte in lavori pericolosi	» 699
Fabbricazione o commercio di materie esplodenti	» 700
Omessa denuncia di materie esplodenti	» 701
Circostanze aggravanti	» 702
Omessa custodia di armi. Sparo di armi in luogo abitato	» 703
Accensioni e esplosioni pericolose	» 704
Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento	» 705

SEZIONE 3^a — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reato.

1^o — *Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti.*

Ingresso arbitrario in luoghi che interessano la difesa militare dello Stato	Art. 706
Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere	» 707
Divulgazione arbitraria di atti di un procedimento penale	» 708
Indebite manifestazioni concernenti un procedimento penale in corso	» 709

§ 2^o — *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubbriachezza.*

Commercio di sostanze destinate alla composizione delle bevande alcooliche	Art. 710
Vendita non autorizzata di bevande alcooliche	» 711
Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita	» 712
Della ubbriachezza	» 713
Determinazione in altri dello stato di ubbriachezza	» 714
Trasgressione del divieto di frequentare osterie o spacci di bevande alcooliche; omesso avviso dell'esercente all'Autorità	» 715

§ 3^o — *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica.*

Dell'abuso della credulità popolare	Art. 716
Detenzione di misure e pesi illegali	» 717
Rifiuto di monete aventi corso legale	» 718
Imitazione di carte di pubblico credito non a scopo di falsificazione	» 719
Omessa consegna di monete riconosciute contrafatte	» 720

§ 4^o — *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale.*

Fabbricazione o commercio non autorizzato di armi	Art. 721
Vendita girovaga di armi	» 722
Detenzione abusiva di armi	» 723
Omessa consegna di armi	» 724
Porto abusivo di armi	» 725
Circostanze aggravanti	» 726
Misure di sicurezza	» 727

§ 5° — *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio.*

Commercio non autorizzato di cose preziose	Art. 728
Commercio clandestino di cose antiche	» 729
Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli	» 730
Possesso ingiustificato di oggetti o valori	» 731
Omessa denuncia di cose provenienti da delitto	» 732
Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta	» 733
Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti	» 734
Acquisto di cose di sospetta provenienza	» 735
Libertà vigilata	» 736

§ 6° — *Delle contravvenzioni concernenti la inosservanza di misure di sicurezza detentive e la custodia di infermi di mente.*

Omessa o non autorizzata custodia in manicomi o in riformatori di infermi di mente o di minori	Art. 737
Omessa o non autorizzata custodia privata di infermi di mente o di minori	» 738
Omesso avviso all'autorità dell'evasione o fuga d'infermi di mente o di minori	» 739
Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose	» 740

CAPO SECONDO — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale.*

SEZIONE 1ª — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi.*

Promovimento o esercizio di giuochi d'azzardo.	Art. 741
Circostanze aggravanti.	» 742
Partecipazione a giuochi d'azzardo.	» 743
Elementi essenziali del giuoco d'azzardo, Case da giuoco	» 744
Pene accessorie e misure di sicurezza.	» 745
Promovimento o esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo.	» 746
Della bestemmia e del turpiloquio oltraggioso verso la religione dei defunti	» 747
Commercio di stampati, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza.	» 748
Atti contrari alla pubblica decenza, Turpiloquio.	» 749
Impiego di minori in rappresentazioni teatrali o cinematografiche	» 750
Maltrattamento di animali	» 751

SEZIONE 2^a — Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria.

Vendita di veleni non conforme alle prescrizioni di legge	Art. 752
Commercio o vendita di sostanze stupefacenti: omesse registrazioni	» 753
Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui	» 754
Abuso di sostanze stupefacenti	» 755
Omessa denuncia di malattie, per le quali vi sia obbligo di avviso all'Autorità	» 756
Vendita di sostanze alimentari nocive	» 757
Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive	» 758
Inosservanza di norme concernenti il seppellimento o il disseppellimento di cadaveri	» 759

SEZIONE 3^a — Delle contravvenzioni concernenti la polizia del lavoro, della caccia e della pesca.

Impiego abusivo nel lavoro di donne o minori	Art. 760
Caccia e uccellazione abusive	» 761
Confisca speciale	» 762
Pesca abusiva	» 763
Pesca con mezzi vietati	» 764
Confisca speciale	» 765

TITOLO II. — Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione.

Istruzione elementare dei minori	Art. 766
Avviamento di minori al lavoro	» 767
Distruzione o deturpamento di bellezze naturali	» 768



LIBRO PRIMO.

Dei reati in generale

TITOLO PRIMO.

DELLA LEGGE PENALE.

Art. 1.

(Reati e pene : disposizione espressa di legge).

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.

Art. 2.

(Successione di leggi penali).

Nessuno può essere punito per un fatto, che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisca reato; e, se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e la posteriore siano diverse, si applica quella, le cui disposizioni siano più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza divenuta irrevocabile.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei casi di decadenza o mancata ratifica di un decreto-legge.

Nel caso di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Art. 3.

(Territorialità della legge penale italiana. Ignoranza).

La legge penale italiana obbliga tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato, salvo le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovano all' estero, limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima.

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

Art. 4.

(Cittadino italiano. Territorio dello Stato).

Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani coloro che siano in possesso di cittadinanza delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi dimoranti nel territorio dello Stato.

È territorio dello Stato il territorio del Regno, quello delle colonie o ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e le aeronavi italiane sono considerate come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggette, secondo il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera.

Art. 5.

(Reato commesso nel territorio dello Stato).

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando sia ivi avvenuta, in tutto o in parte, l'azione o l'omissione che lo costituisce, ovvero si sia ivi verificato l'evento che ne è la conseguenza.

Art. 6.

(Reati commessi all'estero).

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero alcuno dei seguenti reati:

- 1° - delitti contro la personalità dello Stato;
- 2° - delitto di contraffazione del sigillo dello Stato;
- 3° - delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- 4° - delitti dolosi commessi con materie esplodenti, accecanti o asfissianti, a danno di cittadino italiano;
- 5° - delitti contro la personalità individuale, commessi contro cittadino italiano;
- 6° - delitti relativi alla tratta delle donne e dei minori commessi contro cittadino italiano;
- 7° - delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, con abuso delle loro funzioni;
- 8° - ogni altro reato commesso all'estero da cittadino o straniero, per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscano l'applicabilità della legge penale italiana.

Art. 7.

(Delitto politico commesso all'estero).

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commetta in territorio estero un delitto politico, diverso da quelli indicati nel numero 1° dell'articolo precedente.

Agli effetti della presente disposizione, è delitto politico ogni delitto che offenda un diritto o interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici o sociali.

Non si procede che in seguito a richiesta del Ministro della Giustizia; ma se si tratti di delitto perseguibile a querela di parte, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela della persona offesa,

Art. 8.

(Delitto comune del cittadino all'estero).

Il cittadino che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto, per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratti di delitto per il quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, non si procede che a richiesta del Ministro della Giustizia, ovvero a richiesta o a querela della persona offesa.

È considerato cittadino italiano anche colui che abbia perduto la cittadinanza italiana per effetto di condanna penale o di provvedimento della Autorità amministrativa.

Art. 9.

(Delitto comune dello straniero all'estero).

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 6 e 7, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Non si procede che a richiesta del Ministro della Giustizia ovvero a richiesta o a querela della persona offesa.

Se il delitto sia commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che:

1° — si trovi nel territorio dello Stato ;

2° — si tratti di delitto per il quale sia stabilita la pena di morte o dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni ;

3° — l'extradizione di lui non sia stata domandata o accettata dal Governo del luogo in cui egli ha commesso il delitto o da quello Stato a cui egli appartiene.

Art. 10.

(Rinnovamento del giudizio).

Nei casi indicati negli articoli dal 6 al 9, il cittadino, o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è nuovamente giudicato nello Stato, se il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta.

Art. 11.

(Riconoscimento delle sentenze penali straniere).

Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento :

1° - per stabilire la recidiva o altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere ;

2° - quando la condanna, pronunciata contro il cittadino, importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria ;

3° - quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe, sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza ;

4° - quando la sentenza straniera porti condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero debba, comunque, esser fatta valere in giudizio, nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni e del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dalla Autorità giudiziaria di uno Stato estero, col quale esista trattato di estradizione. Se questo non esista, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, se il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre, se per il riconoscimento si faccia istanza agli effetti indicati nel numero 4°.

Art. 12.

(Estradizione).

L'estradiçione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali

L'estradiçione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradiçione non sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

L'estradiçione può essere concessa, o offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purchè queste non ne facciano espresso divieto.

Non è ammessa l'estradiçione del cittadino, salvo che essa sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

Art. 13.

(Decorrenza e computo di termini).

Quando la legge penale faccia dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Art. 14.

(Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale).

Allorchè più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolino contemporaneamente o successivamente la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

Art. 15.

(Abrogazione e deroga. Leggi penali speciali)

Le disposizioni del presente Codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste diversamente stabilito.

Le disposizioni del presente Libro primo del Codice non possono essere abrogate o derogate da leggi posteriori se non per dichiarazione espressa del legislatore.

TITOLO SECONDO.

DELLE PENE.

CAPO I.

Delle pene principali.

Art. 16.

(Distinzione fra pene principali e accessorie).

Le pene si distinguono in principali e accessorie. Sono pene principali le pene inflitte dal giudice con sentenza di condanna; sono pene accessorie quelle che conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

Art. 17.

(Pene principali : specie)

Le pene principali stabilite per i delitti sono :

- 1° - la morte ;
- 2° - l'ergastolo ;
- 3° - la reclusione ;
- 4° - la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono :

- 1° - l'arresto ;
- 2° - l'ammenda.

Art. 18

(Denominazione e classificazione).

Sotto la denominazione di *pene detentive o restrittive della libertà personale* la legge comprende : l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di *pene pecuniarie* la legge comprende : la multa e l'ammenda.

Art. 19.

(Pena di morte).

La pena di morte si esegue, mediante fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario o in altro luogo designato dal giudice.

La esecuzione non è pubblica, salvo che il giudice nella sentenza disponga diversamente.

Art. 20.

(Ergastolo).

La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno stabilimento a ciò destinato, con isolamento notturno e obbligo del lavoro.

Il giudice, nella sentenza di condanna, può aggiungere l'isolamento anche diurno per un tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.

Il condannato all'ergastolo, che abbia scontato almeno tre anni della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

Avuto riguardo all'indole del delitto e alla personalità del colpevole, può disporsi che la esecuzione della pena abbia luogo in una colonia o in altro possedimento d'oltremare. In tal caso, il condannato può essere ammesso al lavoro all'aperto anche prima che sia trascorso il termine indicato nel precedente capoverso.

Art. 21.

(Reclusione).

La pena della reclusione si estende da un mese a ventiquattro anni, ed è scontata negli stabilimenti a ciò destinati, con obbligo del lavoro e con isolamento notturno.

Il giudice, nella sentenza di condanna, può aggiungere l'isolamento anche diurno, per un tempo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

Il condannato alla reclusione, che abbia scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

E' applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 22.

(Multa).

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cento nè superiore a lire centomila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge possa presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al doppio.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisca soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere una multa fino a lire centomila.

Nel caso di non eseguito pagamento della multa e d'insolvibilità del condannato, la multa si converte in reclusione per non oltre tre anni.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa, dedotta la somma corrispondente alla durata della reclusione sofferta.

Art. 23.

(Arresto).

La pena dell'arresto si estende da dieci giorni a tre anni. Si sconta negli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con isolamento notturno e obbligo del lavoro.

Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

Art. 24.

(Ammenda).

La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire trenta nè superiore a lire ventimila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge possa presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al doppio.

Nel caso di non eseguito pagamento e d'insolvibilità del condannato, l'ammenda si converte in arresto per non oltre due anni.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata dell'arresto subito.

Art. 25.

(Pene pecuniarie fisse o proporzionali).

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse o proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

CAPO II.

Delle pene accessorie.

Art. 26.

(Specie)

Le pene accessorie per i delitti sono:

- 1° - la perdita della cittadinanza;
- 2° - la confisca generale dei beni del condannato o delle rendite;
- 3° - la interdizione dai pubblici uffici;
- 4° - la interdizione da una professione o da un'arte;

5° - la interdizione legale;

6° - la perdita della capacità di testare e la nullità del testamento fatto prima della condanna;

7° - la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale.

Pena accessoria per le contravvenzioni è la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione speciale della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina i casi nei quali alla condanna per contravvenzione consegue taluna delle pene accessorie stabilite per i delitti, e i casi nei quali alla condanna per delitto o contravvenzione conseguono di diritto altre incapacità giuridiche non indicate nel presente articolo.

Art. 27.

(Perdita della cittadinanza).

La perdita della cittadinanza importa, per tutti gli effetti, la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Essa non influisce sullo stato di cittadinanza del coniuge e dei figli del condannato.

La cittadinanza perduta per effetto di condanna penale non può essere riacquistata se non in seguito a riabilitazione, a norma dell'articolo 178.

Art. 28.

(Confisca generale dei beni del condannato o delle rendite).

La confisca generale dei beni ha per effetto la devoluzione allo Stato di tutti i beni del condannato, presenti e futuri.

La confisca generale delle rendite ha per effetto la devoluzione allo Stato delle rendite dei beni predetti, durante la vita del condannato.

In caso di confisca delle sole rendite, i beni del condannato sono sottoposti a sequestro.

Art. 29.

(Sussidio a favore del coniuge, degli ascendenti o del discendenti del condannato).

Sulle cose confiscate il giudice può assegnare al coniuge agli ascendenti e ai discendenti del condannato un sussidio annuo, quando non siano concorsi nel reato, e sia riconosciuto che, per le loro condizioni economiche, essi ne abbiano bisogno.

Art. 30

(Atti fraudolenti compiuti dal colpevole).

Si applicano, anche nel caso di confisca generale dei beni o delle rendite, le disposizioni degli articoli 194, 195 e 196.

Art. 31.

(Interdizione dai pubblici uffici).

La interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

La interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, produce la privazione:

1° - del diritto di elettore o di eleggibile in qualsiasi comizio elettorale e di ogni altro diritto politico;

2° - di ogni pubblico ufficio, di ogni pubblico servizio non obbligatorio e della qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di servizi pubblici a essi inerente;

3° - dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro attinente alla tutela o alla cura;

4° - dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5° - di ogni diritto lucrativo od onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicate nei numeri precedenti, e del beneficio ecclesiastico di cui il condannato sia investito;

6° - della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

La interdizione temporanea produce nel condannato la incapacità di acquistare o esercitare, durante la interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

Essa non può avere una durata inferiore a un anno nè superiore a cinque.

La legge determina i casi nei quali la interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di essi.

Se si tratti di servizio pubblico dato in concessione al privato, la interdizione, anche se temporanea, produce altresì la decadenza dalla concessione.

Art. 32.

(Interdizione da una professione o da un'arte).

La interdizione da una professione o da un'arte produce la incapacità nel condannato di esercitare o di acquistare il diritto di esercitare, durante la interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali sia richiesta una speciale abilitazione, autorizzazione, licenza o permesso dell'autorità.

La interdizione determina la decadenza dall'abilitazione, autorizzazione, licenza o permesso anzidetti.

Per ogni altra professione, arte, industria e per ogni altro commercio o mestiere, la interdizione è limitata al solo esercizio.

La interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese nè superiore a cinque anni.

La legge determina i casi nei quali la interdizione ha una durata superiore nel massimo al limite indicato nel capoverso precedente, ovvero è perpetua.

Art. 33.

(Casi nei quali alla condanna consegue la interdizione dai pubblici uffici).

La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni hanno per effetto l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni ha per effetto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata pari al doppio della reclusione.

La sentenza che dichiara l'abitudine o la professionalità nel delitto ovvero la tendenza a delinquere ha per effetto la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 34.

(Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o arte. Interdizione).

Ogni condanna per delitti commessi con abuso delle qualità o dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, o ad alcuno degli uffici indicati nel numero 3º dell'articolo 31, ovvero con abuso di una professione, industria, arte, o di un commercio o mestiere, o con violazione dei doveri a essi inerenti, ha per effetto la interdizione dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Art. 35.

(Interdizione legale).

Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale, e gli si applicano, quanto alla disponibilità e amministrazione dei beni e alla rappresentanza negli atti relativi alle medesime, le norme della legge civile sugli interdetti giudizialmente.

La condanna all'ergastolo ha anche per effetto la perdita della patria potestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare, e rende nullo il testamento fatto prima della condanna.

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della patria potestà e dell'autorità maritale, salvo che il giudice disponga diversamente.

Art. 36

(Condanna per delitto colposo).

Le disposizioni dell'articolo 33 e dell'ultima parte dell'articolo precedente non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.

Le disposizioni dell'articolo 34 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta sia inferiore a tre anni di reclusione, o sia inflitta soltanto una pena pecuniaria.

Art. 37.

(Condizione giuridica del condannato alla pena di morte)

Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.

Art. 38.

(Perdita della patria potestà o dell'autorità maritale, ovvero sospensione dall'esercizio di esse).

La legge determina i casi, nei quali la condanna ha per effetto la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale.

La condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà o dell'autorità maritale ha per effetto la sospensione dall'esercizio di esse per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La perdita della patria potestà o dell'autorità maritale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o al marito spetti, in forza della patria potestà o dell'autorità maritale, sui beni del figlio o della moglie.

La sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale importa la incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore o al marito spetti, in forza della patria potestà o dell'autorità maritale, sui beni del figlio o della moglie.

Art. 39.

(Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte).

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte produce la incapacità nel condannato di esercitare una determinata professione, arte, industria, commercio o mestiere.

Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni, nè superiore a due anni.

La sospensione dall'esercizio di una professione o di una arte consegue a ogni condanna per contravvenzione che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, commercio o mestiere, quando la pena inflitta non sia inferiore a tre anni d'arresto.

Art. 40.

(Pubblicazione speciale della sentenza penale di condanna).

La condanna alla pena di morte o all'ergastolo ha per effetto la pubblicazione per estratto e l'affissione della sentenza nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice.

La legge determina gli altri casi nei quali la condanna ha per effetto la pubblicazione della sentenza. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nel capoverso precedente.

La pubblicazione speciale della sentenza penale di condanna è eseguita di ufficio e a spese del condannato.

Art. 41.

(Pene accessorie temporanee : durata).

Quando la legge stabilisca che la condanna abbia per effetto una pena accessoria temporanea, e la durata di essa non sia espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso, essa può oltrepassare i limiti minimo e massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria

TITOLO TERZO

DEL REATO

CAPO I.

Del reato consumato e tentato.

Art. 42.

(Reato : distinzione fra delitti e contravvenzioni).

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite dal presente codice.

Art. 43.

(Rapporto di causalità).

Nessuno può essere punito per un fatto, preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non sia conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha obbligo di impedire, equivale a cagionarlo.

Art. 44.

(Concausa).

Il concorso di cause preesistenti o sopravvenute, anche se indipendenti dalla azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità soltanto quando siano da sole sufficienti alla determinazione dell'evento. In tal caso, se il fatto precedentemente commesso costituisca di per sè un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso, in cui la causa sopravvenuta consista nel fatto illecito altrui, doloso o colposo.

Art. 45.

(Responsabilità per dolo, o colpa, o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva).

Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'abbia commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un delitto, se non l'abbia commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione o omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione o omissione cosciente e volontaria, siano esse dolose o colpose.

Art. 46.

(Elemento psicologico del reato).

Il reato :

è doloso, o intenzionale, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato della azione o omissione, e da cui la legge fa dipendere la esistenza del reato, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione ;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione o omissione derivi un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente ;

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente, e si verifica a causa di negligenza, o imprudenza, o imperizia, ovvero di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Art. 47.

(Condizione obiettiva di punibilità).

Quando la legge richieda per la esistenza del reato, o per la sua punibilità, il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, ancorchè l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non sia da lui voluto.

Art. 48.

(Caso fortuito o forza maggiore).

Non è punibile colui che ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

Art. 49.

(Costringimento fisico o fisiologico).

Non è punibile colui che ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto mediante una violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

In tal caso, del fatto commesso dalla persona necessitata risponde colui che, mediante violenza, l'ha costretta ad agire.

Se il costringimento si eserciti mediante suggestione ipnotica o suggestione in veglia, ovvero mediante l'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, si applica la disposizione dell'articolo 82.

Art. 50.

(Errore di fatto).

L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratti di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

L'errore sul fatto costitutivo di un determinato reato non esclude la punibilità per reato diverso.

L'errore su una legge diversa dalla legge penale non esclude la punibilità, se non quando abbia cagionato un errore sul fatto, che costituisce il reato.

Art. 51

(Errore determinato dall'altrui inganno)

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato sia determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde colui che, mediante l'inganno l'ha determinata ad agire.

Art. 52.

(Reato supposto erroneamente e reato impossibile).

Non è punibile colui che commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

Non vi è reato, allorchè, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, sia obiettivamente impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

Se concorrano nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso da quello erroneamente supposto dall'agente, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

Nel caso indicato nella prima parte del presente articolo, se l'agente abbia creduto di commettere reato per un errore di fatto, il giudice può ordinare che egli sia sottoposto a misura di sicurezza.

Nei casi indicati nel primo capoverso, il giudice può sempre ordinare che l'imputato proscioltto sia sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 53.

(Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere).

L'esercizio di un diritto, o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude il reato.

Se un fatto costituente reato sia commesso per ordine della Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine, e si applica la disposizione dell'articolo 109, n. 4°.

Risponde del reato altresì colui che ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Si applica, nondimeno, la disposizione dell'articolo 110.

Non commette reato colui che esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine

Art. 54.

(Difesa legittima).

Non è punibile colui che ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa grave e ingiusta.

Art. 55.

(Uso legittimo delle armi).

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, faccia uso, ovvero ordini di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi sia costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità.

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

Art. 56.

(Stato di necessità).

Non è punibile colui che ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona, al quale non aveva dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare.

Tale disposizione non si applica a colui che abbia un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte del presente articolo si applica anche se lo stato di necessità sia determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona necessitata risponde colui che, mediante la minaccia ha costretto ad agire.

Art. 57.

(Eccesso colposo).

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti negli articoli dal 53 al 56, si eccedano colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

Art. 58.

(Delitto tentato).

Colui che compie atti idonei, diretti al fine di commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compia o l'evento non si verifichi.

Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge sia stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dieci anni, se la pena stabilita sia l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, ridotta fino a un terzo.

Se il colpevole volontariamente desista dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, ove questi costituiscano di per sè un reato diverso.

Se volontariamente impedisca l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 59.

(Responsabilità per reati commessi a mezzo della stampa).

Per i reati commessi a mezzo della stampa si osservano le disposizioni seguenti:

1° - qualora si tratti di stampa periodica, colui che riveste la qualità di direttore o redattore responsabile ri-

sponde, per ciò solo, del reato commesso, ferma la responsabilità dell'autore della pubblicazione;

2° - qualora si tratti di stampa non periodica, del reato commesso risponde l'autore della pubblicazione, ovvero, se questi sia ignoto o non sia imputabile, l'editore, ovvero, se questi sia ignoto o non sia imputabile, lo stampatore.

CAPO II.

Delle circostanze del reato.

Art. 60.

(Distinzioni).

Le circostanze del reato aggravano o diminuiscono o escludono la pena; e sono oggettive o soggettive.

Le circostanze oggettive concernono la natura, la specie, i mezzi, le modalità e ogni altra circostanza dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o qualità personali dell'offeso.

Le circostanze soggettive concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni o qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso ovvero sono inerenti alla persona del colpevole.

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità, la recidiva e la tendenza a delinquere.

Art. 61.

(Circostanze non conosciute o erroneamente supposte).

Salvo che sia altrimenti disposto, le circostanze che aggravano o attenuano la pena sono valutate a carico o a favore del colpevole, anche se da lui non conosciute.

Se l'agente ritenga per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Le circostanze che escludono la pena sono valutate a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute. Nondimeno, il giudice può ordinare una misura di sicurezza.

Se l'agente ritenga per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui.

Art. 62.

(Circostanze aggravanti comuni).

Aggravano il reato, quando non ne siano elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1° - l'aver agito per motivi abietti, perversi o futili;
- 2° - l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà o violenza verso le persone, o con minaccia o inganno;
- 3° - l'aver approfittato di disastri, calamità o commozioni pubbliche, o di privati infortuni o sventure, ovvero dell'errore o delle condizioni di infermità o deficienza o, in genere, di inferiorità fisica o psichica dell'offeso o di altre persone, o l'aver, comunque, approfittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- 4° - l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, o in occasione di esso; ovvero per conseguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di altro reato;
- 5° - l'aver cagionato un danno o un pericolo di danno patrimoniale di rilevante gravità;
- 6° - l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
- 7° - l'essersi il colpevole, durante il procedimento sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura, ovvero, fuori del caso preveduto nel numero 3° dell'articolo 95, l'aver commesso il reato durante il tempo in cui si sia sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura, spedito per un precedente reato.

Art. 63.

(Circostanze aggravanti comuni).

Aggravano altresì il reato, quando non ne siano elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1° - l'aver commesso il fatto con abuso della qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio, o di ministro di un culto ammesso nello Stato, ovvero con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a tali qualità;
- 2° - l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o persona incaricata di un pubblico servizio, o ri-

vestita della qualità di ministro di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, a causa o nell'atto dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

3° - l'aver commesso il fatto su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a scopo di pubblico servizio o di pubblica utilità, difesa o reverenza;

4° - l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero di relazioni di ufficio, o di prestazione d'opera, o di coabitazione, o violando comunque i doveri inerenti al proprio stato, ufficio o professione.

Art. 64.

(Circostanze attenuanti comuni).

Attenuano il reato, quando non ne siano elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1° - l'aver agito per causa di onore o per altri motivi di particolare valore morale o sociale;

2° - l'aver reagito in stato di ira, determinata da un fatto ingiusto altrui, o l'aver commesso il reato in stato di intensa emozione, determinata da grave sventura;

3° - l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratti di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non sia delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza;

4° - l'aver cagionato un danno o un pericolo di danno patrimoniale di speciale tenuità;

5° - l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante la restituzione del tolto; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 58, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;

6° - l'aver confessato pienamente il delitto e rivelato i colpevoli avanti la scoperta dell'uno o degli altri, ovvero avanti il primo interrogatorio del giudice, se la confessione e la rivelazione siano determinate da sincero ravvedimento.

Art. 65.

*(Aumento di pena nel caso di una sola
circostanza aggravante).*

Quando ricorra una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non sia determinato dalla legge, è aumentata fino a due terzi la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena da applicare per effetto dell'aumento non può superare:

- 1° - gli anni trenta, se si tratti della reclusione;
- 2° - gli anni quattro, se si tratti dell'arresto;
- 3° - e, rispettivamente, lire centocinquantomila o trentamila, se si tratti della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire trecentomila o sessantamila, se il giudice si valga della facoltà indicata nel primo capoverso degli articoli 22 e 24.

Art. 66.

*(Diminuzione di pena nel caso di una sola
circostanza attenuante).*

Quando ricorra una circostanza attenuante, e non sia dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

- 1° - alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
- 2° - alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni;
- 3° - le altre pene sono diminuite fino a due terzi

Art. 67.

(Applicazione degli aumenti e delle diminuzioni di pena).

Quando la legge disponga che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrano più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente. Qualora, per alcuna di tali circostanze, la legge stabilisca una pena indipendente o diversa dalla pena ordinaria del reato, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza suddetta.

Art. 68.

(Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti).

Nel caso di concorso di più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare :

- 1° - gli anni trenta, se si tratti della reclusione ;
- 2° - gli anni cinque, se si tratti dell'arresto ;
- 3° - e, rispettivamente, lire duecentomila o quarantamila, se si tratti della multa o dell'ammenda ; ovvero, rispettivamente, lire quattrocentomila o ottantamila, se il giudice si valga della facoltà indicata nel primo capoverso degli articoli 22 e 24.

Se per il delitto la legge stabilisca la pena della reclusione per un tempo non inferiore a venti anni, a tale pena è sostituito l'ergastolo.

Art. 69.

(Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti).

Nel caso di concorso di più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore ;

- 1° - a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisca la pena di morte ;
- 2° - a sei anni di reclusione, se per il delitto sia stabilito l'ergastolo.

Le altre pene sono applicate in misura non inferiore a un sesto.

Art. 70.

(Circostanza aggravante o attenuante complessa).

Qualora una circostanza aggravante comprenda in sé altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprenda in sé altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o attenuante che importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

Se le circostanze aggravanti o attenuanti importino lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.



Art. 71.

(Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti).

Ove concorrano insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime siano dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti siano ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritenga che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni precedenti non si applicano riguardo alle circostanze per le quali la legge stabilisca una pena indipendente o diversa della pena ordinaria del reato, nè riguardo alle circostanze inerenti alla persona del colpevole. In tali casi, gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma dell'articolo 67, valutate prima, fra le circostanze inerenti alla persona del colpevole, le circostanze aggravanti.

CAPO III.

Del concorso di reati.

Art. 72.

(Condanna per più reati con unica sentenza o decreto).

Quando, con unica sentenza o decreto, si debba pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni sul concorso delle pene stabilite negli articoli seguenti.

Art. 73.

(Concorso di reati che importino l'ergastolo e di reati che importino pene detentive temporanee).

Al colpevole di due delitti, per ciascuno dei quali sia da infliggere l'ergastolo, si applica la pena di morte.

Nel caso di concorso di un delitto, che importi la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importino pene detentive temporanee, si applica la pena dell'ergastolo, ed è sempre aggiunto l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.

Art. 74.

(Concorso di pene detentive temporanee o di pene pecuniarie della stessa specie).

Se più reati importino pene temporanee detentive della medesima specie, si applica una pena unica per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

Art. 75.

(Concorso di pene detentive temporanee o di pene pecuniarie di specie diversa).

Se più reati importino pene temporanee detentive di specie diversa, si applica la specie di pena più grave, per un tempo pari alla durata complessiva delle varie pene.

Se, fra più reati, taluni importino la multa e altri l'amenda, si applica la multa per l'ammontare complessivo delle varie pene.

Art. 76.

(Determinazione delle pene accessorie).

Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati, per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

Nel caso di concorso di pene accessorie della stessa specie, esse si applicano tutte per intero.

Art. 77.

(Limiti degli aumenti di pena nel concorso di reati).

Nell'applicare le pene risultanti dal concorso di reati a norma degli articoli precedenti, non possono essere superati i limiti seguenti:

1° - trenta anni, per la reclusione;

2° - sei anni, per l'arresto;

3° - lire duecentomila per la multa e lire quarantamila per l'ammenda; ovvero lire quattrocentomila per la multa e lire ottantamila per l'ammenda, se il giudice si valga della facoltà indicata nel primo capoverso degli articoli 22 e 24.

Quando la pena pecuniaria debba essere convertita in pena detentiva, per insolvibilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto.

La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

1° - dieci anni, se si tratti della interdizione dai pubblici uffici o della interdizione da una professione o da un'arte;

2° - cinque anni, se si tratti della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Quando concorrano più delitti, per ciascuno dei quali debba infliggersi la pena della reclusione non inferiore a venti anni, si applica l'ergastolo.

Art. 78.

(Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi).

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o decreto di condanna, si debba giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbano eseguire più sentenze o decreti di condanna.

Art. 79.

(Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni).

Colui che, con unica azione o omissione, viola diverse disposizioni di legge, o commette più violazioni della medesima disposizione di legge, è punito a norma degli articoli precedenti, salvo quanto è disposto nell'articolo 14.

E' punito altresì a norma degli articoli precedenti colui che, con più azioni o omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni di una medesima disposizione di legge. Tuttavia il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 134, può ridurre, in misura non inferiore a un terzo la pena risultante dal concorso dei reati.

La disposizione del precedente capoverso non si applica, se il condannato sia dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale ovvero delinquente per tendenza.

Art. 80.

(Reati complessi).

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero per sé stessi reato.

Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati nell'articolo 77.

TITOLO QUARTO

DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO.

CAPO I.

Della imputabilità.

Art. 81.

(Capacità d'intendere e di volere).

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

È imputabile colui che ha la capacità d'intendere e di volere.

Art. 82.

(Determinazione in altri dello stato d'incapacità, allo scopo di far commettere un reato).

Se taluno cagioni in altri lo stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato o di preparargli una scusa, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde colui che ha cagionato lo stato d'incapacità; e la pena è aumentata.

Art. 83.

(Stato volontario o preordinato d'incapacità d'intendere o di volere).

La disposizione della prima parte dell'articolo 81 non si applica a colui che si sia messo, anche solo colposamente, in stato di incapacità d'intendere o di volere.

Se lo stato d'incapacità sia stato procurato al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

Art. 84.

(Vizio totale di mente).

Non è imputabile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità fisica o psichica, in tale stato di mente da escluderne la capacità di intendere o di volere.

Art. 85.

(Vizio parziale di mente).

Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità fisica o psichica, in tale stato di mente da scemarne grandemente la imputabilità, senza escluderla, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.

Art. 86.

(Stati emotivi o passionali).

Gli stati emotivi o passionali non escludono, nè diminuiscono la imputabilità a termini dei due articoli precedenti.

Art. 87.

*(Ubriachezza derivante da caso fortuito
o da forza maggiore).*

Non è imputabile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere o di volere a cagione di completa ubriachezza, derivante da caso fortuito o da forza maggiore.

Se la ubriachezza non era completa, ma era tuttavia tale da scemare grandemente l'imputabilità, senza escluderla, la pena è diminuita.

Art. 88.

(Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata).

L'ubriachezza non derivante da caso fortuito o da forza maggiore non esclude, nè diminuisce la imputabilità.

Se l'ubriachezza sia preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

Art. 89.

(Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti).

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche quando il fatto sia stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

Art. 90.

(Ubriachezza abituale).

Nel caso in cui il reato sia commesso in stato di ubriachezza, e questa sia abituale, la pena è aumentata.

Per gli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi sia dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato periodico e frequente di ubriachezza.

L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte del presente articolo si applica anche quando il reato sia commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi sia dedito all'uso di tali sostanze.

Art. 91.

(Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti).

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 84 e 85.

Art. 92.

(Sordomutismo).

Non è imputabile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere o di volere a cagione di sordomutismo.

Se la imputabilità era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.

Art. 93.

(Minore degli anni quattordici).

Non è imputabile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

Art. 94.

(Minore degli anni diciotto).

A colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni ma non ancora i diciotto, il giudice applica la pena o una misura di sicurezza, secondo che il minore sia o non imputabile.

Se il minore sia imputabile, la pena è diminuita a norma dell' articolo 66.

Quando la pena detentiva inflitta sia inferiore a cinque anni, o si tratti di pena pecuniaria, in niun caso la condanna ha per effetto le pene accessorie. Se si tratti di pena più grave, la condanna ha soltanto per effetto la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale.

CAPO II.

**Della recidiva, abitualità e professionalità
nel reato e della tendenza a delinquere.**

Art. 95

(Recidiva : condizioni : aumento di pena).

Chiunque, dopo essere stato condannato per un reato commette un altro reato, soggiace a un aumento della pena da infliggere per il nuovo reato fino alla metà.

La pena è aumentata fino a due terzi:

- 1° - se il nuovo reato sia della stessa indole;
- 2° - se il nuovo reato sia stato commesso non oltre cinque anni dalla precedente condanna;
- 3° - se il nuovo reato sia stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena è sempre di due terzi.

Se il recidivo commetta un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto nella prima parte del presente articolo, è sempre della metà, e, nei casi preveduti nei capoversi precedenti, è da due terzi al doppio.

Art. 96.

(Aggravamento facoltativo della pena).

In caso di recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni che non siano della stessa indole, il giudice ha facoltà di non applicare gli aggravamenti di pena stabiliti nell'articolo precedente.

Art. 97.

(Reati della stessa indole).

Per gli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti in disposizioni diverse del codice, ovvero in leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

Art. 98.

(Delinquente abituale).

È dichiarato delinquente abituale colui che, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura complessivamente superiore a cinque anni, per tre delitti, non colposi, della stessa indole, commessi entro un periodo di tempo inferiore a dieci anni, e non contestualmente, riporti altra condanna per un delitto, non colposo, che sia egualmente della stessa indole.

Nel termine di dieci anni indicato nella precedente disposizione non si computa il tempo in cui il condannato abbia scontato pene detentive, o sia stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.

Art. 99.

(Abitualità ritenuta dal giudice).

Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro colui che, dopo essere stato condannato per due delitti, non colposi, riporti altra condanna per delitto, non colposo, se il giudice, tenuto conto della natura dei reati, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 134, ritenga che il colpevole sia dedito al delitto.

Art. 100.

(Contravventore abituale).

Colui che, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporti condanna per altra contravvenzione, che sia ugualmente della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 134, ritenga che il colpevole sia dedito al reato.

Art. 101.

(Delinquente o contravventore professionale).

Chiunque, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporti condanna per altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, ovvero alla condotta e al genere di vita del colpevole o alle altre circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 134, debba ritenersi che viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Art. 102.

(Estinzione delle pene precedentemente inflitte).

Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tiene conto altresì delle condanne per le quali sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

Art. 103.

(Condanna per i vari reati con unica sentenza).

Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitudine o di professionalità nel reato si applicano anche nel caso in cui, per i vari reati, non sia pronunciata condanna con sentenze distinte.

Art. 104.

(Delinquente per tendenza).

Chiunque, ancorchè non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto, non colposo, che, di per sè, o unitamente ad alcuna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 134, riveli nel colpevole una istintiva tendenza a delinquere, è dichiarato delinquente per tendenza.

Se la pena da infliggere per il delitto commesso sia la reclusione superiore a quindici anni, è sostituito l'ergastolo. Le altre pene sono raddoppiate, esclusi gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva.

Art. 105.

(Delinquente per tendenza che commette altro delitto).

Qualora il delinquente per tendenza commetta un altro delitto, non colposo, la pena da infliggere per il nuovo delitto è sostituita o aumentata secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Non si fa luogo, tuttavia, all'applicazione della pena di morte a norma della prima parte dell'articolo 73, quando la pena dell'ergastolo sia inflitta soltanto per effetto della sostituzione stabilita nel precedente articolo.

Art. 106.

(Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere).

Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato ha per effetto l'applicazione di misure di sicurezza.

Nondimeno, se l'abitualità o la professionalità nel reato sia dichiarata dal giudice dopo la sentenza di condanna, rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di tendenza a delinquere non può farsi che con la sentenza di condanna, e produce, oltre i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, l'applicazione di misure di sicurezza.

CAPO III.

Del concorso di persone nel reato.

Art. 107.

(Pena per coloro che concorrono nel reato).

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salvo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 108.

(Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile).

Colui che ha determinato una persona non imputabile o non punibile a commettere un reato, risponde del reato da questa commesso; e la pena è aumentata.

Art. 109.

(Circostanze aggravanti).

La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

1° - per coloro che siano concorsi nel reato previo concerto;

2° - se il numero dei concorrenti sia di cinque o più, salvo che la legge disponga diversamente;

3° - per coloro che, anche fuori dei casi preveduti nei due numeri seguenti, abbiano promossa o organizzata la cooperazione nel reato, ovvero diretta l'attività dei concorrenti;

4° - per coloro che, nell'esercizio della loro autorità, direzione o vigilanza, abbiano determinato persone a esse soggette a commettere il reato;

5° - per coloro che, fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, abbiano determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto, o persona in stato d'infermità, deficienza o inferiorità psichica.

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1° a 4° del presente articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non sia imputabile o non sia punibile.

Art. 110.

(Circostanze attenuanti).

La pena può essere diminuita per coloro che siano stati determinati a concorrere nel reato nei casi indicati nei numeri 4° e 5° dell'articolo precedente.

Art. 111.

(Cooperazione avente minima importanza).

Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluno dei concorrenti abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato, può diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 109.

Art. 112.

(Cooperazione nel delitto colposo).

Nel delitto colposo, quando l'evento sia stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di esse soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

È applicabile la diminuzione di pena stabilita nella prima parte dell'articolo precedente.

Art. 113.

(Accordo per commettere un reato. Istigazione).

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione sia accolta, ma il reato non sia commesso.

Qualora la istigazione non sia accolta, e si tratti d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 114.

(Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti).

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento sia conseguenza, quantunque soltanto mediata, della sua azione o omissione.

Se il reato commesso sia più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a coloro che vollero il reato meno grave.

Art. 115.

(Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti).

Se, per condizioni o qualità personali del colpevole, o per rapporti fra il colpevole e l'offeso, muti il titolo del reato per taluno dei concorrenti, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo sia più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistano le condizioni, qualità o rapporti predetti, diminuire la pena.

Art. 116.

(Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti).

Le circostanze oggettive che aggravano o diminuiscono la pena, anche se non conosciute da tutti coloro che concorrono nel reato, sono valutate a carico o a favore di essi.

Le circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, per le quali sia aggravata la pena per taluno dei concorrenti, stanno a carico degli altri concorrenti, ancorchè non conosciute, quando abbiano servito ad agevolare l'esecuzione del reato.

Ogni altra circostanza che aggravi o diminuisca la pena è valutata soltanto riguardo alla persona cui si riferisce.

Art. 117.

(Valutazione delle circostanze di esclusione della pena).

Le circostanze soggettive, che escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato, hanno effetto soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.

Le circostanze oggettive, che escludono la pena, hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

CAPO IV.

Della persona offesa dal reato.

Art. 118.

(Consenso dell' offeso).

Oltre i casi, nei quali il dissenso della persona offesa è richiesto espressamente dalla legge penale, come elemento costitutivo di un determinato reato, la punibilità è esclusa dal consenso validamente manifestato dalla persona stessa, quando sia leso o posto in pericolo un diritto, del quale essa può legittimamente disporre.

Art. 119.

(Errore sulla persona dell'offeso).

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa o i rapporti fra offeso e colpevole.

Tale disposizione non si applica, se si tratti di circostanze aggravanti che riguardano l'età o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche della persona offesa.

Art. 120.

(Offesa di persona diversa da quella contro cui l'azione era diretta).

Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, sia offesa, oltre la persona contro cui l'azione era diretta, anche una persona diversa, il colpevole risponde dell'evento voluto, a titolo di delitto doloso consumato o tentato, e gli è posto a carico l'evento non voluto, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nondimeno, per l'evento non voluto, gli si applica soltanto il terzo della pena, che gli si sarebbe dovuta infliggere se l'evento fosse stato voluto, osservate le disposizioni dell'articolo precedente. Se la pena che si sarebbe dovuta infliggere sia la pena di morte o l'ergastolo, si applica la reclusione da otto a quindici anni.

Art. 121.

(Diritto di querela).

Ogni persona offesa da un reato, per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta, ha diritto di querela.

Per i minori di anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore, ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione, espressa o tacita, di volontà del minore o dell'inabilitato.

Art. 122.

(Diritto di querela esercitato da un curatore speciale).

Se la persona offesa sia minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non vi sia chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.

Art. 123.

(Querela di uno fra più offesi).

Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela sia proposta da una soltanto di esse.

Art. 124.

(Estensione della querela).

La querela si estende di diritto a tutti i colpevoli del reato.

Art. 125.

(Termine per proporre la querela. Rinuncia).

Salvo che la legge disponga diversamente, la persona che ha facoltà di esercitare il diritto di querela non può esercitarlo decorsi tre mesi dal giorno, in cui ebbe notizia del fatto che costituisce il reato, ma, in ogni caso, non oltre un anno dal giorno in cui il reato fu commesso.

Il diritto di querela non può essere esercitato da colui, al quale ne spetta l'esercizio, se egli vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato.

La rinuncia è tacita, allorchè colui, che ha facoltà di proporre querela, abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.

La rinuncia si estende di diritto a tutti i colpevoli del reato.

Art. 126.

(Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante).

La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore che abbia compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.

Art. 127.

(Estinzione del diritto di querela).

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.

Se la querela sia stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

Art. 128.

(Richiesta di procedimento per reati commessi a danno della pubblica amministrazione).

Nei reati per i quali non si può procedere se non a querela di parte, qualora il fatto sia commesso a danno di un'amministrazione dello Stato, alla querela è sostituita la richiesta dell'amministrazione interessata.

Art. 129.

(Richiesta di procedimento per offese al Re, al Reggente o a persone della famiglia Reale).

Salvo quanto è disposto nel titolo I del libro secondo del presente Codice, qualora la persona offesa da un delitto perseguibile a querela di parte sia il Re, o il Reggente, o la Regina o il Principe Ereditario o altra persona della Famiglia Reale, si procede dietro richiesta del Ministro della Giustizia.

Art. 130.

(Termine per la richiesta di procedimento).

Nei reati per i quali non si possa procedere senza una richiesta dell'Autorità o della persona offesa, la richiesta non può farsi quando siano decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorità, o la persona offesa, abbia avuto notizia del fatto che costituisce il reato, ma, in ogni caso, non oltre un anno dal giorno in cui il reato fu commesso.

Quando si tratti di reato commesso all'estero e il colpevole sia ivi giudicato, il termine decorre dalla data della comunicazione della sentenza straniera al Governo italiano.

Art. 131.

(Irrevocabilità della richiesta).

La richiesta dell'Autorità o della persona offesa dal reato è irrevocabile.

Art. 132.

(Reato complesso. Perseguibilità di ufficio).

Nei casi preveduti nell'articolo 80, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si debba procedere di ufficio.

TITOLO QUINTO.

DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE PENE.

CAPO I.

Della modificazione e applicazione della pena.

Art. 133.

(Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena : limiti).

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente. Egli non può usare del suo potere discrezionale per uno scopo diverso da quello per cui gli è dalla legge conferito; e deve indicare i motivi che giustificano l'uso da lui fatto di tale potere.

La legge determina i casi nei quali è consentito al giudice di scegliere fra più pene alternativamente da essa comminate, o di aggiungere una ad altra pena, o di sostituire una pena a un'altra, o di aumentare o diminuire la pena, o di astenersi dal giudizio o dalla condanna, o di sospendere l'esecuzione della pena.

Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvo i casi espressamente determinati dalla legge.

Art. 134.

(Gravità del reato : valutazione agli effetti della pena).

Nell'esercizio delle facoltà indicate nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato.

La gravità del reato si determina secondo la gravità del danno sociale e del pericolo sociale da esso cagionato, desunta :

1° - dalla natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell'azione ;

2° - dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ;

3° - dalla intensità del dolo o dal grado della colpa

Il giudice deve tener conto altresì della malvagità e della pericolosità del colpevole, desunte, oltre che dalla gravità del reato :

1° - dai motivi a delinquere ;

2° - dal carattere e, in genere, dalla personalità del reo ;

3° - dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del colpevole antecedente al reato ;

4° - dalla condotta contemporanea o susseguente al reato ;

5° - dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Art. 135.

(Computo delle pene).

Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.

Art. 136.

(Ragguaglio fra pene diverse).

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si debba eseguire un ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie, un giorno di reclusione o di arresto si computa per lire trenta di pena pecuniaria, e non si tien conto delle frazioni di lire trenta.

Nel caso di conversione di una pena pecuniaria in pena detentiva, può essere oltrepassato il limite minimo stabilito dalla legge per la pena detentiva.

Art. 137.

(Carcerazione preventiva).

La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile può essere detratta dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva.

Se sia inflitta soltanto la multa o l'ammenda, la detrazione della carcerazione preventiva è obbligatoria.

Per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza condannati alla reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria la carcerazione preventiva non si detrae dalla durata della pena.

Quando si faccia luogo alla detrazione, due giorni di carcerazione preventiva si computano per un giorno di pena detentiva. La carcerazione preventiva è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione o arresto.

Art. 138.

(Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero).

Quando per un reato commesso all'estero il giudizio sia rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi sia stata all'estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 139.

(Computo delle pene accessorie).

Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misure di sicurezza detentive, nè del tempo in cui egli si sottragga volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Art. 140.

(Sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici o di una professione o arte).

Durante la istruzione o il giudizio, il giudice può ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici, o di taluni fra essi, ovvero dall'esercizio di una professione o arte, o della patria potestà o dell'autorità maritale, quando, avuto riguardo alla specie o alla gravità del reato, ritenga che possa essere inflitta condanna, da cui derivi la interdizione dai pubblici uffici, ovvero la interdizione o la sospensione dall'esercizio di una professione o arte, ovvero la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale.

Il tempo della sospensione provvisoria non è computato nella durata della pena accessoria.

CAPO II.

Della esecuzione della pena.

Art. 141.

(Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali).

La esecuzione delle pene detentive per delitti ha luogo in stabilimenti speciali per ciascuna delle seguenti categorie di condannati:

- 1° - delinquenti abituali o professionali o per tendenza;
- 2° - condannati a pena diminuita per grave infermità psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti; ubriachi abituali e persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti.

Negli stabilimenti indicati al numero 2°, i condannati sono sottoposti, ove occorra, anche a regime di cura.

Se concorrano in uno stesso condannato condizioni personali diverse, il giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba aver luogo l'esecuzione. La decisione può essere modificata durante l'esecuzione della pena.

La pena dell'arresto è eseguita, rispetto alle suindicate categorie di condannati e ai contravventori abituali o professionali, in sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione della pena suddetta.

Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini.

Art. 142.

(Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori).

I minori scontano, fino al compimento degli anni diciotto le pene detentive in stabilimenti distinti da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni distinte di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, un'istruzione diretta in prevalenza alla rieducazione morale.

Possono essere ammessi ai lavori all'aperto anche prima del termine stabilito nel penultimo capoverso dell'articolo 21.

Essi sono assegnati a stabilimenti speciali nei casi indicati nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente.

Quando abbiano compiuti gli anni diciotto, e la pena da scontare sia superiore a due anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti.

Art. 143

(Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari).

In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva, e della indole del reato.

Art. 144.

(Vigilanza sulla esecuzione delle pene).

La esecuzione della pena detentiva è vigilata dal giudice, il quale delibera circa le modalità dell'isolamento diurno l'ammissione al lavoro all'aperto, l'assegnazione dei condannati a stabilimenti di pena secondo le norme degli articoli precedenti; e dà parere sull'ammissione a liberazione condizionale.

Art. 145.

(Lavoro e remunerazione dei condannati).

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati obbligati al lavoro è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.

Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

1° - le somme dovute a titolo di risarcimento del danno ;

2° - le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;

3° - le somme dovute a titolo di pene pecuniarie e di rimborso delle spese del procedimento.

In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un quarto della remunerazione, a titolo di peculio per risparmio.

Art. 146.

(Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena).

La esecuzione di una pena che non sia pecuniaria, è differita :

1° - se debba aver luogo contro donna incinta ;

2° - se debba aver luogo contro donna che abbia partorito da meno di sei mesi ;

3° - se sia presentata domanda di grazia, e si tratti di condanna alla pena di morte.

Nel caso preveduto nel numero 2° il provvedimento è revocato, se il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

Art. 147.

(Rinvio facoltativo della esecuzione della pena).

L'esecuzione di una pena può essere differita :

1° - se sia presentata domanda di grazia, e la esecuzione della pena non debba esser differita a norma dell'articolo precedente;

2° - se una pena restrittiva della libertà personale debba essere eseguita contro persona che risulti in condizioni di grave infermità fisica.

Nel caso indicato nel numero 1^o la esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia sia successivamente rinnovata.

Art. 148.

(Infermità psichica sopravvenuta al condannato).

Se prima della esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, o durante l'esecuzione, sopravvenga al condannato una infermità psichica tale da impedire l'esecuzione medesima, il giudice ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario. Il giudice, tuttavia, può disporre che il condannato sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale o di delinquente per tendenza.

In ogni altro caso di infermità psichica sopravvenuta, il giudice può disporre che l'esecuzione della pena sia sospesa e che il condannato sia ricoverato in una casa di cura e di custodia.

La disposizione della prima parte del presente articolo si applica anche nel caso di infermità psichica sopravvenuta alla condanna alla pena di morte.

Il provvedimento di ricovero è revocato dal giudice, e il condannato è sottoposto alla esecuzione della pena, quando siano venute meno le ragioni che determinarono il provvedimento suddetto.

Art. 149.

(Consiglio di patronato e Cassa delle Ammende).

Presso ciascun Tribunale è costituito un Consiglio di patronato, al quale sono conferite le attribuzioni seguenti:

1° - provvedere alla sorveglianza di coloro che sono in stato di libertà vigilata;

2° - prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorra, nel trovare stabile lavoro;

3° - prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, anche con sussidi in denaro.

Alle spese necessarie per l'opera di assistenza e di vigilanza dei Consigli di patronato provvede la Cassa delle ammende, costituita con personalità giuridica presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO SESTO

DELL'ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA.

CAPO I.

Della estinzione del reato.

Art. 150.

(Morte del reo prima della condanna).

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.

Art. 151.

(Amnistia).

L'amnistia estingue il reato, e, se vi sia stata condanna fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel caso di concorso di reati, l'amnistia si applica singolarmente ai reati per i quali è concessuta.

La estinzione del reato per effetto di amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o a obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

Art. 152.

(Remissione della querela).

Nei delitti per i quali non si può procedere che in seguito alla querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. È tacita, quando il querelante abbia compiuto fatti incompatibili con la querela proposta.

La remissione non può intervenire se non prima della condanna, salvo i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia all'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno.

Art. 153.

(Esercizio del diritto di remissione. Incapaci).

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal rappresentante.

I minori che abbiano compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione anche quando la querela sia stata proposta dal rappresentante; ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione del rappresentante.

Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto se questi manifesti volontà contraria.

Le disposizioni dei precedenti capoversi si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunga gli anni quattordici, dopo che sia stata proposta la querela.

Art. 154.

(Più querelanti : remissione di un solo).

Se la querela sia stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non intervenga la remissione di tutti i querelanti.

Se tra più persone offese da un reato alcuna soltanto abbia proposto querela, la remissione, che questa abbia fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.

Art. 155

(Accettazione della remissione).

La remissione non produce effetto, se il querelato l'abbia espressamente o tacitamente riusata. La riusa è tacita, quando il querelato abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra più colpevoli di un reato si estende a tutti, ma non produce effetto per coloro che l'abbiano riusata.

Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'articolo 153.

Se il querelato sia minore degli anni quattordici o infermo di mente, e non vi sia chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi la eserciti si trovi con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.

Art. 156.

(Estinzione del diritto di remissione).

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.

Art. 157.

(Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).

La prescrizione estingue il reato, purchè il tempo necessario a prescrivere sia decorso prima della chiusura della istruzione, ovvero prima del decreto di condanna.

Il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena restrittiva della libertà personale stabilita dalla legge per il reato, ma in niun caso può essere inferiore a cinque anni per i delitti e a due per le contravvenzioni.

Il tempo necessario a prescrivere per i reati punibili con pena pecuniaria si determina avendo riguardo al massimo della pena medesima, convertito in pena detentiva: osservati, anche in tal caso, i limiti indicati nel capoverso precedente.

Per determinare la pena stabilita dalla legge per il reato, si tiene conto, secondo i casi, anche dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti, si applicano, anche a tale effetto, le disposizioni dell'articolo 71.

I reati, per i quali la legge stabilisce congiuntamente una pena detentiva e una pena pecuniaria, si prescrivono col decorso di un tempo pari alla durata complessiva delle pene.

Art. 158.

(Decorrenza del termine della prescrizione).

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione, per il reato tentato, dal giorno in cui sia cessata l'attività del colpevole, per il reato permanente, dal giorno in cui sia cessata la permanenza.

Nei reati, per i quali non si possa procedere che in seguito a querela o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui sia proposta la querela o sia fatta la richiesta. In ogni altro caso in cui la legge faccia dipendere l'esistenza del reato o la sua punibilità dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre parimenti dal giorno in cui la condizione si è verificata.

Art. 159.

(Sospensione del procedimento e del corso della prescrizione).

Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale sia imposta da una particolare disposizione di legge.

Art. 160.

(Cessazione della causa di sospensione).

Nei casi preveduti nell'articolo precedente, la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui sia cessata la causa di sospensione.

Art. 161.

(Interruzione del corso della prescrizione).

Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto del procedimento.

La prescrizione interrotta comincia a decorrere nuovamente dal giorno della interruzione. Se più siano gli atti del procedimento, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi ma il tempo a prescrivere in nessun caso può superare il doppio del termine stabilito dalla legge per la prescrizione del reato, da computarsi, quanto alla decorrenza, a norma dell'articolo 158.

Art. 162.

(Effetto della sospensione e della interruzione).

La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

Quando per più reati si proceda congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri.

Art. 163.

(Oblazione nelle contravvenzioni previste dal codice penale).

Nelle contravvenzioni per le quali il presente codice stabilisce la sola pena dell'ammenda, non superiore a lire tremila, il contravventore è ammesso a pagare, prima della pronuncia del decreto penale, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

Art. 164.

(Oblazione nelle contravvenzioni previste da leggi speciali).

Nelle contravvenzioni per le quali le leggi speciali stabiliscono la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare alla pubblica amministrazione, prima del procedimento penale, una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa.

Il pagamento deve essere eseguito entro il termine di un mese dalla notificazione, fatta al contravventore dalla pubblica amministrazione, del processo verbale di accertamento della contravvenzione.

Il processo verbale deve essere notificato entro il mese dalla data di esso.

Il pagamento estingue il reato.

Art. 165

(Sospensione condizionale della pena).

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a un anno, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta a pena restrittiva della libertà e convertita a norma di legge, limiterebbe la libertà personale per la durata suddetta, il giudice, purchè l'imputato non sia contumace o volontariamente assente, può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni, se la condanna sia per delitto, e di due anni, se la condanna sia per contravvenzione.

Se il reato sia stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata, quando si debba infliggere una pena restrittiva della libertà personale non superiore a diciotto mesi, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà per un tempo nel complesso non superiore a diciotto mesi.

Art. 166.

*(Limiti entro i quali è ammessa
la sospensione condizionale della pena).*

La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 134, il giudice presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a colui che abbia riportata precedente condanna per delitto, anche se sia intervenuta riabilitazione, nè ai delinquenti o contravventori abituali o professionali e ai delinquenti per tendenza.

La sospensione condizionale della pena non è consentita allorchè alla pena inflitta debba essere aggiunta una misura di sicurezza, tranne che si tratti di condannato a pena diminuita per infermità psichica o per sordomutismo o per età minore degli anni diciotto. In tali casi, la misura di sicurezza è immediatamente eseguita.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta.

Art. 167.

(Obblighi del condannato).

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno.

Il giudice, nella sentenza, stabilisce il termine, entro cui gli obblighi debbano essere adempiuti.

Può, inoltre, essere imposto al condannato taluno degli obblighi speciali indicati nell'articolo 230.

Art. 168.

(Estinzione del reato o revoca della sospensione).

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commetta un altro delitto, ovvero altra contravvenzione della stessa indole, e adempia gli obblighi impostigli, il reato è estinto, e non si fa luogo alla esecuzione della pena, nè al pagamento delle spese processuali.

In caso diverso, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto, e la pena deve essere eseguita.

La sospensione è altresì revocata di diritto, se il condannato, durante o dopo i termini suddetti, riporti altra condanna per un delitto anteriormente commesso. Qualora egli riporti condanna per una contravvenzione della stessa indole, il giudice, tenuto conto della indole e della gravità di essa, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

Art. 169.

(Effetti della sospensione riguardo alle pene accessorie).

La sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Le pene accessorie cessano quando, in conformità dello articolo precedente, non abbia luogo l'esecuzione della pena principale.

Art. 170.

*(Perdono giudiziale
per i minori degli anni diciotto).*

Se per il reato commesso dal minore degli anni diciotto la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non superiore a sei mesi, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 134, presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda a giudizio, il giudice può nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le precedenti disposizioni non si applicano nei casi preveduti nel primo capoverso dell'articolo 166.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta.

Art. 171.

*(Estinzione di un reato che sia presupposto o circostanza
aggravante di altro reato).*

Quando un reato sia presupposto di altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

Nei casi preveduti nell'articolo 80, la causa estintiva di un reato, che sia elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.

L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.

CAPO II.

Della estinzione della pena.

Art. 172.

(Morte del reo dopo la condanna).

La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.

Art. 173.

(Estinzione della pena per decorso del tempo).

La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. I termine decorre dal giorno, in cui la condanna sia divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui sia interrotta, in qualsiasi modo, la esecuzione già iniziata della pena.

La pena della multa si estingue nel termine indicato nella disposizione precedente, computato sulla pena detentiva che si sarebbe dovuto applicare in caso di conversione della pena pecuniaria a norma dell'articolo 22.

Tali disposizioni non si applicano se si tratti di condannato recidivo o di delinquente abituale, professionale o per tendenza, o se il condannato, nel termine suddetto, abbia commesso un nuovo delitto; ovvero se, nello stesso termine, non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di essersi trovato nella impossibilità di adempierle.

La sentenza che dichiara la estinzione della pena è revocata di diritto, se il condannato, nel termine di cinque anni, commetta un delitto non colposo, per cui sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, o altra pena più grave.

Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni, a decorrere dal giorno indicato nella prima parte del presente articolo. Tale termine è raddoppiato nei casi preveduti nel secondo capoverso.

Art. 174.

(Indulto e grazia).

L'indulto o la grazia condona in tutto o in parte la pena inflitta, o la commuta in altra specie di pena stabilita dalla legge; ma non estingue le pene accessorie, nè ogni altro effetto penale della condanna.

Nel caso di concorso di reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.

Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151.

Art. 175.

(Non menzione della condanna nel certificato del casellario).

Se, con una prima condanna, sia inflitta una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila, ovvero una pena detentiva per durata non superiore a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria non eccedente la misura anzidetta, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 134, può ordinare, nella sentenza, che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di elettorato politico o amministrativo.

Se il condannato, successivamente, commetta un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano, se l'imputato sia stato contumace o volontariamente assente, ovvero quando alla condanna conseguano pene accessorie.

Art. 176

(Liberazione condizionale).

Il condannato a pena detentiva per un tempo superiore a cinque anni, il quale abbia scontata metà della pena, o almeno tre quarti della pena se sia recidivo, e abbia dato prove costanti di buona condotta, può essere ammesso a liberazione condizionale, se il rimanente della pena non superi i cinque anni.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

La liberazione condizionale non è consentita, se, dopo la pena, il condannato debba essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva.

Art. 177.

*(Revoca della liberazione condizionale
o estinzione della pena).*

La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisca agli obblighi inerenti alla misura di sicurezza ordinata dal giudice. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena, e il condannato non può essere riammesso a liberazione condizionale.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca della liberazione condizionale, la pena rimane estinta.

Art 178.

(Riabilitazione)

La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, che abbiano carattere perpetuo, salvo che la legge disponga diversamente.

La riabilitazione non può essere concessa più di una volta.

Art. 179.

(Riacquisto della cittadinanza).

La riabilitazione restituisce il condannato nella capacità di riacquistare la cittadinanza perduta per effetto di condanna penale ; ma la cittadinanza non è riacquistata se non per decreto reale.

Art. 180.

(Casi nei quali la riabilitazione non è consentita).

La riabilitazione non può essere concessa:

1° - se il condannato abbia commesso, nei dieci anni anteriori alla condanna, o successivamente, un delitto doloso, o altro delitto colposo, quando per questo la condanna abbia avuto come effetto una pena accessoria;

2° - se non siano decorsi dieci anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta;

3° - se sia in corso di esecuzione altra pena accessoria, perpetua o temporanea;

4° - se, in caso di sottoposizione a misura di sicurezza, tale provvedimento non sia stato revocato;

5° - se il condannato non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di adempierle;

6° - se il condannato non abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Art. 181.

(Revoca della sentenza di riabilitazione).

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto, se la persona riabilitata commetta entro cinque anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, o altra pena più grave.

Art. 182.

(Riabilitazione agli effetti del casellario giudiziale).

Fuori dei casi preveduti nell'articolo 178, il giudice, per ogni altra condanna, può ordinare che di essa non sia fatta più menzione nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di elettorato politico o amministrativo. Si osservano, anche in tal caso, le disposizioni dei due articoli precedenti.

Per la non menzione della condanna per contravvenzione, i termini indicati negli articoli suddetti sono ridotti della metà.

Art. 183.

(Riabilitazione nel caso di condanna all'estero).

Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna riconosciute a norma dell'articolo 11.

CAPO III.

Disposizioni comuni.

Art. 184.

(Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena)

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.

Art. 185.

(Concorso di cause estintive).

Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.

Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se intervenuta successivamente.

Quando intervengano in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti, che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

Se più cause intervengano contemporaneamente, la causa più favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.

Art. 186.

(Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati).

Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte o dell'ergastolo sia estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato abbia già interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell'articolo 73, la pena per il reato concorrente è ridotta di un terzo.

Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non debba essere in tutto scontata la pena detentiva temporanea inflitta per il reato concorrente al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno stabilito nel capoverso dell'articolo 73. Se la pena detentiva non debba essere in parte scontata, il periodo dell'isolamento diurno stabilito in detto articolo può essere ridotto fino a sei mesi.

TITOLO VII.

DELLE SANZIONI CIVILI E DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA.

CAPO I

Delle sanzioni civili.

Art. 187.

(Restituzioni e risarcimento del danno).

Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili.

Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

Art. 188.

(Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna).

Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, quando la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

Art. 189.

(Obbligazione indivisibile e obbligazione solidale)

L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale

Art. 190.

(Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso).

Il condannato è obbligato personalmente a rimborsare l'erario dello Stato delle spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri a norma delle leggi civili.

Tale obbligazione non si trasmette agli eredi del condannato

Art. 191.

(Ipoteca legale ; sequestro).

Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia delle spese del procedimento, di quelle relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena e di ogni altra somma dovuta all'erario non a titolo di pena. Tale ipoteca garantisce altresì le somme dovute per la cura della parte lesa e ogni altra somma dovuta a titolo di risarcimento di danni, le spese e gli onorari della difesa del condannato.

La ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati ad iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, ancorchè non divenuta irrevocabile.

Se vi sia fondata ragione di temere che manchino, o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato preferisca versare cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Art. 192.

(Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile).

Le disposizioni contenute nel precedente articolo si applicano anche contro la persona civilmente responsabile, quando per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato, e quando, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 193.

(Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro).

Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati, a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente:

1° - le spese per la cura della parte lesa, comprese quelle degli alimenti somministrati da un pubblico istituto sanitario, durante l'infermità;

2° - le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali alla parte lesa, purchè siano richieste entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile, ovvero, entro tale termine, ne sia domandata la liquidazione;

3° - le spese e gli onorari per la difesa;

4° - le spese del procedimento;

5° - le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non abbia ancora avuto luogo, interamente o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle dette spese.

Art. 194.

(Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato).

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto allo Stato e alla parte danneggiata, per i crediti indicati nell'articolo 191.

Art. 195.

(Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato).

Gli atti a titolo oneroso, compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode dello Stato e della parte danneggiata, rispetto ai crediti indicati nell'articolo 191.

Nondimeno, l'altro contraente può provare che, al momento dell'atto, ignorava di contrattare con persona che avesse commesso un reato

Art. 196.

(Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato).

Gli atti sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti dello Stato o della parte danneggiata indicati nell'articolo 191, se si provi che furono compiuti in frode.

Per la revoca dell'atto a titolo oneroso, è necessaria anche la prova della mala fede dell'altro contraente.

Art. 197.

(Obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente).

Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita della autorità, o incaricata della direzione o vigilanza è obbligata al pagamento, in caso d'insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratti di contravvenzione a disposizioni che essa era tenuta a far osservare, e per la quale essa non debba rispondere penalmente.

Qualora anche la persona preposta risulti insolubile, si applicano al condannato le disposizioni dei capoversi secondo e terzo dell'articolo 24.

Art. 198.

(Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende).

Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le Province e i Comuni, qualora sia pronunciata condanna per contravvenzione contro chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di contravvenzione che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, sono obbligati al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta, in caso d'insolvibilità del condannato.

Se tale obbligazione non possa essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dei capoversi secondo e terzo dell'articolo 24.

Art. 199.

*(Effetti dell'estinzione del reato o della pena
sulle obbligazioni civili).*

La estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

CAPO II.

Delle misure amministrative di sicurezza.

Sezione 1^a.

Disposizioni generali e comuni.

Art. 200.

(Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge).

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge, e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

Art. 201.

(Legge applicabile riguardo alle misure di sicurezza).

Per le misure di sicurezza si ha riguardo alla legge in vigore al tempo della loro esecuzione.

Le misure di sicurezza si applicano a tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovino nel territorio dello Stato.

Art. 202.

(Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero)

Quando, per un fatto commesso all'estero, si proceda o si rinnovi il giudizio nello Stato, è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.

In ogni altro caso, se il procedimento sia seguito all'estero, e la persona prosciolta o condannata si trovi nel territorio dello Stato, il giudice, previo giudizio di riconoscimento della sentenza straniera, a norma dell'articolo 11, applica le misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana.

Art. 203.

(Applicabilità delle misure di sicurezza : condizioni).

Le misure di sicurezza non possono essere applicate se non alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, ancorchè esse non siano imputabili o non siano punibili.

La legge determina gli altri casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza.

Art. 204.

(Pericolosità sociale).

Le misure di sicurezza sono ordinate previo accertamento della pericolosità di colui che ha commesso il fatto, salvo i casi nei quali tale pericolosità sia dalla legge presunta.

È socialmente pericolosa la persona che ha commesso il fatto, quando sia da temere che possa commettere nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La pericolosità sociale si desume dall'indole e gravità del fatto commesso e dalle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 134.

Art. 205.

(Provvedimento del giudice).

Le misure di sicurezza sono in ogni caso ordinate dal giudice.

Quando non siano ordinate nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento, possono essere ordinate con provvedimento successivo.

Nei casi determinati dalla legge, il giudice può applicare una misura di sicurezza anche prima della sentenza di condanna o di proscioglimento.

Il giudice ha altresì facoltà di sostituire una misura di sicurezza detentiva ad altra non detentiva, avuto riguardo agli accertamenti sulla pericolosità del condannato compiuti durante l'esecuzione della pena.

Nell'applicazione delle misure di sicurezza si osserva, quanto all'uso del potere discrezionale del giudice, la disposizione della prima parte dell'articolo 133.

Art. 206.

*(Durata indeterminata delle misure di sicurezza.
Riesame della pericolosità).*

Le misure di sicurezza sono applicate a tempo indeterminato, in relazione alla durata della pericolosità delle persone ad esse sottoposte.

Nell'ordinare la misura di sicurezza, o successivamente, il giudice stabilisce un termine non inferiore alla durata minima di essa, decorso il quale egli procede a un riesame dello stato di pericolosità.

Qualora lo stato di pericolosità perduri, è dal giudice fissato un nuovo termine per un esame ulteriore.

Nondimeno, salva la osservanza del limite minimo determinato dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice, quando abbia ragione di ritenere che la pericolosità sia cessata, può in ogni tempo procedere a nuovi accertamenti.

Art. 207.

(Revoca della misura di sicurezza).

La misura di sicurezza è revocata, se, dagli accertamenti eseguiti dal giudice a norma dell'articolo precedente, risulti che la persona che vi è sottoposta non è più socialmente pericolosa.

Tuttavia, la misura di sicurezza è nuovamente ordinata, quando accertamenti posteriori alla revoca facciano ritenere che la pericolosità non sia cessata.

Si applicano, anche in tal caso, le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'articolo precedente, salvo per quanto riguarda la durata minima della misura di sicurezza.

Art. 208.

(Esecuzione delle misure di sicurezza aggiunte a pene).

Le misure di sicurezza, aggiunte a una pena detentiva, sono eseguite dopo che la pena sia stata scontata.

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile.

Il giudice può, tuttavia, ordinare che la persona condannata o prosciolta non detenuta sia provvisoriamente posta in libertà vigilata, anche prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile.

Se si tratti d'infermo di mente o di minore o di ubriaco abituale o di persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, ovvero di persona in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, il giudice può, anche durante l'istruzione o il giudizio, ordinare il ricovero provvisorio dell'imputato in una casa di cura o di custodia, ovvero in un riformatorio giudiziario, o in una colonia agricola o casa di lavoro.

Il tempo della applicazione preventiva della misura di sicurezza non si computa, in tali casi, nella durata minima di essa.

La esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime,

Art. 209.

(Sospensione della esecuzione di una misura di sicurezza nel caso di condanna a pena detentiva).

Se durante la esecuzione di una misura di sicurezza, applicata a persona imputabile, questa debba scontare una pena detentiva, la esecuzione della misura di sicurezza è sospesa, e riprende il suo corso dopo la esecuzione della pena, salva l'applicazione delle disposizioni contenute nei capoversi dell'articolo 211, nel caso in cui anche a tale pena sia aggiunta una misura di sicurezza.

Art. 210.

(Riesame della pericolosità, nel caso di misure di sicurezza non eseguite).

La esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, è sempre subordinata a un riesame della pericolosità sociale, se, dalla data del provvedimento con cui furono applicate, siano decorsi dieci anni, nei casi preveduti nel primo capoverso dell'articolo 220 e nel secondo capoverso dell'articolo 223, ovvero cinque anni in ogni altro caso.

Art. 211.

(Persona giudicata per più fatti).

Quando una persona abbia commesso, anche in tempi diversi, più fatti che possano o debbano dare luogo all'applicazione di più misure di sicurezza, il giudice procede, nei casi stabiliti dalla legge, a unico accertamento di pericolosità e all'applicazione di unica misura di sicurezza.

Se un fatto, pel quale si possa o si debba applicare una misura di sicurezza personale, sia commesso o venga accertato dopo che sia già stata ordinata una misura di sicurezza personale diversa, il giudice, quando ne sia il caso, revoca tale misura di sicurezza, e applica quella che corrisponde al nuovo accertamento di pericolosità.

Tuttavia, nei casi preveduti nelle disposizioni precedenti, il giudice può, durante la esecuzione della misura di sicurezza, sostituirla con altra, avuto riguardo agli ulteriori accertamenti di pericolosità.

Art. 212.

(Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro).

Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.

Le donne sono ricoverate in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini.

Le persone valide sono obbligate al lavoro.

In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose e, in genere, alla pericolosità delle persone ricoverate.

L'autorità preposta allo stabilimento delibera periodicamente intorno alle modificazioni che possano occorrere in tale regime.

Si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 145 e 190 riguardo alle spese per il mantenimento delle persone ricoverate, alla remunerazione per il lavoro e alla ripartizione di essa. Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari, si osservano le disposizioni relative al rimborso delle spese di ospedalità.

Art. 213.

(Inosservanza delle misure di sicurezza detentive).

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva o a espulsione temporanea dal territorio dello Stato si sottragga volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno, in cui a questa è data nuovamente esecuzione.

Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura o di custodia.

Art. 214.

(Effetti della estinzione del reato o della pena).

La estinzione del reato non impedisce l'accertamento del fatto e della pericolosità per l'applicazione delle misure di sicurezza, nè l'esecuzione delle misure di sicurezza ordinate prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile. Nel caso di amnistia, tale disposizione si applica, quando il decreto di amnistia non stabilisca diversamente.

La estinzione della pena non impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, nè fa cessare la esecuzione di quelle che siano state già ordinate dal giudice.

Se, per effetto di amnistia, indulto o grazia, non debba essere eseguita la pena di morte, ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, è sempre ordinata la libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Se si tratti di delinquente abituale, professionale o per tendenza, è ordinata l'assegnazione del condannato a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

Art. 215.

(Estinzione del reato per prescrizione : effetti riguardo alle misure di sicurezza).

Nel caso di estinzione del reato per effetto di prescrizione, l'applicazione di una misura di sicurezza è sempre subordinata ad accertamento della pericolosità; e il giudice può sostituire alla misura di sicurezza stabilita dalla legge altra meno grave.

Sezione 2^a

Disposizioni speciali.

§ 1°

Delle misure di sicurezza personali.

Art. 216.

(Specie).

Le misure di sicurezza personali si distinguono in *detentive* e *non detentive*.

Sono misure di sicurezza detentive:

1° - l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro;

2° - il ricovero in una casa di cura e di custodia;

3° - il ricovero in un manicomio giudiziario;

4° - il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:

1° - la libertà vigilata;

2° - il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie;

3° - il divieto i frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

4° - la chiusura di un pubblico esercizio;

5 - l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Art. 217.

(Assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro).

Sono assegnati a una colonia agricola o a una casa di lavoro :

1° - coloro che siano dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

2° - i condannati per i quali il giudice, avuto riguardo agli accertamenti compiuti durante l'esecuzione della pena, ritenga di dover sostituire una misura detentiva ad altra non detentiva;

3° - i condannati in stato di libertà vigilata, i quali commettano un delitto doloso, ovvero trasgrediscano agli obblighi loro imposti, salvo quanto è prescritto nell'articolo 233;

4° - le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 231, quando la legge stabilisca una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, qualora non ritenga di ordinare, in loro vece, la libertà vigilata.

Art. 218.

(Durata minima).

L'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro ha una durata minima di tre anni per i delinquenti abituali, di quattro anni per i delinquenti professionali, e di cinque anni per i delinquenti per tendenza.

In ogni altro caso, la durata minima è di due anni.

Art. 219.

(Esecuzione).

Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e i delinquenti per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.

Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba avere esecuzione in una colonia agricola ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona, cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione.

Art. 220.

(Assegnazione a una casa di cura e di custodia).

Alla pena per delitto non colposo, diminuita a cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero a cagione di sordomutismo, è aggiunto l'ordine di ricovero del condannato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena inflitta superi un anno di reclusione

Se per il delitto commesso sia stabilita dalla legge la pena di morte, o dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, o superiore nel massimo a dieci, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a cinque anni.

Se si tratti di delitto colposo, o di altro delitto che importi soltanto una pena pecuniaria, o se si tratti di contravvenzione, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato in seguito ad accertamento della pericolosità, per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire la libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, quando si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.

Quando debba essere ordinato il ricovero in una casa di cura o di custodia, non si fa luogo all'applicazione di ogni altra misura di sicurezza detentiva.

Art. 221.

(Esecuzione dell'ordine di ricovero).

L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia estinta.

Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto alla esecuzione della pena.

Art. 222.

(Ubriachi abituali).

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia i condannati per delitti commessi in stato di ubriachezza, ove questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti.

Se si tratti di condannati per contravvenzione, si applica la stessa misura di sicurezza, salvo che il giudice ritenga di ordinare una misura di sicurezza non detentiva.

In caso di inosservanza degli obblighi inerenti alla misura di sicurezza non detentiva, il giudice ordina il ricovero in una casa di cura e di custodia.

In ogni caso il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.

Art. 223.

(Ricovero in un manicomio giudiziario).

Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a tre anni, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti, per i quali la legge stabilisca la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni.

In tali casi il giudice, accertata la pericolosità della persona prosciolta, ne dispone il ricovero in una sezione speciale dei manicomi comuni.

Quando debba essere ordinato il ricovero nel manicomio giudiziario, la durata minima di esso è di dieci anni, se per il fatto commesso, la legge stabilisca la pena di morte, o l'ergastolo, ovvero la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a cinque anni o superiore nel massimo a dieci.

Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, la esecuzione di questa è sospesa fino a che perduri il ricovero nel manicomio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici che, trovandosi in alcuna delle condizioni ivi indicate, commettano un fatto preveduto dalla legge come reato.

Art. 224.

(Casi nei quali non è ammessa la presunzione di pericolosità).

Nei casi preveduti negli articoli 220, 222 e 223, se la con anna o il proscioglimento sia pronunciato dopo che siano decorsi dieci anni dal giorno in cui il fatto fu commesso, la misura di sicurezza non può essere ordinata se non previo accertamento della pericolosità.

La durata minima di essa può essere abbreviata.

Art. 225.

(Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario).

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.

Se tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, a essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

Art. 226.

(Minore non imputabile).

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e dell'ambiente di famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

Se, per il delitto, la legge stabilisca la pena di morte, o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre

anni, e non si tratti di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a cinque anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto, preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 94.

Art. 227.

(Minore imputabile).

Quando il minore che abbia compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo la esecuzione della pena, egli sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente.

E' sempre applicata una delle dette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata in luogo della pena, per difetto d'imputabilità.

Art. 228

*(Minore delinquente professionale, abituale,
o per tendenza).*

Il ricovero nel riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza; e non può avere durata inferiore a tre anni. Quando egli raggiunga gli anni ventuno, il giudice ne ordina l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero nel riformatorio giudiziario.

Art. 229.

(Riformatori speciali).

Quando la legge stabilisca che il ricovero nel riformatorio giudiziario sia ordinato senza che debba precedere l'accertamento della pericolosità del minore, questi è assegnato a uno stabilimento speciale o a una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.

Art. 230.

(Libertà vigilata).

La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata al Consiglio di patronato, ed è esercitata sotto la direzione del giudice. Il Consiglio di patronato può esercitare la vigilanza anche a mezzo dell'Autorità di pubblica sicurezza, stabilendone le modalità.

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte prescrizioni idonee ad impedire le occasioni di nuovi reati, e, in ispecie, l'obbligo di darsi a stabile lavoro, il divieto di trattenersi fuori la propria abitazione nelle ore notturne, di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche, di associarsi abitualmente a persone pregiudicate, di soggiornare nel Comune in cui il reato fu commesso e in quello ove risiede la persona offesa.

Possono essere imposte congiuntamente tali prescrizioni o soltanto alcune di esse; e possono anche essere successivamente modificate.

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare il riadattamento della persona alla vita sociale.

La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.

Art. 231.

(Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata).

Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge la libertà vigilata può essere ordinata:

1° - nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;

2° - nei casi in cui il presente codice autorizza una misura di sicurezza per fatti, nei quali sia escluso il carattere di reato.

Art. 232.

(Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata).

La libertà vigilata è sempre ordinata:

1° - ove sia inflitta la pena della reclusione per non meno di anni dieci: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;

2° - quando il condannato sia ammesso a liberazione condizionale;

3° - negli altri casi determinati dalla legge.

Nel caso in cui sia disposta l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, il giudice, al termine di essa, ordina che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, salvo che ritenga di obbligarla a cauzione di buona condotta.

Agli effetti delle disposizioni del numero 1° dell'articolo precedente e del numero 1° del presente articolo, quando una persona sia giudicata per più delitti, si tien conto della pena complessiva inflitta secondo le norme riguardanti il concorso di reati.

Art. 233.

(Trasgressione degli obblighi imposti).

Nel caso in cui la persona in stato di libertà vigilata trasgredisca agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere una cauzione di buona condotta, qualora non ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro. Se si tratti di minore posto in libertà vigilata, il giudice ne ordina il ricovero nel riformatorio giudiziario.

Art. 234.

(Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata).

La persona che, per età minore o per infermità psichica, non sia imputabile, o riporti condanna a pena diminuita, è posta in libertà vigilata, soltanto nel caso in cui possa essere affidata a congiunti o ad altre persone o a istituti di assistenza sociale

Qualora tale affidamento non sia possibile, è ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nel manicomio giudiziario, o nella casa di cura e di custodia.

Art. 235.

(Sottoposizione a misure di sicurezza detentive dei minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata).

Fuori dei casi preveduti nel precedente articolo, quando il minore posto in libertà vigilata non dia prove di ravvedimento, il giudice ne ordina il ricovero nel riformatorio.

Se sia posta in libertà vigilata una persona che, per infermità psichica, non sia imputabile o abbia riportato condanna a pena diminuita, il giudice può ordinarne il ricovero in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia, quando, avuto riguardo allo stato di pericolosità, ritenga opportuno tale provvedimento.

Art. 236.

(Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie).

Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni di ambiente o di luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più Comuni o in una o più Provincie designati nella sentenza.

Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

Nel caso di trasgressione, è aggiunta la libertà vigilata e, ove il giudice lo ritenga opportuno, anche la sottoposizione a cauzione di buona condotta.

Art. 237.

*(Divieto di frequentare osterie
e pubblici spacci di bevande alcoliche).*

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche ha la durata minima di un anno.

Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratti di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, quando questa sia abituale.

Nel caso di trasgressione, può essere aggiunta la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.

Art. 238.

(Chiusura di un pubblico esercizio).

La chiusura di un pubblico esercizio o negozio, ovvero di uno stabilimento industriale o commerciale, ha una durata non inferiore a tre mesi, ed è ordinata nei casi stabiliti dalla legge, o quando il provvedimento sia ritenuto necessario per impedire nuovi reati.

La chiusura può essere ordinata anche durante la istruzione o il giudizio, quando l'imputato abbia riportato una precedente condanna per reato della stessa indole, o sia delinquente abituale, professionale o per tendenza.

È applicabile la disposizione contenuta nel penultimo capoverso dell'articolo 208.

Art. 239.

(Espulsione dello straniero dallo Stato).

Oltre i casi espressamente preveduti dalla legge, la espulsione dello straniero dal territorio dello Stato può dal giudice essere ordinata quando si tratti di condanna per delitto a pena restrittiva della libertà personale.

La espulsione ha una durata minima di cinque anni.

La espulsione ha luogo dopo la esecuzione della pena e della eventuale misura di sicurezza detentiva, o in vece di questa ultima, se ciò il giudice ritenga opportuno.

La legge determina i casi in cui la espulsione è perpetua.

Lo straniero il quale trasgredisca all'ordine di espulsione perpetua è assegnato a una colonia agricola o a una casa di lavoro per un tempo non inferiore a un anno; e, quando ne sia dimesso, è nuovamente espulso.

§ 2°.

Delle misure di sicurezza patrimoniali.

Art. 240.

(Specie).

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge.

1° - la cauzione di buona condotta;

2° - la confisca speciale.

Art. 241.

(Cauzione di buona condotta).

La cauzione di buona condotta consiste nel deposito, da eseguirsi presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire mille nè superiore a lire ventimila.

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca, o anche mediante fidejussione idonea e solidale.

Il giudice, avuto riguardo alle condizioni individuali, familiari e sociali della persona sottoposta alla cauzione di buona condotta, può imporle gli obblighi speciali indicati nel primo capoverso dell'art. 230, o soltanto alcuni di essi.

Art. 242.

(Casi nei quali è applicabile la cauzione di buona condotta).

Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, può essere subordinata alla prestazione di una cauzione di buona condotta l'ammissione a liberazione condizionale, se si tratti di condannati recidivi, ferma la sottoposizione a libertà vigilata.

Art. 243.

(Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione).

Fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, se il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, e si tratti di cauzione aggiunta a una misura di sicurezza non detentiva, il giudice ordina l'assegnazione della persona inadempiente a una colonia agricola o a una casa di lavoro. Se si tratti di cauzione stabilita da sola o alternativamente con la libertà vigilata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata.

Art. 244.

*(Adempimento o trasgressione
dell'obbligo di buona condotta).*

Se, nel termine stabilito dal giudice, non sia commesso alcun delitto e gli obblighi imposti siano adempiuti, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca; e la fidejussione si estingue.

Se, nel detto termine, gli obblighi imposti siano trasgrediti o sia commesso un delitto, la somma depositata o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende; e, nel caso di liberazione condizionale, è applicata la disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo 176.

Il termine indicato nelle precedenti disposizioni non può essere inferiore a un anno nè superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

Art. 245.

(Confisca speciale).

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, se non appartenevano a persone estranee al reato.

È sempre ordinata la confisca :

- 1° - delle cose che costituiscono il prezzo del reato ;
- 2° - delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o la alienazione delle quali costituisca reato, anche se non sia stata pronunciata condanna, e ancorchè le cose suddette appartengano a persone estranee al reato.

LIBRO SECONDO.

Dei delitti in ispecie

TITOLO PRIMO

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO.

CAPO I.

**Dei delitti contro la personalità internazionale
dello Stato.**

Art. 246

(art. 104 cod. pen., e art. 2 legge sulla difesa dello Stato).

*Attentato contro la integrità, l'indipendenza
o l'unità dello Stato.*

Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato, o una parte di esso, alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato, è punito con la morte.

Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità.

Art. 247.

(art. 105 cod. pen.).

Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano.

Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nell'esercito di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l'ergastolo. Se rivesta un comando superiore o una funzione direttiva, è punito con la morte.

Le stesse pene si applicano anche quando il colpevole aveva perduto la cittadinanza italiana.

Nondimeno, non è punibile colui che, trovandosi, al tempo delle ostilità, nel territorio dello Stato nemico, abbia commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

Per gli effetti della legge penale, sotto la denominazione di *Stato in conflitto* o *in guerra* contro lo Stato italiano sono compresi anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.

Sotto la denominazione di *esercito* sono comprese le forze armate di uno Stato, di terra, di mare o dell'aria.

Art. 248.

(art. 106, 1^a disposiz., cod. pen.).

Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano.

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero, affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se la guerra sia dichiarata, si applica la pena di morte; se le ostilità si verifichino, si applica l'ergastolo.

Art. 249.

(art. 113 cod. pen.).

Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra.

Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni; se la guerra avvenga, è punito con l'ergastolo.

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se segua la rottura delle relazioni diploma-

tiche, o se le rappresaglie o le ritorsioni si verifichino, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 250

Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra.

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero, per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata, se le intelligenze abbiano per oggetto una propaganda a mezzo della stampa.

Art. 251.

Corruzione del cittadino da parte dello straniero.

Il cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sè o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

La pena è aumentata:

1° - se il fatto sia commesso in tempo di guerra;

2° - se il denaro o l'utilità siano dati o promessi per una propaganda a mezzo della stampa.

Per gli effetti delle disposizioni del presente titolo, sotto la denominazione di *cittadini italiani* sono compresi anche coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana per effetto di sentenza penale o di provvedimento dell'Autorità amministrativa.

Per gli effetti della legge penale, sotto la denominazione di *tempo di guerra* è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, ancorchè questa non sia seguita.

Art. 252

(art. 106, 2^a disposiz. cod. pen.).

Favoreggiamento bellico.

Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligence con lo straniero, o con agenti di esso, per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunga l'intento, con la morte.

Art. 253.

(art. 114 cod. pen.).

Somministrazione al nemico di provvigioni.

Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico, provvigioni o altre cose, le quali possano essere rivolte a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.

Art. 254.

Partecipazione a prestiti a favore del nemico.

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, che, in tempo di guerra, partecipa a sottoscrizioni, versamenti o prestiti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 255.

(art. 205 e 206 cod. pen., e R. D. L. 31 ott. 1915, n. 1550).

Inadempimento di contratti di forniture militari.

Chiunque, in tempo di guerra, non adempie, in tutto o in parte, gli obblighi derivanti da un contratto di fornitura, di cose o di opere, concluso con lo Stato o con altro ente pubblico per i bisogni dell'esercito o della popolazione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto sia dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorchè essi, violando i loro obblighi contrattuali, abbiano cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.

Art. 256.

(art. 205 e 206 cod. pen., e R. D. L. cit.).

Frode in forniture militari.

Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa non inferiore a lire cinquantamila.

Art. 257.

(cfr. art. 3 D. L. 8 agosto 1916, n. 960.).

Commercio col nemico.

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 253, commercio, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque residenti, ovvero con stra-

nieri residenti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e non inferiore a lire diecimila.

Art. 258.

(art. 107, p. p., cod. pen.; art. 2 legge sulla difesa dello Stato ; legge 1854 e legge 1909 sulla pubblicaz. degli atti ufficiali dello Stato).

Rivelazione dei segreti di Stato.

Chiunque rivela notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la cognizione, è punito con l'ergastolo.

Fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato, sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per motivi d'ordine politico, interno o internazionale.

Si applica la pena di morte :

1° - quando il segreto sia rivelato a uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, o ai suoi agenti ;

2° - se il fatto abbia compromesso la efficienza degli armamenti o le operazioni militari.

Art. 259.

(art. 4, p. p., e 1° cap. legge 21 marzo 1915, n. 273).

Divulgazione di notizie di cui sia vietata la pubblicazione.

Chiunque, in tempo di guerra, pubblica, diffonde o anche soltanto comunica notizie, delle quali il Governo, nell'interesse dello Stato, abbia vietato la divulgazione, o altrimenti ne agevola la cognizione, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni,

La pena è aumentata:

1° - se il fatto abbia turbato le relazioni dello Stato italiano con uno Stato estero;

2° - quando la notizia sia comunicata a uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, o ai suoi agenti;

3° - se il fatto abbia compromesso l'efficienza degli armamenti o le operazioni militari.

Si applica la pena di morte, se concorrano insieme le circostanze indicate nei numeri 2° e 3°.

Art. 260.

Utilizzazione dei segreti di Stato.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

Se il fatto sia commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, o se abbia compromesso l'efficienza degli armamenti o le operazioni militari dello Stato italiano, il colpevole è punito con la morte.

Art. 261

(art. 108, 2ª dispos., art. 110, 1ª dispos., cod. pen., e art. 2 legge sulla difesa dello Stato).

Spionaggio politico o militare.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto nell'articolo 258, si procura in qualsiasi modo, al fine di rivelarle, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbano rimanere segrete, è punito con l'ergastolo.

Si applica la pena di morte:

1° - se il fatto sia commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

2° - se il fatto abbia compromesso l'efficacia degli armamenti o le operazioni militari.

Art. 262.

(art. 3 legge cit).

Spionaggio di notizie di cui il Governo abbia vietata la divulgazione.

Chiunque, in tempo di guerra e fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto nell'articolo 259, si procura, al fine di divulgarle, notizie di cui il Governo, nell'interesse dello Stato, abbia vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 263.

(art. 110 cod. pen. e art. 3 legge citata).

Introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio e possesso ingiustificato di cose o di mezzi di spionaggio.

È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, nei casi preveduti nell'articolo 261, e con la reclusione non inferiore a tre anni, nei casi preveduti nell'articolo precedente:

1° - chiunque, per commettere alcuno dei delitti preveduti nei detti articoli, s'introduce in località, o zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali sia vietato l'accesso;

2° - chiunque, nelle località o nelle zone indicate nel numero precedente, o in prossimità di esse, sia colto in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti nei detti articoli;

3° - chiunque sia còlto in possesso ingiustificato di documenti, o oggetti, o di qualsiasi materiale rappresentativo delle notizie indicate nei due articoli precedenti.

Per il solo fatto di entrare clandestinamente, o con inganno, nelle località o zone indicate nel numero 1°, il colpevole è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, e, se il fatto sia commesso in tempo di guerra, con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 264.

(art. 109 cod. pen. e art. 8 legge citata).

Agevolazione colposa.

Quando alcuna delle notizie indicate negli articoli 261 e 262 sia conosciuta per colpa di chi era in possesso o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, se si tratti delle notizie indicate nell'articolo 261, e con la reclusione fino a tre anni, se si tratti delle notizie indicate nell'articolo 262.

Le stesse pene si applicano, quando le dette notizie siano conosciute per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza delle località o zone indicate nell'articolo precedente.

Art. 265.

(art. 6 legge cit.),

Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti interessanti la sicurezza dello Stato.

Chiunque sopprime, distrugge o falsifica, in tutto o in parte, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti relativi alla sicurezza dello Stato o ad altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Art. 266.

(cfr. art. 305 cod. pen.).

Distruzione o sabotaggio di opere militari.

Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi o aeronavi, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio dell'esercito, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Art. 267.

Agevolazione colposa.

Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti nei due articoli precedenti sia stata resa possibile, o anche soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso, o aveva la custodia o la vigilanza delle cose indicate negli articoli stessi, questi è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art. 268.

(art. 2 legge sulla difesa dello Stato).

Circostanze aggravanti.

Nei casi preveduti negli articoli 262, 263, prima parte, 265 e 266, la pena è aumentata:

1° - se il fatto abbia turbato le relazioni dello Stato italiano con uno Stato estero;

2° - se il fatto sia commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

3° - se il fatto abbia compromesso l'efficienza degli armamenti o le operazioni militari.

Si applica la pena di morte, se concorrano insieme le circostanze indicate nei numeri 2° e 3°.

Art. 269.

(art. 111 cod. pen.).

Infedeltà in affari di Stato.

Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare con un Governo estero affari di Stato, si rende infedele al mandato, è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse pubblico, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 270

(cfr. art. 2, n. 2°, R. D. 23 maggio 1915, n. 675,
e 4 ottobre 1917, n. 1561).

Disfattismo politico o militare.

Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico, o altrimenti menomare la resistenza del paese di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

La pena è dell'ergastolo :

1° - se il fatto sia commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari ;

2° - se il colpevole abbia agito in seguito a intelligenze con lo straniero

Art. 271

(art. 2 legge 19 luglio 1894, n. 315).

Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.

Chiunque, in qualsiasi modo, istiga il militare a disobbedire alle leggi, o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o agli altri doveri militari, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

La pena è aumentata :

1° - se il fatto sia commesso in presenza di più militari;

2° - se l'istigazione o l'apologia siano fatte pubblicamente;

3° - se il fatto sia commesso in tempo di guerra.

Per gli effetti della legge penale, sotto le denominazioni di *istigazione pubblica* e di *pubblica apologia* s'intendono l'istigazione e l'apologia commesse a mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda, ovvero in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, ovvero in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo o oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.

Art. 272.

Disfattismo economico.

Chiunque, in tempo di guerra, adopera qualsiasi mezzo diretto a deprimere il corso dei cambi, o a influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza del paese di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

Se il colpevole abbia agito previa intelligenza con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni e la multa a lire sessantamila.

Art. 273.

(art. 112 cod. pen.).

Parificazione degli Stati alleati.

Le pene stabilite negli articoli 252 e seguenti si applicano anche quando il delitto sia commesso, in tempo di guerra, a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

Art. 274.

(cfr. legge 31 genn. 1926, n. 108, sulla cittadinanza, e art. 5 legge sulla difesa dello Stato).

Attività antinazionale del cittadino all'estero.

Il cittadino che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge, comunque, un'attività tale da recare nocimento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

La pena è aumentata:

1° - se il fatto sia commesso a mezzo della stampa, o con qualsiasi forma di propaganda;

2° - se abbia turbato le relazioni dello Stato italiano con uno Stato estero.

Art. 275.

(art. 4 legge sulla difesa dello Stato).

Associazioni sovversive: organizzazione.

Chiunque, nel territorio dello Stato, promuove, costituisce o organizza associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale, o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, nel territorio dello Stato, promuove, costituisce o organizza associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 276.

Partecipazione ad associazioni sovversive.

Chiunque partecipa alle associazioni indicate nell'articolo precedente, è punito, quando non ne sia il promotore o il capo, con la reclusione da uno a tre anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alle pene stabilite nell'articolo precedente.

Art. 277.

(art. 4, cap. ult., legge sulla difesa dello Stato).

Apologia e propaganda sovversiva.

Chiunque, nel territorio dello Stato, fa apologia o propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una su altra classe sociale, o per la soppressione violenta di una classe sociale, o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa apologia o propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto sia commesso pubblicamente o a mezzo della stampa, la pena è aumentata.

Art. 278.

(cfr. art. 1 e 2 legge 26 nov. 1925, n. 2029,
sulle associazioni).

*Illecita costituzione di associazioni
aventi carattere internazionale.*

Chiunque, senza autorizzazione del Governo, promuove, costituisce o organizza, nel territorio dello Stato, associazioni, enti o istituti aventi carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquemila a lire ventimila.

Se l'autorizzazione siasi ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire diecimila.

Art. 279.

(cfr. art. 4 legge sulla difesa dello Stato).

*Illecita partecipazione ad associazioni
aventi carattere internazionale.*

Chiunque partecipa, nel territorio dello Stato, ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, aventi carattere internazionale, per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duemila a diecimila.

La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo, partecipi ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, aventi sede all'estero.

Art. 280.

(art. 116. cod. pen.).

*Accettazione di onorificenze o utilità
da uno Stato nemico.*

Il cittadino che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la multa da lire mille a lire diecimila.

CAPO II.

Dei delitti contro la personalità interna dello Stato.

Art. 281.

(art. 117 e 127 cod. pen., e art. 1 legge sulla difesa dello Stato).

*Attentato contro il Re, la Regina, il Principe Ereditario,
il Reggente e i Principi della Famiglia Reale.*

Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Re o del Reggente, è punito con la morte.

La stessa pena si applica, se il fatto sia diretto contro la vita, la incolumità o la libertà personale della Regina o del Principe Ereditario.

Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale di altra persona della Famiglia Reale, è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni, e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se dal fatto derivi la morte, si applica la pena di morte, nel caso di attentato alla vita; e si applica l'ergastolo, negli altri casi.

Art. 282.

(art. 122 e 127 cod. pen., e art. 19 Editto sulla stampa).

*Offesa all'onore o alla libertà del Re, del Reggente,
della Regina, del Principe Ereditario e dei Principi
della Famiglia Reale.*

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, con parole o atti, offende l'onore o il prestigio, ovvero attenta alla libertà del Re o del Reggente, è punito con la reclusione da due a quindici anni.

Se il fatto sia commesso contro la Regina o il Principe Ereditario, il colpevole è punito con la reclusione da uno a dodici anni.

Se il fatto sia commesso contro altra persona della Famiglia Reale, o contro la memoria di un ascendente o di un discendente o di altro prossimo congiunto del Re, della Regina o del Reggente, il colpevole è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

Art. 283.

(art. 125 cod. pen., e art. 20 Editto sulla stampa).

Lesà prerogativa della irresponsabilità del Re.

Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Re o al Reggente il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 284.

(art. 9, p. p., legge 24 dic. 1925, n. 2263, sul Primo Ministro, e art. 1, cap., legge sulla difesa dello Stato).

Attentato contro il Capo del Governo.

Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo del Governo, è punito con la morte.

Art. 285

(art. 9 legge 24 dic. 1925, n. 2263, sul Primo Ministro).

Offesa all'onore o alla libertà del Capo del Governo.

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, con parole o atti, offende l'onore o il prestigio, ovvero attenta alla libertà del Capo del Governo, è punito con la reclusione da uno a dodici anni.

Art. 286.

(cfr. art. 122 e 124 cod. pen.; art. 19 Editto sulla stampa
e art. 9 legge 24 dic. 1925, n. 2263).

Circostanze aggravanti.

La pena per i delitti preveduti negli articoli 282 e 285 è aumentata, se il fatto sia commesso in presenza dell'offeso ovvero pubblicamente o per mezzo della stampa.

Art. 287.

(art. 118, n. 3, cod. pen.).

Attentato contro la costituzione dello Stato.

Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo, o l'ordine di successione al trono, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con l'ergastolo.

Art. 288.

(art. 120 cod. pen., e art. 2 legge sulla difesa dello Stato).

Insurrezione contro i poteri dello Stato.

Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo, e, se l'insurrezione avvenga, con la morte.

La insurrezione si considera armata, anche se le armi siano soltanto tenute in luogo di deposito.

Art. 289.

(art. 120, cap. 1° e 2°, cod. pen., e art. 2 legge sulla difesa dello Stato).

Partecipazione a insurrezione.

Chiunque partecipa a una insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con la reclusione da tre a quindici anni

Coloro che dirigono l'insurrezione sono puniti con la morte.

Art. 290.

(art. 252 cod. pen. e art. 2 legge sulla difesa dello Stato).

Guerra civile.

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se la guerra civile sia seguita, il colpevole è punito con la morte.

La stessa pena si applica a coloro che, nella guerra civile, esercitano un comando o una funzione direttiva.

Art. 291.

(art. 121 e 185 cod. pen.).

Usurpazione di funzione politica o di comando militare.

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, indebitamente, assume un alto comando militare, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente.

Se il fatto sia commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l'ergastolo; ed è punito con la morte, se il fatto abbia compromesso l'esito della guerra o di una battaglia

Art. 292.

(art. 119 cod. pen.).

Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero.

Chiunque, nel territorio dello Stato, e senza approvazione del Governo, arruola o arma cittadini, perchè militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata, se fra gli arruolati vi siano militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio.

Art. 293.

(art. 118, nn. 1º e 2º, e 188 cod. pen., e legge 24 dic. 1925, n. 2263, sul Primo Ministro).

Attentato contro gli organi costituzionali.

È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, quando non si tratti di delitto più grave, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1º - al Re o al Reggente l'esercizio della sovranità;

2º - al Governo del Re o al Capo del Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

3º - al Senato o alla Camera dei Deputati l'esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni, se il fatto sia diretto soltanto a turbare l'esercizio della sovranità, o delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.

Art. 294.

(art. 123 e 126 cod. pen.; art. 21 Editto stampa; art. 2 legge 19 luglio 1924 sulla stampa, in relaz. ad art. 197 cod. pen.).

Vilipendio alle istituzioni costituzionali.

Chiunque, pubblicamente, vilipende la Corona, il Governo del Re o il Parlamento, o anche soltanto una delle Camere, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La stessa pena si applica a colui che, pubblicamente, vilipende l'esercito o il potere giudiziario.

Se il fatto sia commesso a mezzo della stampa, la pena è aumentata.

Art. 295.

(art. 115 cod. pen., e R. D. 24 sett. 1923, n. 2072, sull'uso della bandiera nazionale).

Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.

Chiunque vilipende la bandiera nazionale, o altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

CAPO III.

Dei delitti contro i diritti politici del cittadino.

Art. 296.

(art. 139 cod. pen.).

Attentato contro i diritti politici del cittadino.

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, impedisce, in tutto o in parte, l'esercizio di un diritto politico, o determina taluno a esercitare un diritto politico, ovvero lo determina a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

CAPO IV.

Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti.

Art. 297.

(art. 128, cap. 1°, cod. pen.).

Attentato contro i Capi di Stati esteri.

Chiunque, nel territorio dello Stato, attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero,

è punito, nel caso d attentato alla vita, con la reclusione per anni ventiquattro, e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto sia derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con la morte, nel caso di attentato alla vita; e, negli altri casi è punito con l'ergastolo.

Art. 298.

(art. 128, p. p. e cap. ult, cod. pen. ; art. 25 Editto sulla stampa).

Offese contro i Capi di Stati esteri.

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, nel territorio dello Stato, offende l'onore o il prestigio, ovvero attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Art. 299.

(art. 130 cod. pen., e art. 26 Editto sulla stampa).

Offese contro i rappresentanti di Stati esteri.

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, siano commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo del Re, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 300.

(art. 129 cod. pen.).

Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero.

Chiunque, nel territorio dello Stato, vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o altro emblema di uno Stato estero, dei quali sia fatto uso in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 301.

Condizione di reciprocità.

Le disposizioni degli articoli 297, 298 e 300 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.

La equiparazione dei Capi di missione diplomatica ai Capi di Stati esteri, stabilita nell'articolo 299, è condizionata alla parità di tutela penale che lo Stato straniero conceda ai Capi di missione diplomatica italiana.

Qualora non esista parità di tutela penale, si applicano le disposizioni dei Titoli XI e XII; ma la pena è aumentata

CAPO V.

Disposizioni generali e comuni ai Capi precedenti.

Art. 302.

Concorso di reati.

Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 281, 282, 284, 285, 297, 298 e 299 sia considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato diverso da quelli in tali articoli preveduti, il colpevole soggiace alle pene stabilite per i singoli reati, secondo le norme sul concorso di reati.

Art. 303.

*Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti
nei Capi primo e secondo.*

Chiunque istiga taluno a commettere alcuno dei delitti preveduti nei Capi primo e secondo del presente Titolo, per i quali la legge stabilisca la pena di morte, o l'ergastolo, o la reclusione, è punito, se la istigazione non sia accolta, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto, al quale si riferisce la istigazione.

Art. 304.

(art. 135 cod. pen., art. 13, 14, 22 Editto sulla stampa, e art. 3, cap., legge sulla difesa dello Stato).

Istigazione pubblica.

Chiunque istiga il pubblico a commettere uno o più fra delitti indicati nell'articolo precedente, è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque, pubblicamente, fa l'apologia di uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente.

Art. 305.

(art. 134, p. p., cod. pen.),

Cospirazione politica mediante accordo.

Quando più persone si accordino al fine di commettere alcuno dei delitti indicati nell'articolo 303, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Art. 306.

(cfr. art. 134, p. p., cod. pen., e art. 3, p. p., legge sulla difesa dello Stato).

Cospirazione politica mediante associazione.

Quando tre o più persone si associno al fine di commettere alcuno dei delitti indicati nell'articolo 303, coloro che promuovono, costituiscono o organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi della associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate, nel caso di associazione a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Art. 307.

(art. 131 cod. pen.).

Bande armate : formazione e partecipazione.

Quando, per commettere alcuno dei delitti indicati nell'articolo 303, si formi una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono, o organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Si applica il capoverso dell' articolo 288.

Art. 308.

(art. 132 cod. pen.).

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di bande armate.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio, o fornisce vettovaglie, o presta assistenza alle persone che partecipano all'accordo, o all'associazione o alla banda, indicate nei tre articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata, se il rifugio, le vettovaglie o l'assistenza siano prestati continuativamente.

Art. 309.

(cfr. art. 3 legge sulla difesa dello Stato).

Circostanze aggravanti

Nei casi preveduti negli articoli 305, 306 e 307, la pena è aumentata, se il numero dei partecipanti sia di cinque o più.

Art. 310.

(art. 134, cap. ult. cod. pen.).

Cospirazione: esenzione da pena.

Nei casi preveduti negli articoli 305, 306 e 308, vanno esenti da pena coloro i quali, prima che sia commesso il delitto, per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento:

1° - disciolgano o, comunque, determinino lo scioglimento dell' associazione.

2° - non essendo promotori o capi, recedano dall'accordo o dall'associazione

Vanno parimenti esenti da pena coloro i quali impediscano, comunque, che sia compiuta l'esecuzione del delitto, per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita.

Art. 311.

(art. 133, cod. pen.).

Banda armata: esenzione da pena.

Nei casi preveduti negli articoli 307 e 308, vanno esenti da pena coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

1° - disciolgano o, comunque, determinino lo scioglimento della banda;

2° - non essendo promotori o capi della banda, si ritirino dalla banda stessa, ovvero si arrendano, senza opporre resistenza, e consegnando o abbandonando le armi.

Vanno parimenti esenti da pena coloro i quali impediscano, comunque, che sia compiuta l'esecuzione del delitto, per cui la banda venne formata.

Art. 312.

(art. 6 legge sulla difesa dello Stato).

Casi nei quali alla pena di morte o all'ergastolo può essere sostituita la reclusione.

Nei delitti preveduti nel presente Titolo, per i quali sia da infliggere la pena di morte o l'ergastolo, se, tenuto conto della natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell'azione, ovvero della particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto appaia di lieve entità, il giudice ha facoltà di sostituire alla pena di morte o all'ergastolo la reclusione da quindici a trenta anni.

Art. 313.

Pene accessorie.

Alla condanna alla pena di morte, o all'ergastolo, o a pena superiore a dieci anni di reclusione, per alcuno dei delitti preveduti nel Capo primo del presente Titolo, consegue la perdita della cittadinanza.

Alla condanna alla pena di morte o all'ergastolo, per alcuno dei delitti preveduti nei Capi primo e secondo, consegue la confisca generale dei beni del condannato; alla condanna a pena superiore a venti anni di reclusione, per alcuno dei delitti preveduti negli stessi Capi, consegue la confisca generale delle rendite.

Art. 314.

(art. 1, cap. ult., e art. 12, cap. ult., legge 21 Marzo 1915, n. 273).

Misure di sicurezza.

Nel caso di condanna dello straniero a pena restrittiva della libertà personale, per alcuno dei delitti preveduti nel presente Titolo, è sempre ordinata l'espulsione perpetua di lui dallo Stato.

Art. 315.

(cfr. art. 56 Editto sulla stampa; legge 26 febbraio 1852, n. 1337, e art. 124, 127, 129, cap. ult., 129, cap. 130, cap., cod. pen).

Autorizzazione o richiesta di procedimento.

Non si procede che in seguito ad autorizzazione del Ministro della Giustizia per i delitti preveduti negli articoli 249, 250, 270, 278, 279, 282, 283, 285 e 292.

Per i delitti preveduti negli articoli 272, 274, 291, 298, 299 in relazione all'articolo 298, e 300, non si procede che su richiesta del Ministro della Giustizia.

Per i delitti preveduti negli articoli dal 253 al 257, quando siano commessi in tempo di guerra, a danno di uno Stato estero alleato o associato a fine di guerra allo Stato italiano, non si procede che su richiesta del Ministro della giustizia.

Per il delitto preveduto nell'articolo 294, quando sia stato commesso contro il Senato o la Camera dei Deputati, non si procede che su richiesta di quella delle due Camere, contro la quale il vilpendio è diretto.

TITOLO SECONDO

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

CAPO I.

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Art. 316.

(art. 168 cod. pen.)

Peculato.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso di danaro o di altra cosa mobile, appartenenti alla pubblica amministrazione, se ne appropria, ovvero li distrae a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire mille.

La stessa pena si applica quando il fatto, sebbene commesso su danaro o su altra cosa mobile appartenente a privati, cagioni un danno patrimoniale alla pubblica amministrazione.

La condanna ha per effetto la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Se il danaro o la cosa mobile sia di lieve valore, o il danno sia interamente riparato prima del giudizio, e la pena inflitta sia inferiore a cinque anni di reclusione, all'interdizione perpetua è sostituita la interdizione temporanea.

Qualora sia fatto soltanto uso privato della cosa mobile, la pena è della reclusione fino a tre anni e della multa fino a lire tremila.

Art. 317.

Malversazione a danno di privati.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato d'un servizio pubblico che, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, si appropria, o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, danaro o qualsiasi cosa mobile altrui, di cui egli abbia il possesso, per ragione del suo ufficio o ser-

vizio, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire mille.

Sono applicabili le disposizioni degli ultimi tre capoversi dell'articolo precedente.

Art. 318.

(art. 170, 1° cap., cod. pen.).

Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Art. 319.

(art. 169 e 170, p. p. e ult. cap., cod. pen.).

Concussione.

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe o induce alcuno a dare o a promettere, indebitamente, a sé o ad un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa non inferiore a lire tremila.

La condanna ha per effetto la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Se la somma o l'utilità, indebitamente data o promessa, sia di lieve valore, o il danno sia interamente riparato prima del giudizio, e la pena inflitta sia inferiore a cinque anni di reclusione, all'interdizione perpetua è sostituita l'interdizione temporanea.

Art. 320.

(art. 171 cod. pen.).

Corruzione per un atto d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo, in danaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Se il pubblico ufficiale riceva la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno e della multa fino a lire tremila.

Art. 321.

(art. 172 cod. pen.).

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sè o per un terzo, danaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire tremila a ventimila.

La pena è aumentata, se il fatto abbia per effetto:

1° - il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze, o la stipulazione di contratti, nei quali sia interessata l'amministrazione, di cui fa parte il pubblico ufficiale;

2° - il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire venticinquemila, se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione. Si applica la pena dell'ergastolo, se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna alla pena di morte.

Qualora il pubblico ufficiale riceva il danaro o la utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omissso o ritardato un atto di ufficio, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire mille a diecimila.

Art. 322.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Le disposizioni dell'articolo 320 si applicano anche se il fatto sia commesso da chi eserciti un pubblico servizio, quando rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le disposizioni della prima e della ultima parte dell'articolo precedente si applicano a qualsiasi persona incaricata d'un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 323.

(art. 173 cod. pen.).

Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette danaro o altra utilità, come retribuzione non dovuta, a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un servizio pubblico, che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per indurli a compiere un atto dell'ufficio o servizio, soggiace, qualora la offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 320, ridotta di un terzo.

Se il danaro o la utilità non dovuti siano offerti o promessi per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un servizio pubblico a omettere o a ritardare un atto dell'ufficio o servizio, ovvero a fare un atto contrario ai loro doveri, il colpevole soggiace, qualora la offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 321, ridotta di un terzo.

Art. 324.

(art. 175, p. p., cod. pen.).

*Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente
dalla legge.*

Il pubblico ufficiale che, usurpando un potere a lui non conferito dalla legge, o eccedendo i limiti della propria competenza, o abusando del proprio potere, o agendo fuori dei casi dalla legge stabiliti, ovvero non osservando le formalità da essa prescritte, ordina di commettere o commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Art. 325.

(art. 176 cod. pen.).

Interesse privato in atti di ufficio.

Il pubblico ufficiale che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione, presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a ventimila.

Art. 326.

*Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione
di ufficio.*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

Art. 327.

(art. 177 cod. pen.).

Rivelazione di segreti di ufficio.

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata, se la divulgazione sia commessa a mezzo della stampa.

Qualora le notizie siano conosciute per colpa del pubblico ufficiale, questi è punito con la reclusione fino a un anno.

Le stesse pene si applicano, se il colpevole sia una persona incaricata di un pubblico servizio.

Art. 328.

(art. 175, cap., 182 e 188 cod. pen.).

*Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni,
delle leggi o degli atti dell'Autorità.*

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni, o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorità o ai doveri predetti, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti nell'articolo 294, nell'esercizio delle sue funzioni, vilipende le istituzioni o le leggi dello Stato o le disposizioni dell'Autorità.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al pubblico impiegato che presti un servizio pubblico e al ministro di un culto.

Art. 329.

Infedeltà del pubblico ufficiale o impiegato.

Il pubblico ufficiale, o il pubblico impiegato esercente un servizio pubblico, che si rende infedele nell'adempimento dei doveri dell'ufficio o servizio, in modo da compromettere il prestigio o gli interessi della pubblica amministrazione, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a tre anni.

Art. 330.

(art. 178 cod. pen.).

Omissione o rifiuto di atti di ufficio.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, indebitamente, rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

La pena è aumentata, se dal fatto derivi un danno patrimoniale alla pubblica amministrazione o al privato.

Se il pubblico ufficiale sia un giudice o un funzionario del Pubblico Ministero, vi ha omissione, rifiuto o ritardo, quando concorrano le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di essi l'azione civile.

Art. 331

(art. 179 cod. pen.).

Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 332.

(art. 203 cod. pen.)

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro. Proprietario.

Il proprietario di una cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro e affidata alla sua custodia, il quale la sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora, per eludere gli

effetti del pignoramento o del sequestro, ovvero per recar danno ai diritti altrui, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

Se il colpevole commetta il fatto su cose non affidate alla sua custodia, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire cinquecento.



Art. 333.

(art. 203 cod. pen.)

Violazione colposa dei doveri di custodia.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico che, per colpa, cagiona la distruzione o la soppressione o la dispersione di una cosa, riguardo alla quale abbia un particolare dovere di custodia, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

La stessa pena si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, quando, per sua colpa, la cosa sia da altri sottratta, soppressa, distrutta o dispersa.

Art. 334.

(art. 19 legge 3 aprile 1926, n. 563).

Abbandono collettivo di uffici, impieghi, servizi o altri lavori pubblici.

I pubblici ufficiali, gli impiegati e agenti dello Stato o di altro ente pubblico esercente pubblici servizi, i privati esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a due anni.

I capi, promotori o organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

Le pene sono aumentate, se il fatto :

- 1° - sia commesso per fine politico ;
- 2° - abbia determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari,

Art. 335.

(art. 19, 3° cap., legge 3 Aprile 1926 cit.).

Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità.

Gli esercenti imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, che interrompono il servizio, ovvero sospendono il lavoro nei loro stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, sono puniti con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

I capi, promotori o organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 336.

(art. 20 legge 3 aprile 1926, cit.).

Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio.

I pubblici ufficiali e i dirigenti servizi pubblici o di pubblica necessità, che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti nei due articoli precedenti, ai quali non abbiano preso parte, rifiutano o omettono di adoperarsi per la ripresa del servizio, cui sono addetti o preposti, ovvero di compiere ciò che sia necessario per la regolare continuazione del servizio, sono puniti con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 337.

(art. 181, cap., cod. pen.).

Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro.

Il pubblico ufficiale, l'impiegato o agente dello Stato, o di altro ente pubblico esercente pubblici servizi, il privato esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, o il dipendente da imprese di servizi

pubblici o di pubblica necessità, che abbandona l'ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbarne la continuità o la regolarità, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

La pena è aumentata, se dal fatto derivi pubblico o privato nocumento.

Si applica la pena stabilita nella prima parte del presente articolo anche a colui che, con il fine ivi indicato, senza abbandonare l'ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità.

CAPO II.

Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione.

Art. 338.

(art. 187 cod. pen.)

Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.

Chiunque usa violenza o minaccia verso un pubblico ufficiale, o verso un incaricato di servizi pubblici, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o a omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto sia commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o del servizio, o per influire, comunque, su di esso.

Art. 339.

(art. 190 cod. pen.)

Resistenza a un pubblico ufficiale.

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o a un incaricato di servizi pubblici, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Art. 340.

Circostanze aggravanti.

Le pene stabilite nei due articoli precedenti sono aumentate, se ricorra alcuna delle circostanze prevedute nel capoverso dell'articolo 618.

Qualora alcuno dei delitti di violenza o di resistenza sia commesso con armi da più di cinque persone riunite, ovvero, anche senz'armi, da più di dieci, la pena è, nei casi preveduti nella prima parte dell'articolo 338 e nell'articolo precedente, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto nel capoverso dell'articolo 338, della reclusione da due a otto anni.

Art. 341.

(art. 188 cod. pen.)

Violenza o minaccia verso un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Chiunque usa violenza o minaccia verso un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o una sua rappresentanza, o verso qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Alla stessa pena soggiace colui che commette il fatto, per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, che abbiano per oggetto l'organizzazione o esecuzione dei servizi.

Le pene sono aumentate a norma dell'articolo precedente se ricorra alcuna delle circostanze aggravanti in esso indicate.

Art. 342.

Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire tremila a ventimila.

I capi, promotori e organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire diecimila a cinquantamila.

Le pene sono aumentate, se si tratti dei servizi indicati nel primo capoverso dell'articolo 359.

Art. 343.

(cfr. art. 434 e 435 cod. pen.).

Rifiuto di obbedienza all'Autorità.

Chiunque, a fine di disprezzo, senza violenza o minaccia, resistendo all'Autorità, rifiuta di obbedire a un ordine legittimo da essa rivoltogli, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di reati, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da persona incaricata di un servizio pubblico, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio; ed è punito con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da lire cinquecento a diecimila, se dia informazioni o indicazioni mendaci.

Art. 344.

(art. 194 e 196 cod. pen.).

Oltraggio a un pubblico ufficiale.

Chiunque, con parole o atti, offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in sua presenza e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno.

La stessa pena si applica a colui che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni, se l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate, qualora l'offesa sia commessa in presenza di una o più persone.

Art. 345.

(art. 197 cod. pen.).

Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Chiunque, con parole o atti, offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una sua rappresentanza, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al suo cospetto, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica a colui che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di una o più persone.

Art. 346.

(art. 195 e 197 cod. pen.)

Oltraggio a una pubblica Autorità mediante violenza o minaccia.

Chiunque, al fine di offendere un pubblico ufficiale, usa contro di lui, in sua presenza e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, violenza o minaccia, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto sia commesso contro un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o una sua rappresentanza, o una pubblica Autorità costituita in collegio, la pena è della reclusione da due a quattro anni.

Le stesse pene si applicano, se la minaccia sia commessa a causa delle funzioni, con alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dei due articoli precedenti.

Le pene sono aumentate, se il fatto sia commesso in presenza di una o più persone.

Art. 347.

(art. 197, p. p., cod. pen.).

Oltraggio a un magistrato in udienza.

Chiunque, con parole o atti, offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è della reclusione da due a quattro anni, se l'offesa sia commessa mediante attribuzione di un fatto determinato; e della reclusione da tre a sei anni, se la offesa consista nell'uso di violenza o minaccia.

Art. 348.

Diffamazione di un pubblico ufficiale.

Chiunque, fuori la presenza di un pubblico ufficiale, ma la causa delle sue funzioni, ne offende la reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno.

La pena è della reclusione da tre mesi a due anni, se la offesa sia commessa mediante l'attribuzione di un fatto determinato.

Ove sia offeso un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o una sua rappresentanza, o una pubblica Autorità costituita in collegio, si applicano le pene suddette, aumentate di un terzo.

In ogni altro caso, si osservano le disposizioni degli articoli 604 e seguenti.

Art. 349.

Oltraggio o diffamazione contro un pubblico impiegato.

Le disposizioni degli articoli 344, 346 e 348, concernenti le offese a pubblici ufficiali, si applicano anche nel caso in cui l'offesa sia commessa contro un pubblico impiegato che presti un servizio pubblico; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Art. 350.

(cfr. art. 446, p. p., cod. pen.).

Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni.

Chiunque, a fine di disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera o, altrimenti, rende illeggibili o, comunque, inservibili stampati, manoscritti o disegni affissi o esposti al pubblico, per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 351.

(art. 204 cod. pen.).

Millantato credito.

Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o un pubblico impiegato che presti un servizio pubblico, riceve o fa dare o promettere, a sé o a un terzo, danaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso di esso, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a ventimila.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire cinquemila a trentamila, se il colpevole riceva o faccia dare o promettere, a sé o a un terzo, danaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.

Art. 352.

(art. 185 cod. pen.).

Usurpazione di funzioni pubbliche.

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego, è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato, il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento, che fa cessare o sospende le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua a esercitarle.

La condanna ha per effetto la pubblicazione speciale della sentenza.

Art. 353.

Abusivo esercizio di una professione.

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila.

Art. 354.

(art. 201 cod. pen.).

Violazione di sigilli.

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a lire diecimila.

Se il colpevole sia colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire tremila a trentamila.

Qualora la violazione dei sigilli avvenga per colpa di chi abbia in custodia la cosa, questi è punito con la multa da lire cinquecento a lire diecimila.

Art. 355.

(art. 202 cod. pen.).

Violazione della pubblica custodia di cose.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o impiegato che presti un servizio pubblico, è punito, qualora il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 356.

(art. 443, cap., cod. pen.).

Smercio di stampati dei quali sia ordinato il sequestro.

Chiunque smercia, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, stampati, scritti o disegni, dei quali l'Autorità abbia ordinato il sequestro, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 357.

(art. 299, p. p. e 1° cap., cod. pen.).

Turbata libertà degli incanti.

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Se il colpevole sia persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.

Le pene stabilite nel presente articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 358.

(art. 299, ult. cap., cod. pen.).

Astensione dagli incanti.

Chiunque, per danaro o altra utilità, dati o promessi a lui o ad altri, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nel precedente articolo, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa sino a lire cinquemila.

Art. 359.

(art. 205 cod. pen.).

Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

Chiunque non adempie, in tutto o in parte, gli obblighi derivanti da un contratto di fornitura, di cose o di opere, concluso con lo Stato o con altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa non inferiore a lire mille.

La pena è aumentata, se la fornitura concerne:

1° - sostanze alimentari di prima necessità, o sostanze medicinali, ovvero cose o opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2° - cose o opere diverse da quelle indicate nel numero precedente, quando siano destinate ai bisogni dell'esercito;

3° - cose o opere destinate a ovviare a un comune pericolo o a un pubblico infortunio.

Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto sia dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorchè essi, violando i loro obblighi contrattuali, abbiano cagionato l'inadempimento del contratto di pubblica fornitura.

Art. 360.

(art. 206 cod. pen.).

Frode nelle pubbliche forniture.

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire ventimila.

La pena è aumentata nei casi preveduti nel primo capoverso del detto articolo.

Art. 361.

(art. 68, lett. a, legge 13 nov. 1919, 2205).

Emigrazione clandestina: favoreggiamento.

Chiunque promuove o, in qualsiasi modo, agevola l'emigrazione clandestina di alcuno, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica a colui che, eludendo un divieto di emigrazione, avvia l'emigrante a paese diverso da quello, per il quale era stato concesso il permesso di espatriare.

La pena è aumentata:

- 1° - se il colpevole abbia agito per motivi di lucro;
- 2° - se il fatto si riferisca a due o più persone;
- 3° - se il fatto si riferisca a persone minori di età o a donne, quando il loro espatrio sia vietato dalla legge o non sia stato permesso dall'Autorità.

Art. 362.

*Danneggiamento al patrimonio archeologico,
storico o artistico nazionale.*

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o altra cosa propria, di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto derivi un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

Art. 363.

Tempo di guerra come circostanza aggravante.

Le pene per i delitti preveduti nel presente Titolo sono aumentate, se il fatto sia commesso in tempo di guerra, e ne sia derivato danno o pericolo per la resistenza interna dello Stato di fronte al nemico.

Art. 364.

(art. 207 cod. pen.).

Nozione del pubblico ufficiale.

Per gli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali:

1° - gli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico, che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria;

2° - ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria.

Art. 365.

Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Per gli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio :

1° - gli impiegati e agenti dello Stato, o di altro ente pubblico, che prestano, permanentemente o temporaneamente, un pubblico servizio ;

2° - ogni altra persona che presta, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio.

Art. 366.

(cfr. art. 98 reg. per la eseg. della legge 3 aprile 1926, n. 563).

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Per gli effetti della legge penale, sono persone esercenti un servizio di pubblica necessità :

1° - i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, ovvero altra professione, il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato;

2° - i privati che adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

Art. 367.

(art. 208 cod. pen.).

Cessazione della qualità di pubblico ufficiale.

Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale, o d'incaricato di un servizio pubblico, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo, o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza del medesimo, nè la circostanza aggravante, se il fatto si riferisca all'ufficio o al servizio esercitato.

TITOLO III

DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

CAPO I

Dei delitti contro l'attività giudiziaria.

Art. 368.

(art. 180 cod. pen. e art. 150, 151 e 190 cod. proc. pen.)

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad altra Autorità che abbia obbligo di riferirne alla medesima, un reato, del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire cinquecento a diecimila.

La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole sia un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che abbia avuto, comunque, notizia di un reato, del quale debba far rapporto.

Le precedenti disposizioni non si applicano, se si tratti di reato perseguibile a querela di parte.

Art. 369.

Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato, del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a lire mille.

Tale disposizione non si applica nel caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 370.

Omessa denuncia aggravata.

Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da uno a tre anni; ed è da due a cinque anni, se il colpevole sia un ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Art. 371.

Omessa denuncia di reato da parte del cittadino.

Il cittadino che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisca la pena di morte o l'ergastolo, omette o ritarda di farne denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 368, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa di lire mille a diecimila.

Art. 372.

(art. 439 cod. pen. e art. 152 cod. proc. pen).

Omissione di referto.

Chiunque, avendo, nell'esercizio di una professione sanitaria, prestato la propria assistenza o opera in casi, che possano presentare i caratteri di un delitto, per cui si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 368, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

La presente disposizione non si applica, quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale,

Art. 373.

(art. 210 e 434, in parte, cod. pen.; art. 177, 178, 232, 245, e 394 cod. proc. pen).

Rifiuto di uffici legalmente dovuti.

Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete o custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ovvero, chiamato a deporre come testimone, ottiene, con mezzi fraudolenti, la esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, ovvero, essendosi presentato, rifiuta di assumere o di adempiere le sue funzioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Le stesse pene si applicano a colui che, chiamato dall'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle dette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, o, comunque, di assumere o adempiere le funzioni medesime.

Le precedenti disposizioni si applicano a ogni altra persona chiamata a esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole sia un perito, la condanna ha per effetto la interdizione dalla professione o dall'arte.

Art. 374.

(art. 211 cod. pen).

Simulazione di reato.

Chiunque, con denuncia, querela o richiesta, ancorchè anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria, o ad altra Autorità, che sia, per legge, obbligata a riferirne alla medesima, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 375.

(art. 212 cod. pen.).

Calunnia.

Chiunque, con denuncia, querela o richiesta, ancorchè anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria, o ad altra Autorità che sia, per legge, obbligata a riferirne alla medesima, incolpa di un reato taluno che egli sa essere innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Si applicano le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo 321.

Art. 376.

(art. 211, cap., cod. pen.).

Autocalunnia.

Chiunque, mediante denuncia, querela o richiesta, ancorchè anonima o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, o ad altra Autorità che sia, per legge, obbligata a riferirne alla medesima, incolpa sè stesso di un reato, che egli sa non essere avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 377.

(art. 213 cod. pen.).

Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione.

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite, se la simulazione o la calunnia concerne un fatto costituente contravvenzione.

Art 378.

(art. 221 cod. pen.).

Falso giuramento della parte.

Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di giuramento deferito di ufficio, il colpevole va esente da pena, se ritratti il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva.

La condanna ha per effetto la interdizione dai pubblici uffici.

Art. 379.

(art. 214 cod. pen.).

Falsa testimonianza.

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 380.

(art. 217 cod. pen.).

Falsa perizia o interpretazione.

Il perito o l'interprete che dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.

Se il colpevole sia un perito, la condanna ha per effetto, oltre la interdizione dai pubblici uffici, anche la interdizione dall'esercizio della professione o dell'arte.

Art. 381.

Frode processuale.

Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice, in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa disposizione si applica, se il fatto sia commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente a esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratti di reato per cui non si possa procedere che in seguito a querela o richiesta, e questa non sia stata presentata.

Art. 382.

Circostanze aggravanti.

Nei casi preveduti nei tre articoli precedenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto derivi una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da tre a dodici anni, se dal fatto derivi una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni, se dal fatto derivi una condanna all'ergastolo.

Si applica l'ergastolo, se dal fatto derivi una condanna alla pena di morte.

Art. 383.

(art. 216 cod. pen.).

Ritrattazione.

Nei casi preveduti negli articoli dal 379 al 380 e 382, va esente da pena il colpevole che, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio, ritratti il falso e manifesti il vero, prima che l'istruzione sia chiusa con sentenza di non doversi procedere, ovvero prima che il dibattimento sia chiuso o sia rimandato a cagione della falsità.

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole va esente da pena, se ritratti il falso e manifesti il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva.

Art. 384.

(art. 218, 219 e 220 cod. pen.).

Subornazione.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità a un testimone, perito o interprete, per indurlo a una falsa testimonianza, perizia o interpretazione, o a una frode processuale, soggiace, qualora la offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli dal 379 al 381, ridotte dalla metà ai due terzi.

La condanna ha per effetto la interdizione dai pubblici uffici.

Art. 385.

(art. 225 . p. p. . cod. pen.).

Favoreggiamento.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta l'autore di un delitto, per il quale la legge stabilisca la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche della medesima, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

Qualora si tratti di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire diecimila.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la persona aiutata non sia imputabile o non sia punibile.

Art. 386.

(art. 225. p. p. , cod. pen.)

Favoreggiamento aggravato.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e del caso preveduto nell'articolo 667, aiuta taluno ad assicurare il prodotto, o il profitto, o il prezzo di un reato, ovvero a sottrarsi all'esecuzione della pena, soggiace alle pene stabilite nel precedente articolo, aumentate di un terzo.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 387

(art. 222 e 223 cod. pen.).

Patrocinio o consulenza infedele.

Il patrocinatore, o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi a un giudice ordinario o speciale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

La pena è aumentata:

1° - se il colpevole abbia commesso il fatto colludendo con la parte avversaria;

2° - se il fatto sia commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire diecimila, se il fatto sia commesso a danno di persona imputata di un delitto, per il quale la legge stabilisca la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

Art. 388.

(art. 222 e 223 cod. pen.).

Altra infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico.

Il patrocinatore, o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi a un giudice ordinario o speciale, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da lire tremila a quindicimila, se il patrocinatore, o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assuma, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

Art. 389.

(art. 224 cod. pen.).

Millantato credito del patrocinatoro.

Il patrocinatoro, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sè o a un terzo, danaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverneli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

Art. 390.

(art. 222, 223 e 224 cod. pen.).

Interdizione dai pubblici uffici o dalla professione.

La condanna per i delitti preveduti nei tre articoli precedenti ha per effetto la interdizione dai pubblici uffici e dalla professione.

Art. 391.

(art. 215 e 217 cod. pen.).

Esclusione della pena. Prossimi congiunti.

Nei casi preveduti negli articoli dal 368 al 373, 376, dal 379 al 381 e 385, non è punibile colui che ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Nei casi preveduti negli articoli 379 e 380 non vi è reato, se il fatto sia commesso da chi, per legge, non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, perito o interprete, ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza, perizia o interpretazione.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per *prossimi congiunti* gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti.

L'affinità si considera cessata per la morte del coniuge, quando non vi sia prole.

CAPO II

Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie.

Art. 392.

(art. 226, 227, 230 e 232 cod. pen.).

Evasione.

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione fino a sei mesi.

La pena è della reclusione fino a diciotto mesi, se il colpevole commetta il fatto usando violenza verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da due a cinque anni, se la violenza sia commessa con armi, o da più persone riunite.

Le precedenti disposizioni si applicano anche al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l'evaso si costituisca in carcere prima della condanna, la pena può essere diminuita fino a un terzo.

Art. 393.

Accordo criminoso fra detenuti.

Quando più persone, legalmente arrestate o detenute per un reato, si accordino per evadere in alcuno dei modi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente, e l'evasione non avvenga, ciascuna di esse è punita, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione fino a sei mesi.

Art. 394.

(art. 228 e 229 cod. pen.)

Concorso nella evasione.

Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a dieci anni, se il fatto sia commesso a favore di un condannato alla pena di morte o all'ergastolo.

La pena è aumentata, se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo 392.

Se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità, il giudice può diminuire la pena fino a un terzo.

La condanna ha in ogni caso per effetto la interdizione dai pubblici uffici.

Art. 395.

(art. 229, 2° cap., 231 e 233 cod. pen.)

Colpa del custode.

Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Va esente da pena il colpevole, se, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità.

Art. 396.

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali sia in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette altri fatti fraudolenti che rendano in tutto o in parte inefficace l'esecuzione della sentenza, è punito, qualora il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione fino a tre anni.

La stessa pena si applica a colui che elude l'esecuzione di ogni altro provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Art. 397.

(art. 234 cod. pen.)

Inosservanza di pene accessorie.

Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue la interdizione dai pubblici uffici, ovvero la interdizione o la sospensione da una professione o da un'arte, trasgredisce agli obblighi inerenti a tali pene, è punito con la reclusione sino a un anno o con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Art. 398.

Agevolata inosservanza di misure di sicurezza detentive.

Chiunque procura o agevola la evasione di persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde o comunque favorisce la persona evasa nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se la evasione avvenga per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, abbia la custodia anche temporanea della persona sottoposta a misura di sicurezza, il custode è punito con la multa fino a lire diecimila.

Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 394 e del capoverso dell'articolo 395.

CAPO III.

Della tutela arbitraria delle private ragioni.

Art. 399.

(art. 235, p. p., cod. pen.)

*Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con
violenza sulle cose.*

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, nei casi nei quali potrebbe ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sè medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela di parte, con la multa fino a lire cinquemila.

Si ha violenza sulle cose, allorchè siano commessi atti di danneggiamento sulla cosa, o questa sia trasformata, o ne sia mutata la destinazione.

Art. 400.

(art. 235, 1° e 2° cap., cod. pen.)

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza contro le persone.

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e nei casi in cui potrebbe ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sè medesimo, usando violenza o minaccia sopra o contro le persone, è punito, a querela di parte, con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire cinquemila.

La pena è aumentata :

1° - se il fatto sia commesso con armi ;

2° - se il fatto sia commesso anche con violenza sulle cose,

Art. 401.

(art. 237 cod. pen.)

Sfida a duello.

Chiunque sfida altri a duello, ancorchè la sfida non sia accettata, è punito, se il duello non avvenga, con la multa da lire cinquecento a duemila.

La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, se il duello non avvenga.

Art. 402.

(art. 241, p. p., cod. pen.)

Portatori di sfida.

I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire cinquecento a duemila ; ma la pena è diminuita, se il duello non avvenga.

Art. 403.

(art. 238 cod. pen.)

Uso delle armi in duello.

Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, ancorchè non cagioni all'avversario lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a diecimila.

Il duellante è punito:

1° - con la reclusione fino a due anni, se dal fatto derivi all'avversario una lesione personale, grave o gravissima ;

2° - con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto ne derivi la morte.

Ai padrini o secondi e alle persone che abbiano agevolato il duello, si applica la multa da lire mille a diecimila.

Se padrini o secondi siano gli stessi portatori della sfida, non si applicano per essi le disposizioni dell'articolo precedente

Art. 404.

(art. 243 cod. pen.)

Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale.

In luogo delle disposizioni del precedente articolo, si applicano quelle contenute nel Capo I del Titolo XI:

1° - se le condizioni del combattimento non siano state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero siano combattimento non segua alla loro presenza;

2° - se le armi adoperate nel combattimento non siano uguali, e non siano spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se siano armi di precisione o a più colpi;

3° - se nella scelta delle armi o nel combattimento vi sia frode o violazione delle condizioni stabilite;

4° - se sia stato espressamente convenuto, ovvero se risulti dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso.

La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne sia l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne abbia avuto conoscenza prima o nell'atto del combattimento.

Art. 405.

(art. 237, 238 e 241 cod. pen.)

Circostanze aggravanti o esimenti da pena.

Se il colpevole di alcuno dei delitti preveduti nell'articolo 404, nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 403 sia stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata.

I portatori della sfida, i padrini o i secondi e coloro che abbiano agevolato il duello vanno esenti da pena, se impediscano l'uso delle armi, ovvero se procurino la cessazione del

combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione. Vanno altresì esenti da pena i padrini o secondi che, prima del duello, abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se, per opera di essi, il combattimento abbia un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere.

Non è punibile il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.

Art. 406.

(art. 242 cod. pen.)

Duellante estraneo al fatto.

Quando alcuno dei duellanti non abbia avuto parte nel fatto che cagionò il duello, e si batta invece di chi vi abbia direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 403 sono aumentate.

Tale aumento di pena non si applica, se il duellante sia un prossimo congiunto, ovvero se sia uno dei padrini o dei secondi, che si batta invece del suo primo, assente.

Art. 407.

(art. 244 cod. pen.)

Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello.

Chiunque, pubblicamente, offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perchè essa o non abbia sfidato, o non abbia accettato la sfida, o non si sia battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a diecimila.

La stessa pena si applica a colui che, dimostrando disprezzo, incita altri al duello.

Art. 408.

(art. 245 cod. pen.)

Provocazione al duello per fine di lucro.

Quando colui che provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisca con l'intento di carpire danaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 647.

Si applicano altresì, per lui, le disposizioni del Capo primo del Titolo XI, nel caso in cui il duello avvenga.

TITOLO IV

DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO.

CAPO I.

Dei delitti contro le leggi di ordine pubblico.

Art. 409.

(art. 246 cod. pen.)

Istigazione a delinquere.

Chiunque istiga il pubblico a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione :

1° - con la reclusione da uno a cinque anni, se trattisi di istigazione a commettere delitti ;

2° - con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire duemila, se trattisi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratti di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la disposizione del numero 1°.

Alla pena stabilita nel numero 1° soggiace anche colui che fa pubblicamente l'apologia di uno o più delitti.

Art. 410.

(art. 247 cod. pen.)

Istigazione a disobbedire alle leggi.

Chiunque istiga il pubblico alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 411.

(art. 248 cod. pen.)

Associazione per delinquere.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono, o costituiscono, o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

La pena è aumentata, se il numero dei partecipanti alla associazione sia di cinque o più.

Art. 412.

(art. 248 cod. pen.)

Banda armata.

Se gli associati costituiscano una banda armata, e scorrono le campagne e le pubbliche vie, le pene stabilite nell'articolo precedente sono raddoppiate.

Si applica il capoverso dell' articolo 288.

Art. 413.

Misura di sicurezza.

Nel caso di condanna per alcuno dei delitti preveduti nei due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza.

Art. 414.

(art. 249 cod. pen.).

Assistenza agli associati.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vettovaglie o presta assistenza alle persone che partecipano all'associazione, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è raddoppiata, se il rifugio, le vettovaglie o l'assistenza siano prestati continuativamente.

CAPO II

Dei delitti contro la polizia di sicurezza.

Art. 415.

(cfr. art. 252 cod. pen.)

Devastazione e saccheggio.

Chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso :

1° - su plaghe o contrade abitate ;

2° - su armi e munizioni o su viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito ;

3° - col mezzo di sostanze esplodenti, ovvero da più di cinque persone con armi, o da più di dieci anche senz'armi.

Art. 416.

(art. 255 cod. pen.).

Pubblica intimidazione a mezzo di materie esplodenti.

Chiunque, al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti o altre macchine o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione fino a tre anni.

Art. 417.

Pubblica intimidazione.

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.

TITOLO QUINTO.
DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

CAPO I.

Dei delitti di comune pericolo mediante violenza.

Art. 418.

(art. 252 cod. pen.)

Strage.

Chiunque commette una strage è punito con la morte.

Vi è strage, quando, al fine di uccidere più persone, sia cagionata la morte di almeno due persone, con atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Se sia cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo.

Art. 419.

(legge 19 luglio 1894, n. 314)

Attentati mediante materie esplodenti.

Chiunque colloca, lancia, fa scoppiare o accende dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, o acceccanti, gas o liquidi infiammabili, in modo da far sorgere un pericolo per la pubblica incolumità, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la reclusione da uno a cinque anni a colui che, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene taluna delle materie indicate nella disposizione precedente, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse.

Art. 420.

(art. 300, p. p., e 308 cod. pen.)

Incendio.

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La precedente disposizione si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 421.

Danneggiamento seguito da incendio.

Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui, è punito, se dal fatto sorga il pericolo di un incendio, con la reclusione da uno a tre anni.

Se l'incendio si verifichi, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Art. 422.

(art. 300 e 304 cod. pen.)

Circostanze aggravanti.

Nei casi preveduti nei tre articoli precedenti, la pena è aumentata, se il fatto sia commesso:

1° - su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;

2° - su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su opifici industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, acquedotti o altri manufatti destinati al convogliamento delle acque;

3° - su navi o altri edifici natanti, o su aeronavi;

4° - su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili.

Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, la pena è altresì aumentata, se il fatto sia commesso su boschi, selve o foreste.

Art. 423.

(art. 302, cod. pen.)

Inondazione, frane o valanghe.

Chiunque, mediante apertura di chiuse o rimozione di sbarramenti, ovvero rompendo o in altro modo danneggiando argini, dighe o altre opere destinate a difesa contro acque, valanghe o frane, cagiona un'inondazione o altro disastro, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Art. 424.

(art. 303 cod. pen.)

*Danneggiamento seguito da inondazione, frane
o valanghe.*

Chiunque danneggia chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate a difesa contro acque, valanghe o frane, è punito, se dal fatto derivi il pericolo di un'inondazione o di altro disastro, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se l'inondazione o il disastro si verifichi, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 425.

(art. 304, 306 e 308 cod. pen.).

Naufragio, sommersione o disastro aviatorio.

Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di altro edificio natante, ovvero la caduta di un'aeronave, di altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La pena è della reclusione da cinque a quindici anni, se il fatto sia commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il colpevole cagioni il naufragio o la sommersione di una nave o di altro edificio natante, ovvero la caduta di un'aeronave, di sua proprietà, se dal fatto derivi pericolo per la incolumità pubblica.

Art. 426

(art. 306 cod. pen.).

Danneggiamento seguito da naufragio.

Chiunque danneggia una nave, un edificio natante o una aeronave, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, è punito, se dal fatto derivi pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto derivi il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 427.

(art. 312 cod. pen.).

Disastro ferroviario

Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 428.

(art. 313, 316 e 317 cod. pen.).

*Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento.
Strade ferrate.*

Chiunque danneggia una strada ferrata, ovvero le macchine, i veicoli, gli strumenti, gli apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, è punito, se dal fatto derivi il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto derivi il disastro, si applica la reclusione da tre a dieci anni.

Sotto la denominazione di *strade ferrate* la legge penale comprende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche ed esercitata col vapore o con qualsiasi motore meccanico.

Art. 429.

(art. 313, cap., e 317 cod. pen.).

Attentati alla sicurezza dei trasporti.

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, commette fatti che pongano in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a colui che lancia corpi contundenti o proiettili contro un convoglio in corsa, o contro una nave in navigazione.

Se dal fatto derivi un disastro, si applica la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 430.

(art. 315 e 317 cod. pen.)

Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni.

Chiunque attenta alla sicurezza degli impianti per la produzione di energia elettrica o di gas, destinati alla illuminazione o alle industrie, ovvero attenta alla sicurezza di opere, apparecchi o altri mezzi destinati alla trasmissione di energia elettrica o di gas, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto derivi un disastro, si applica la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a colui che attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora del fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 431.

Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti cagiona il crollo di una costruzione o di una parte di essa, o altro disastro, è punito, se dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da tre a dodici anni.

Art. 432.

(art. 307 cod. pen.)

*Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi
a pubblica difesa da infortuni.*

Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o ad opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce che l'incendio sia estinto o sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Art. 433.

*Rimozione o missione dolosa di cautele contro infortuni
sul lavoro.*

Chiunque rimuove o danneggia impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto derivi un disastro o un infortunio, si applica la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 434.

Delitto di eccessiva velocità.

Chiunque, in luogo abitato o in tempo di pubblico concorso, spinge un veicolo a velocità eccessiva, in modo da far sorgere un pericolo per la pubblica incolumità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

Se dal fatto derivi la morte di una persona, si applica la reclusione da tre a otto anni; se derivi una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 581 e 583, ridotte a un terzo.

Se dal fatto derivi la morte o la lesione di più persone, si applicano le disposizioni della prima parte dell'articolo 79, ma la pena complessiva della reclusione non può superare gli anni venti, nel caso di morte di una persona e di lesione di una o più persone, e gli anni quindici negli altri casi.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 119.

Art. 435.

(art. 311 cod. pen.).

Delitti colposi di danno

Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli 420, 423, 425, 427 e 431 sia commesso per colpa, si applicano le pene ivi stabilite, ridotte dalla metà a due terzi.

Art. 436.

(art. 314 cod. pen.).

Delitti colposi di pericolo.

Chiunque, con la propria azione o omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un naufragio, di un'inondazione, di una rovina o di altro disastro, che possa compromettere la pubblica incolumità, è punito con la reclusione fino a due anni.

La reclusione non è inferiore a un anno, se il colpevole abbia trasgredito a una particolare ingiunzione dell'Autorità diretta alla rimozione del pericolo.

Art. 437.

(art. 307 cod. pen.).

Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o a scopo di salvataggio o di soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a cinquemila.

CAPO II.

Dei delitti di comune pericolo mediante frode

Art. 438.

Epidemia.

Chiunque cagiona un'epidemia, mediante la diffusione di bacilli o germi o di altri microrganismi patogeni, è punito con l'ergastolo.

Se dal fatto derivi la morte di più persone, si applica la pena di morte.

Art. 439.

(art. 218 cod. pen.).

Avvelenamento di acque e di sostanze alimentari.

Chiunque avvelena acque potabili o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto derivi la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte.

Art. 440.

(art. 318 cod. pen.).

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.

Chiunque corrompe acque potabili, ovvero corrompe o adultera sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose per la pubblica salute, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a colui che contraffà, rendendole pericolose per la pubblica salute, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena è aumentata, se siano adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

Art. 441.

(art. 319 cod. pen.).

*Adulterazione e contraffazione di altre cose
in danno della pubblica salute.*

Chiunque adultera o contraffà in modo pericoloso per la salute pubblica cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell' articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire tremila.

Art. 442.

(art. 319 cod. pen.).

*Commercio di sostanze alimentari contraffatte
o adulterate.*

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti nei tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo alcuna delle sostanze ivi indicate, che siano state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso per la salute pubblica, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli.

Art. 443.

(art. 59 legge sanit.).

Commercio o somministrazione di medicinali guasti.

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

Art. 444.

(art. 320 cod. pen.).

Commercio di sostanze alimentari o di cose nocive.

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte nè adulterate, ma pericolose per la salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquecento.

La pena è diminuita, se la qualità nociva delle cose sia nota alla persona che le acquista o le riceve.

La pena stabilita nella prima parte del presente articolo si applica anche a colui che vende o distribuisce per il consumo cose non destinate all'alimentazione, le quali siano pericolose per la salute pubblica, quando egli non abbia dato notizia del pericolo alla persona che le acquista o le riceve.

Art. 445

(art. 321 cod. pen. e art. 59 legge sanit.)

Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.

Chiunque, esercitando, anche abusivamente, la vendita di sostanze medicinali, le somministra in ispecie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 446.

(art. 323 cod. pen.).

Delitti colposi contro la salute pubblica.

Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli 438 e 439 sia commesso per colpa, alla pena di morte è sostituita la reclusione da otto a dodici anni, e all'ergastolo è sostituita la reclusione da tre a otto anni. La pena della reclusione è applicata da due a sei anni.

Quando alcuno dei fatti preveduti negli altri articoli precedenti sia commesso per colpa, si applicano le pene ivi stabilite, ridotte a un terzo.

Art. 447.

(art. 1 legge 18 febr. 1923, n. 396).

Commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti

Chiunque, in modo clandestino o fraudolento, fa commercio di sostanze aventi azione stupefacente, o le detiene allo scopo di farne commercio clandestino o fraudolento, ovvero le somministra o procura ad altri clandestinamente o fraudolentemente, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è aumentata, se alcuna delle sostanze suddette sia venduta o consegnata a persona minore degli anni diciotto, ovvero in condizione di malattia di mente o d' infermità psichica, o a chi sia dedito all'uso di sostanze aventi azione stupefacente.

Art 448.

(art. 8 e 10 legge cit.).

Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti.

Chiunque, senza essere concorso nel delitto preveduto nell'articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedono per darsi all'uso di sostanze aventi azione stupefacente, soggiace alla pena ivi stabilita.

Si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa da lire mille a cinquemila a colui che accede nei detti locali per darsi all'uso di sostanze aventi azione stupefacente.

CAPO III

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

Art. 449.

Pene accessorie.

Quando per alcuno dei delitti preveduti nel presente Titolo sia inflitta la pena di morte o dell'ergastolo, la condanna ha per effetto la confisca generale dei beni.

Quando il delitto sia commesso per motivo politico, la condanna ad alcuna delle dette pene ha per effetto la perdita della cittadinanza.

La condanna per alcuno dei delitti dolosi, preveduti nel Capo secondo del presente Titolo, ha per effetto la pubblicazione speciale della sentenza.

Art. 450.

Misure di sicurezza.

Per i delitti dolosi preveduti nel Capo secondo del presente Titolo, commessi da persona esercente un commercio o un'industria, il giudice può ordinare la chiusura dell'esercizio, negozio o stabilimento anche durante l'istruzione o il giudizio.

TITOLO SESTO

DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

CAPO I.

Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Art. 451.

(art. 256 cod. pen.).

*Falsificazione di monete, spendita e introduzione
nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.*

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire diecimila a cinquantamila :

1° - chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale o commerciale nello Stato o fuori;

2° - chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3° - chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con colui che le ha eseguite ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato le monete contraffatte o alterate, o le detiene, o le spende, o le mette altrimenti in circolazione;

4° - chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista monete contraffatte o alterate da colui che le ha falsificate, ovvero da un intermediario.

Art. 452.

(art. 257 cod. pen.).

Alterazione di monete.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3° e 4° del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

Art. 453.

(art. 258, p. p., cod. pen.).

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi preveduti nei due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 454.

Circostanze aggravanti.

Le pene stabilite negli articoli 451 e 453 sono aumentate, se dai fatti ivi preveduti derivi una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne sia compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Art. 455.

(art. 258, cap., cod. pen.).

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, che abbia ricevuto in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.

Art. 456.

(art. 263 cod. pen.).

*Parificazione delle carte di pubblico credito
alle monete.*

Per gli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

Per *carte di pubblico credito* s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e che costituiscono titoli negoziabili, e tutte le altre aventi corso legale o commerciale, messe da istituti autorizzati all'emissione.

Art. 457.

(cfr. art. 268 e 271 cod. pen., e art. 77 e 78 R. D. 30 dic. 1923, n. 3268).

*Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello
Stato, acquisto, detenzione, o messa in circolazione di valori
di bollo falsificati.*

Le disposizioni degli articoli 451, 453 e 455 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Per gli effetti della legge penale s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori che siano a questi equiparati da leggi speciali.

Art. 458.

(art. 269 cod. pen., 77, 78 e 79 R. D. 30 dic. 1923, cit.).

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo.

Chiunque contraffà carta filigranata in uso per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da lire diecimila a trentamila.

Art. 459

(art. 260 cod. pen. e art. 77, 78 e 79 R. D. 30 dic. 1923, cit.).

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Chiunque fabbrica, ovvero detiene filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 460.

(art. 273 cod. pen.)

Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto.

Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duemila a cinquemila.

Art. 461.

(art. 262 cod. pen.).

Esenzione da pena.

Va esente da pena il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, se, prima che l'Autorità ne abbia notizia, riesca a impedire la contraffazione, l'alterazione, la falsificazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.

Art. 462.

(art. 270 cod. pen., e art. 77 e 78 R. D. 30 dic. 1923, n. 3268).

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Chiunque fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila.

Se i valori siano stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 455 ridotta di un terzo.

Art. 463.

(art. 273 cod. pen.).

Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecento a cinquecento.

Se i biglietti siano ricevuti in buona fede, si applica soltanto la multa.

Art. 464.

(art. 274 cod. pen.)

Soppressione dei segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati.

Chiunque cancella, o fa in qualsiasi modo scomparire da valori di bollo, o dai biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, è punito, ove ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione sino a sei mesi e con la multa sino a lire mille.

La stessa pena si applica a colui che, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti. Si applica la sola multa, se le cose siano state ricevute in buona fede.

CAPO II.

**Della falsità in sigilli o strumenti o segni
di autenticazione, certificazione o riconoscimento.**

Art. 465.

(art. 264 cod. pen.).

*Contraffazione del sigillo dello Stato
e uso del sigillo contraffatto.*

Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto agli atti del Governo, o fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire mille a ventimila.

Art. 466.

(art. 265 e 266, p. p., cod. pen.).

*Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati
a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali
sigilli e strumenti contraffatti.*

Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

La stessa pena si applica a colui che contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.

Art. 467.

(art. 267 cod. pen.).

*Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione
o certificazione.*

Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 468.

(art. 266, cap., cod. pen.).

Vendita, acquisto o uso di cose con impronte, contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti negli articoli precedenti, pone in vendita, acquista o fa uso di cose, sulle quali siano apposte impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene stabilite per i detti reati.

Art. 469.

(art. 272 cod. pen.).

Uso abusivo di sigilli e strumenti veri.

Chiunque, essendosi procurato i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sè o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire tremila.

Art. 470.

(art. 294 cod. pen.)

Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta.

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con impronta legale contraffatta o alterata, ovvero di misure o di pesi comunque alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa sino a lire cinquemila.

La stessa pena si applica a colui che, nell'esercizio del commercio, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con impronta legale contraffatta o alterata, ovvero misure o pesi comunque alterati.

Art. 471.

(art. 296 cod. pen.).

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire ventimila.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera i disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le precedenti disposizioni non si applicano, se non siano state osservate le norme delle leggi speciali per la tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 472.

(art. 297 cod. pen.).

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti nell'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire ventimila.

Si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 473.

Pena accessoria.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti nei due articoli precedenti ha per effetto la pubblicazione speciale della sentenza.

CAPO III.

Della falsità in atti.

Art. 474.

(art 275 cod. pen.)

*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale
in atti pubblici.*

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Se la falsità concerne atti o parti di atti che fanno fede fino a querela di falso, la reclusione è da quattro a dodici anni.

Art. 475.

(art. 285, nn. 1° e 2°, e 287 cod. pen.)

*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in
certificati o autorizzazioni amministrative.*

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 476.

(art. 277 cod. pen.)

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

Il pubblico ufficiale che, supponendo un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la falsità concerna atti o parti dell'atto che fanno fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Se la falsità sia commessa dal pubblico ufficiale in un attestato concernente il contenuto di atti, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 477.

(art. 276 cod pen.)

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto sia stato da lui compiuto o sia seguito alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 474.

Art. 478

(art. 290 cod. pen.)

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale che attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 479.

(art. 289 cod. pen.)

*Falsità ideologica in certificati commessa da persona
esercitante una professione sanitaria o forense.*

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a tremila.

Si applica sempre la reclusione, se il fatto sia commesso a fine di lucro.

Art. 480.

(art. 278 cod. pen.)

Falsità materiale commessa dal privato.

Chiunque, non essendo pubblico ufficiale, commette alcuno dei fatti preveduti negli articoli dal 474 al 476, è punito con le pene ivi stabilite, ridotte di un terzo.

Art. 481.

(art. 279 cod. pen.)

*Falsità ideologica commessa dal privato in
atto pubblico.*

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata, se si tratti di false attestazioni in atti dello stato civile.

Art. 482.

(art. 280 cod. pen.)

Falsità in scrittura privata.

Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a tre anni.

Si considerano come alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Art. 483.

(art. 288 cod. pen.)

Falsità in registri e notificazioni.

Chiunque, essendo, per legge, obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

Art. 484.

(art. 418 cod. pen.)

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.

Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, di cui abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso dall'atto a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a tre anni.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato in bianco qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Art. 485

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.

Il pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco, di cui abbia il possesso per un titolo, che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene stabilite negli articoli 477 e 478.

Se il fatto sia commesso da chi non abbia la qualità di pubblico ufficiale, si applicano le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 486.

Falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.

In ogni caso di falsità in foglio firmato in bianco diverso da quelli preveduti nei due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

Art. 487.

(art. 281 cod. pen.).

Uso di atto falso.

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso, soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private, colui che commette il fatto non è punibile, se non abbia agito al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno.

Art. 488.

(art. 283 cod. pen.)

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Chiunque distrugge, in tutto o in parte, sopprime o occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 474, 475, 480 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 489.

(art. 284 cod. pen.).

Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.

Se alcuna delle falsità prevedute nei precedenti articoli riguardi un testamento olografo, o una cambiale, o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 482, si applica la pena stabilita nella prima parte dell'articolo 474.

Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, colui che ne faccia uso senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 487 per l'uso di atto pubblico falso.

Art. 490.

(art. 275, ult. cap., cod. pen.).

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.

Agli effetti delle precedenti disposizioni, nella denominazione di *atti pubblici* e di *scritture private* sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando, a norma di legge, tengano luogo degli originali mancanti.

Art. 491

Parti dell'atto pubblico facenti fede sino a querela di falso.

Fanno fede sino a querela di falso quelle parti di un atto pubblico nelle quali il pubblico ufficiale attesta fatti da lui compiuti, o seguiti in sua presenza.

Art. 492.

(art. 284 cod. pen.).

Persone equiparate ai pubblici ufficiali, agli effetti della pena.

Le disposizioni dei precedenti articoli concernenti le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati o agenti dello Stato, o di altro ente pubblico, e agli incaricati di un servizio pubblico o di pubblica necessità, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

CAPO IV.

Della falsità personale.

Art. 493

Sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, o false qualità personali, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 494

(art. 286 cod. pen.)

Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La stessa pena si applica a colui che commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.

La reclusione non é inferiore a un anno:

1° - se si tratti di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2° - se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali sia resa da un imputato all'Autorità giudiziaria, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, sia iscritta nel casellario giudiziale una decisione penale sotto falso nome.

La pena é diminuita, se le false dichiarazioni siano dirette a ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome o con altre indicazioni mendaci.

Art. 495.

(cfr. art. 436 cod. pen.)

False indicazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, richiesto sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria e dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un servizio pubblico, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 496.

(art. 628 cod. proc. pen.).

Frode nel rilascio e uso indebito dei certificati del casellario giudiziale.

Chiunque si procura con frode un certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui è domandato, é punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 497.

(art. 186 cod. pen.)

Usurpazione di titoli o di onori.

Chiunque, abusivamente, porta in pubblico la divisa o i distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero porta abusivamente, in pubblico, l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire mille a diecimila

La stessa pena si applica a colui che si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

La condanna ha per effetto la pubblicazione speciale della sentenza.

TITOLO SETTIMO.

DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA
E IL COMMERCIO.

CAPO I.

Dei delitti contro la economia pubblica.

Art. 498.

(art. 300 a 305 cod. pen.)

*Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o
industriali ovvero di mezzi di produzione.*

Chiunque distrugge materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, in modo da cagionare un grave nocumento alla produzione o al consumo nazionale, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa non inferiore a lire cinquantamila.

Art. 499.

(art. 293 cod. pen.).

*Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato
o nelle borse di commercio.*

Chiunque diffonde, nel territorio dello Stato o all'estero, notizie false, esagerate o tendenziose, o adopera altri mezzi fraudolenti, atti a cagionare sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, anche in concorso di altre cause, un aumento o una diminuzione nei prezzi di salari, derrate, merci, noli o titoli negoziabili sul pubblico mercato o ammessi nelle liste di borsa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

Le pene sono aumentate:

1° - se dal fatto derivi un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli di Stato ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo;

2° - se il fatto sia commesso per favorire interessi stranieri.

La condanna ha per effetto la interdizione dai pubblici uffici.

Art. 500.

(Art. 326 cod. pen.)

*Procurata deficienza di sostanze di comune
o largo consumo.*

Chiunque diffonde, nel territorio dello Stato o all'estero, notizie false, esagerate o tendenziose, o adopera altri mezzi fraudolenti atti a cagionare, anche in concorso di altre cause la deficienza di sostanze di comune o largo consumo nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso per favorire interessi stranieri.

La condanna ha per effetto l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 501.

Divulgazione di notizie pericolose per l'economia nazionale.

Chiunque, nel territorio dello Stato o all'estero, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni politiche, economiche o sociali del Paese, in modo da esporre a pericolo la economia nazionale, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa non inferiore a lire tremila.

Se il colpevole abbia agito per favorire interessi stranieri la reclusione è da due a dieci anni, e la multa non può essere inferiore a lire diecimila.

Art. 502.

*Dolosa diffusione di una malattia delle piante
o degli animali.*

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, dannosa all'economia rurale o forestale ovvero al patrimonio zootecnico del Paese, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Se la diffusione avvenga per colpa, la pena è della multa da lire mille a ventimila.

Art. 503.

(art. 166 cod. pen., e art. 18 legge sui sindacati).

Serrata e sciopero per fini contrattuali.

Il datore di lavoro che, al solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti precedentemente stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la multa non inferiore a lire diecimila.

I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente il lavoro, o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, al solo scopo d'imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli precedentemente stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti, o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire mille.

Art. 504.

(art. 95 reg. sindac., e art. 165 cod. pen.).

Serrata e sciopero per fini non contrattuali.

Il datore di lavoro o i lavoratori che, per fine politico, commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire diecimila, se si tratti di datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille, se si tratti di lavoratori.

Se il fatto sia commesso per fine non politico ma diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, si applicano le pene ivi stabilite.

Art. 505.

*Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata
o sciopero.*

Quando la sospensione del lavoro da parte del datore di lavoro, o l'abbandono collettivo o la irregolare prestazione del lavoro da parte dei lavoratori abbiano luogo allo scopo di costringere la pubblica Autorità a dare o a omettere un provvedimento, o di influire comunque sulle sue decisioni, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

I capi, i promotori e gli organizzatori sono puniti con la reclusione da due a sette anni e con la multa non inferiore a lire ventimila.

Art. 506.

Serrata e sciopero violenti.

Quando la sospensione del lavoro, ovvero l'abbandono collettivo o la irregolare prestazione del lavoro siano accompagnati da atti di violenza verso la persona o sopra le cose, o da atti di minaccia, i datori di lavoro che hanno partecipato alla sospensione, o i lavoratori che hanno partecipato all'abbandono o alla irregolare prestazione di lavoro soggiacciono, per il solo fatto di essere stati presenti agli atti di violenza o di minaccia, alle pene stabilite nei tre articoli precedenti, aumentate fino a un terzo.

Art. 507.

Boicottaggio.

Chiunque, arbitrariamente, per un fine economico o politico mediante propaganda, o valendosi dell'autorità derivante da partiti, leghe, o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art. 508.

Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio.

Chiunque, al solo scopo d'impedire o turbare il normale svolgimento dell'industria o del lavoro, invade o occupa arbitrariamente l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero arbitrariamente dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

Si applicano la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa non inferiore a lire cinquemila, qualora il fatto non costituisca reato più grave, a colui che distrugge, disperde o rende, in tutto o in parte, inservibili gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale od altra delle cose suddette.

Art. 509.

(art. 22 legge sui sindacati).

Inosservanza delle decisioni del magistrato del lavoro.

Il datore di lavoro e i lavoratori i quali, per qualsiasi pretesto, rifiutano o, comunque, omettono di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, sono puniti, ove il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire cinquemila.

Se il fatto sia commesso dal dirigente un'associazione legalmente riconosciuta, la reclusione è da sei mesi a due anni, e la multa da lire duemila a diecimila; e la condanna ha sempre per effetto la interdizione da ogni ufficio sindacale, per la durata di anni cinque.

Art. 510.

Circostanze aggravanti.

Quando i fatti preveduti negli articoli 503 e seguenti abbiano determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentati

Art. 511.

(art. 10, 19, 22 legge sindac.; e art. 167 cod. pen.).

Pena per i capi, promotori e organizzatori.

Quando per alcuno dei fatti preveduti negli articoli 503 e seguenti sia stabilita la sola pena pecunaria, ai capi, promotori o organizzatori si applica, oltre tale pena, aumentata a norma dell'articolo 109, n. 3°, anche la reclusione da uno a due anni.

CAPO II.

Del delitti contro l'industria e il commercio.

Art. 512.

(Art. 165 cod. pen.).

Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 507, adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, è punito, se il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Si procede a querela di parte.

Art. 513.

(art. 296, 297 cod. pen.).

Danneggiamento doloso di prodotti nazionali.

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento a una industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire diecimila a cinquantamila.

La presente disposizione si applica ancorchè per i marchi o segni distintivi non siano state osservate le disposizioni delle leggi speciali per la tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 514.

(art. 322 cod. pen.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire diecimila.

Nel caso di recidiva, è ordinata la chiusura dell' esercizio.

Art. 515.

(art. 297 cod. pen.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire diecimila.

La presente disposizione si applica anche se si tratti di marchi o segni distintivi attribuiti a ditte inesistenti, ovvero per i quali non siano state osservate le disposizioni delle leggi speciali per la tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 516.

(art. 295 cod. pen.).

Frode nell'esercizio del commercio.

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa per un'altra, ovvero una cosa, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, ove il fatto non co-

stituisca delitto più grave, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

Se il fatto concerna oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni e della multa non inferiore a lire mille.

Art. 517.

Rivelazione a danno dell'industria nazionale di scoperte o invenzioni scientifiche o industriali.

Il cittadino che, nel territorio dello Stato o all'estero senza l'autorizzazione del Governo, pubblica, diffonde o anche soltanto rivela notizie concernenti scoperte o invenzioni scientifiche o nuove applicazioni industriali, fatte da lui o da altro cittadino, le quali, se palesate, possano cagionare nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquantamila

Se il nocumento si verifichi, la pena è aumentata.

Agli effetti della presente disposizione si applica l'ultimo capoverso dell'articolo 8.

CAPO III.

Disposizione comune ai Capi precedenti.

Art. 518.

Pubblicazione speciale della sentenza.

Nei casi preveduti negli articoli dal 499 al 501 e dal 513 al 516, la condanna ha per effetto la pubblicazione speciale della sentenza.

TITOLO OTTAVO.

DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME.

CAPO I.

Del delitti contro la libertà sessuale.

Art. 519.

(art. 331 e 332 cod. pen.)

Della violenza carnale.

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale, al momento del fatto:

1° - non abbia compiuto gli anni quattordici;

2° - non abbia compiuto gli anni sedici, ovvero, se sia una donna, non abbia compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia l'ascendente o il tutore, ovvero altra persona a cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione istruzione, vigilanza o custodia;

3° - sia malata di mente, ovvero non sia in grado di resistere a cagione delle sue condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa sia indipendente dal fatto del colpevole;

4° - sia stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Art. 520.

Fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, si congiunge carnalmente con persona arrestata o detenuta, di cui abbia la custodia per ragione del suo ufficio o servizio, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione da due a otto anni.

La stessa disposizione si applica, se il fatto sia commesso da altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità rispetto alla persona custodita.

Art. 521.

(art. 333 cod pen.).

Atti di libidine violenti.

Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Le stesse pene si applicano se taluno sia costretto o indotto a commettere gli atti di libidine su se stesso o sulla persona del colpevole.

Art. 522.

(art. 340 e 341 cod. pen.).

Sottrazione violenta di una donna a fine di matrimonio.

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di matrimonio, una donna che abbia compiuto gli anni quattordici e non sia coniugata, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso in danno di persona che non aveva compiuti gli anni diciotto.

Art. 523

(art. 340 e 341 cod. pen.).

Sottrazione violenta di una donna a fine di libidine.

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, una persona che abbia compiuto gli anni quattordici ma non ancora i ventuno, ovvero una donna maggiore di età, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso a danno di persona che non aveva ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata.

Art. 524.

(art. 340 e 341 cod. pen.).

Sottrazione di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio.

Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a colui il quale commetta il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici o malata di mente, o che non sia comunque in grado di resistere, a cagione delle sue condizioni d'inferiorità fisica o psichica, anche se questa sia indipendente dal fatto del colpevole.

Art. 525.

Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata.

Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna, tacendole il proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la donna sia minorenni, la pena è aumentata.

Art. 526.

(art. 342 cod. pen.).

Circostanze attenuanti.

Le pene stabilite negli articoli dal 522 al 524 sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza aver commesso alcun atto di libidine verso la persona rapita, la restituisca spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa dove la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa.

CAPO II.

Delle offese al pudore e all'onore sessuale.

Art. 527.

(art. 338 cod. pen.).

Atti osceni.

Chiunque compie, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, atti o manifestazioni verbali che abbiano carattere di oscenità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 528

Relazioni omosessuali

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli dal 519 a 521, compie atti di libidine su persona dello stesso sesso, ovvero si presta a tali atti, è punito, se dal fatto derivi pubblico scandalo, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1° - se il colpevole, essendo maggiore degli anni ventuno, commetta il fatto su persona minore degli anni diciotto;

2° - se il fatto sia commesso abitualmente, o a fine di lucro

Art. 529.

(art. 339 cod. pen.; art. 1 Convenz. Ginevra 12 sett. 1923
contro pubblicaz. oscene; e art. 115 legge pubbl. sicur.).

Pubblicazioni oscene.

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, stampe, pitture, libri o stampati di qualsiasi specie, immagini, emblemi, fotografie, pellicole cinematografiche o altri oggetti che abbiano carattere di oscenità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquemila a cinquantamila.

La stessa pena si applica a colui che fa commercio, ancorchè clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Art. 530

(art. 339 cod. pen., e art. 1 Convenz. cit.).

Pubblicazioni o spettacoli osceni.

Le pene stabilite nell'articolo precedente si applicano anche a colui:

1° - che adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nell'articolo suddetto;

2° - che dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto nel numero 2°, la pena è aumentata se il fatto sia commesso nonostante il divieto dell'Autorità.

Art. 531.

(Convenz. e art. cit.; e art. 115 legge pubbl. secur.).

Atti e oggetti osceni: nozione.

Agli effetti della legge penale, debbono considerarsi osceni gli atti, le manifestazioni, gli stampati, disegni e altri oggetti che offendono il pudore pubblico o privato.

Non si considera oggetto osceno l'opera di arte o l'opera scientifica, salvo che sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

Art. 532.

Incitamento a pratiche contro la procreazione.

Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione, o fa propaganda a favore di esse, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire ventimila.

La stessa pena si applica a colui che, a fine di lucro, somministra mezzi atti a impedire la fecondazione, salvo che a somministrazione avvenga per ragioni profilattiche.

Art. 533.

(art. 335 cod. pen.).

Corruzione di minorenni.

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli dal 519 al 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, o induce questa a commetterli, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Non vi è reato se il minore sia persona che eserciti il meretricio, o risulti comunque moralmente corrotta.

Art. 534.

(art. 345 e 346 cod pen.).

Istigazione di minorenni alla prostituzione e favoreggiamento.

Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di età minore, o ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila; se soltanto ne agevoli la prostituzione o la corruzione, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire tremila a diecimila.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso in danno di una minorenni coniugata, ovvero di persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.

La pena è raddoppiata:

1° - se il fatto sia commesso in danno di persona che non abbia compiuto gli anni quattordici;

2° - se il colpevole sia un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il padre o la madre adottivi, il marito, il fratello, la sorella, il tutore, ovvero altra persona cui il minore sia affidato per ragione di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia.

Art. 535.

Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella o di persona sottoposta a tutela.

Chiunque induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero persona sottoposta alla sua tutela, le quali siano maggiori di età, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

Se il fatto sia commesso mediante violenza o minaccia la pena è raddoppiata.

Qualora il colpevole abbia soltanto agevolato la prostituzione, la pena stabilita nella prima parte del presente articolo è ridotta della metà.

Art. 536.

Sfruttamento di prostitute.

Chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, è punito, ove il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 537.

(art. 12, ult. cap. legge 13 nov. 1919, n. 2205, sulla emigraz.
e Convenz. di Ginevra).

Tratta di donne e di minori.

Chiunque induce una persona di età minore a recarsi nel territorio di altro Stato, sapendo che ivi essa sarà tratta alla prostituzione, ovvero s'intromette per agevolarne la partenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso:

1° - in danno di un minore che non abbia compiuto gli anni quattordici, ovvero di donna minorenni che sia coniugata;

2° - in danno di due o più minori, anche se diretti in paesi diversi.

La stessa pena si applica a colui che determina una donna maggiorenne, mediante violenza, minaccia o inganno, o abusando delle condizioni di deficienza psichica di lei, a recarsi nel territorio di altro Stato, sapendo che ivi essa sarà tratta alla prostituzione, ovvero s'intromette per agevolarne la partenza. La pena è aumentata, se si tratti di donna coniugata.

Art. 538.

Misura di sicurezza.

Alla condanna per alcuno dei delitti preveduti negli articoli 528, n. 2°, e dal 534 al 537 è sempre aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

Art. 539.

Rapporto di parentela.

Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela sia considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante, o attenuante, o di esclusione della pena, alla filiazione legittima è equiparata la filiazione illegittima.

La prova della filiazione illegittima è regolata dalle leggi civili.

Art. 540.

(art. 348 e 349 cod. pen.).

Pene accessorie.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti nel presente Titolo ha per effetto la perdita della patria podestà o dell'autorità maritale o la interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore sia elemento costitutivo o circostanza aggravante.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti negli articoli 519, 521, 533, 534, 535 e 536, ha per effetto la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa.

Art. 541.

(art. 336 e 348 cod. pen.).

Querela di parte.

Per i delitti preveduti nel Capo primo e nell'articolo 533 non si procede che a querela di parte.

Nondimeno si procede di ufficio:

1° - se il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio;

2° - se il fatto sia connesso ad altro delitto, per il quale debba procedersi di ufficio.

Art. 542.

A chi spetti il diritto di querela.

Il diritto di querela spetta, oltre che alla persona offesa e a coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 121 e 122, anche in nome proprio agli ascendenti e al coniuge.

La querela proposta è irrevocabile.

Art. 543.

(art. 352 cod. pen.).

Causa speciale di estinzione del reato.

Per i delitti preveduti nel Capo primo e nell'articolo 533, il matrimonio che l'autore del reato contragga con la persona offesa estingue il reato, anche riguardo a coloro che siano concorsi nel medesimo.

Se vi sia stata condanna, cessano l'esecuzione della pena e gli effetti penali della condanna. Non si applicano le misure di sicurezza.

TITOLO NONO.

DEI DELITTI CONTRO I CULTI E IL SENTIMENTO RELIGIOSO.

CAPO IV.

Dei delitti contro i culti.

Art. 544.

(art. 140 cod. pen.)

Turbata libertà dei culti.

Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose, le quali si compiano alla presenza di un ministro del culto, o in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo da menomare la libertà di uno dei culti ammessi nello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 545.

(art. 141 e 142 cod. pen.)

Offese al culto mediante vilipendio di persone.

Chiunque, pubblicamente, offende uno dei culti ammessi nello Stato, mediante parole o atti di vilipendio verso chi lo professa, è punito con la reclusione fino a un anno.

Se la persona vilipesa sia un ministro del culto, la pena è da uno a tre anni.

Art. 546.

(art. 142, p. p., cod. pen.)

Offese al culto mediante vilipendio di cose.

Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offende uno dei culti ammessi nello Stato, con qualsiasi manifestazione di vilipendio verso cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni,

Art. 547.

Circostanza aggravante nei delitti contro il culto cattolico.

Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso contro il culto cattolico, la pena è aumentata.

Art. 548.

(art. 16 Editto stampa nella estensione alle provincie romane fatta con R. D. 19 ott. 1870, n. 5940).

Vilipendio alla religione ufficiale dello Stato.

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, pubblicamente vilipende la religione ufficiale dello Stato, è punito con la reclusione fino a un anno.

CAPO II.

Dei delitti contro il sentimento religioso.

Art. 549.

(art. 144 cod. pen.).

Violazione di sepolcro.

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette atti di vilipendio sulle tombe, sui sepolcri o sulle urne, o su cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in qualsiasi modo, viola la tomba, il sepolcro o l'urna.

Art. 550.

Turbamento di un funerale o servizio funebre.

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 544, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre, è punito con la reclusione fino a un anno.

Art. 551.

(art. 144, p. p., cod. pen.).

Vilipendio di cadavere.

Chiunque vilipende un cadavere o le sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpi o mutili il cadavere, o commetta, comunque, su di esso, altri atti di brutalità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Tale pena si applica anche a colui che commetta atti di necrofilia.

Art. 552.

Distruzione o soppressione di cadavere.

Chiunque distrugge o sopprime un cadavere, o parte di esso, ovvero ne disperde le ceneri, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Art. 553.

Occultamento di cadavere.

Chiunque occulta un cadavere, o parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 554.

(art. 144 cod. pen.)

Sottrazione di cadavere.

Chiunque sottrae un cadavere, o parte di esso, ovvero le ceneri, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto sia commesso in cimiterio o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia, la pena è aumentata.

Art. 555.

Uso illegittimo di cadavere.

Chiunque disseziona, o altrimenti adopera a scopi scientifici o didattici, un cadavere, o parte di esso, che sia stato da altri mutilato, occultato o sottratto, è punito con la reclusione fino a un anno.

La pena è della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinquemila, se taluno disseziona, o altrimenti adopera un cadavere, o parte di esso, a scopi scientifici o didattici in casi non consentiti dalla legge.

TITOLO DECIMO.

DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

CAPO I.

Dei delitti contro il matrimonio.

Art. 556.

(art. 359 cod. pen.)

Bigamia.

Chiunque, essendo legato da matrimonio, ne contrae un altro, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a colui che non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona coniugata.

La pena è aumentata, se il colpevole abbia indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.

Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, sia dichiarato nullo, ovvero sia annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto anche rispetto a coloro che siano concorsi nel reato, e se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Non si applicano le misure di sicurezza.

Art. 557.

(art. 360 cod. pen.)

Prescrizione del reato.

Il termine della prescrizione per il delitto preveduto nell'articolo precedente decorre dal giorno in cui sia sciolto uno dei due matrimoni, o sia dichiarato nullo il secondo per la bigamia.

Art. 558.

(art. 127 cod. civ.)

Inganno nel matrimonio.

Chiunque, nel contrarre matrimonio, lascia ignorare all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento, diverso da quello derivante dalla esistenza di un precedente matrimonio, è punito, se il matrimonio sia annullato a causa dell'impedimento taciuto, con la reclusione fino a due anni.

Art. 559.

(art. 353 cod. pen.)

Adulterio.

La moglie adultera è punita con la reclusione fino a tre anni.

Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

La pena è aumentata nel caso di relazione adulterina.

Non si procede che a querela del marito.

Art. 560.

(art. 354 cod. pen.)

Concubinato.

Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La concubina è punita con la stessa pena.

Non si procede che a querela della moglie.

Art. 561.

(art. 355, 356 e 357 cod. pen.).

Inesistenza del reato. Circostanza attenuante.

Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, non vi è reato se il fatto sia commesso dalla moglie indotta o eccitata alla prostituzione dal marito, o quando questi ne abbia comunque sfruttato i guadagni derivanti dalla prostituzione,

La pena è diminuita, se il fatto sia commesso dal coniuge legalmente separato, ovvero ingiustamente abbandonato dall'altro coniuge.

Art. 562.

(art. 354, p. p., cod. pen.).

Pena accessoria e sanzione civile.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti negli articoli 556 e 560 ha per effetto la perdita dell'autorità maritale.

Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, su istanza del coniuge offeso, pronunciare la separazione personale dei coniugi, e dare gli altri provvedimenti che, a norma delle leggi civili, derivano a carico del coniuge, per colpa del quale la separazione è pronunciata.

Art. 563.

(art. 358 cod. pen.).

Estinzione del reato.

Nei casi preveduti negli articoli 559 e 560 la remissione della querela estingue il reato, ancorchè sia intervenuta dopo la condanna.

Estinguono altresì il reato:

1.° - la morte del coniuge offeso;

2.° - l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e a ogni persona che sia concorsa nel reato. Se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali, e non si applicano le misure di sicurezza.

CAPO II.

Dei delitti contro la morale familiare.

Art. 564.

(art. 337 cod. pen.).

Incesto.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 519, commette incesto con un discendente, o ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La pena è aumentata fino a un terzo:

1° - se dal fatto derivi pubblico scandalo;

2° - se l'incesto sia commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto: in tal caso l'aggravamento di pena si applica soltanto alla persona maggiore di età.

La condanna pronunciata contro il genitore ha per effetto la perdita della patria potestà o della tutela legale.

Art. 565.

Disposizioni speciali per la stampa periodica.

Chiunque, nella narrazione o nel commento dei fatti di cronaca, nelle illustrazioni o nei disegni che vi si riferiscono, contenuti nei giornali o in altri scritti periodici, ovvero con inserzioni ivi fatte a scopo di pubblicità, espone o mette in rilievo circostanze tali da turbare la moralità o il buon costume delle famiglie, è punito con la multa da lire mille a cinquemila.

CAPO III.

Dei delitti contro lo stato di famiglia.

Art. 566.

(art. 361 cod. pen.)

Supposizione o soppressione di stato.

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a colui che, mediante occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

Art. 567.

(art. 361 cod. pen.)

Alterazione di stato.

Chiunque, mediante sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.

Art. 568.

(art. 362 cod. pen.).

Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto.

Chiunque, depone un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto, già iscritto negli atti dello stato civile, in un ospizio di trovatelli o in altro luogo di beneficenza, o ve lo presenta occultandone lo stato, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La pena è aumentata, se il colpevole sia un ascendente del fanciullo deposto o presentato.

Art. 569.

Pena accessoria.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti nel presente Capo, pronunciata contro il genitore, ha per effetto la perdita della patria potestà o della tutela legale.

CAPO IV.

Del delitti contro l'assistenza familiare.

Art. 570.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza morale inerenti alla patria potestà, alla tutela legale, all'autorità maritale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

La pena è aumentata, e si applica sempre la reclusione, se il genitore o il coniuge abbiano abbandonato il domicilio domestico.

E' sempre applicata la reclusione in misura non inferiore a sei mesi a colui che, dilapidando o malversando i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge, ovvero violando o trascurando l'obbligo di somministrazione degli alimenti verso il coniuge, i discendenti o gli ascendenti, i fratelli o le sorelle, fa loro mancare i mezzi di sussistenza.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto sia preveduto come reato più grave da altra disposizione di legge.

Art. 571.

(art. 390 cod. pen.).

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

Chiunque, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina verso persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o arte, cagiona a essa il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto derivi la morte della persona, si applica la reclusione da tre a otto anni; se derivi una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 581 e 583, ridotte a un terzo.

Art. 572.

(art. 391 cod. pen.).

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, usa maltrattamenti verso persona della famiglia, o verso un minore degli anni quattordici, o verso persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o arte, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 573.

(art. 341, 1° cap. e 343 cod. pen.).

Ratto consensuale.

Chiunque, per fine di matrimonio, sottrae o ritiene un minore che abbia compiuti gli anni quattordici ma non ancora i diciotto, col consenso di lui, è punito con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto sia commesso per fine di libidine, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

Il diritto di querela appartiene al genitore o al tutore.

Si applicano le disposizioni degli articoli 526 e 543.

Art. 574.

(art. 148 cod. pen.).

Sottrazione di minorenni.

Chiunque, indebitamente sottrae un minore a coloro che esercitano su di lui la patria potestà o l'autorità tutoria, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica a colui che indebitamente sottrae un infermo di mente a coloro che ne hanno la tutela o la cura, anche provvisoria, ovvero la vigilanza o la custodia.

Il diritto di querela appartiene al genitore, al tutore o al curatore.

TITOLO XI.

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA.

CAPO I.

Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

Art. 575.

(art. 364 cod. pen.).

Omicidio.

Chiunque, a fine di uccidere, cagiona la morte di alcuno, è punito con la reclusione non inferiore a ventuno anni.

Art. 576.

(art. 366 cod. pen.).

Circostanze aggravanti. Pena di morte.

Si applica la pena di morte, se il fatto preveduto nell'articolo precedente sia commesso:

1° - al fine o nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti negli articoli 519, 520 e 521, ovvero immediatamente dopo averli commessi o tentato di commetterli, per nascondere le tracce o le prove, o per assicurarsi la impunità;

2° - dal latitante, per sottrarsi all'arresto o alla cattura, o per occultare il delitto precedentemente commesso, o per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

3° - dall'associato a delinquere, per commettere o occultare alcuno dei delitti, per cui l'associazione è costituita, ovvero per sottrarsi all'arresto o alla cattura;

4° - contro la persona dell'ascendente o del discendente, quando concorra taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 2° dell'articolo 62, ovvero quando sia adoperato un mezzo venefico, o sia usato altro mezzo insidioso.

Agli effetti della legge penale, deve considerarsi come latitante colui che si trovi nelle condizioni indicate nel numero 7 dell'articolo 62.

Art. 577.

(art. 365 cod. pen.).

Circostanze aggravanti. Ergastolo.

Si applica la pena dell'ergastolo, se il fatto preveduto nell'articolo 575 sia commesso :

1° - contro la persona dell'ascendente o del discendente;
2° - col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con altri mezzi insidiosi ;

3° - quando concorra taluna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2° e 4° dell'articolo 62;

4° col mezzo d'incendio, inondazione, sommersione o di altro delitto violento di comune pericolo.

La pena stabilita nell'articolo 575 è aumentata, se il fatto sia commesso contro la persona del coniuge, del fratello o della sorella, del padre o della madre adottivi, o del figlio adottivo, o degli affini in linea retta.

Art. 578.

(art. 369 cod. pen.).

Infanticidio per causa di onore.

Quando il fatto preveduto nell'articolo 575 sia commesso immediatamente dopo il parto, sopra la persona di un neonato, per salvare l'onore proprio, o di un prossimo congiunto, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Non si applicano gli aggravamenti di pena stabiliti negli articoli 62 e 63.

Art. 579.

Omicidio del consenziente.

Se taluno cagiona la morte di una persona col suo consenso, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni. Non si tien conto delle circostanze aggravanti indicate negli articoli 62, 63, 576 e 577.

Tale disposizione non si applica se il fatto sia commesso.

1° - contro persona minore degli anni diciotto;

2° - contro persona malata o inferma di mente, o che si trovi in condizioni di deficienza psichica a causa di altra infermità, o per abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;

3° - contro persona il cui consenso sia stato estorto con violenza o minaccia, ovvero carpito con inganno.

Art. 580.

(art. 370 cod. pen.).

Determinazione o eccitamento al suicidio.

Chiunque determina o aiuta altri al suicidio, o in altro modo agevola l'altrui suicidio, è punito, se il suicidio avvenga, con la reclusione da cinque a dodici anni.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso contro taluna fra le persone che si trovino nelle condizioni indicate nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente.

Art. 581.

(art. 372, p. p., cod. pen.).

Lesione personale

Chiunque, senza il fine di uccidere, cagiona ad alcuno una lesione personale, è punito con la reclusione fino a due anni.

E' lesione personale qualsiasi trauma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Art. 582.

(art. 372, ult. cap., cod. pen.)

Percosse.

Chiunque percuote taluno, è punito, se dal fatto non derivi una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

Non si procede che a querela di parte.

Art. 583.

(art. 372, 1° cap., cod. pen.)

Circostanze aggravanti.

La lesione personale preveduta nell'articolo 581 è grave, e si applica la reclusione da tre a sei anni, se dal fatto derivi:

1° - una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia di lunga durata, o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per lunga durata;

2° - l'acceleramento del parto nella persona offesa;

3° - l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto derivi:

1° - una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2° - l'aborto della persona offesa;

3° - la perdita di un senso;

4° - la perdita o la mutilazione di un arto o la perdita dell'uso di un organo o della capacità di generare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

5° - la deformazione, il deturpamento ovvero lo sfregio permanente del viso.

Art. 584.

(art. 368 cod. pen.).

Lesioni personali seguite da morte.

Se dal fatto preveduto nell'articolo 581 derivi la morte della persona offesa, la pena è della reclusione da dieci a picciotto anni.

Art. 585

(art. 373 cod. pen.)

Circostanze aggravanti.

Nei casi preveduti negli articoli 581, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorra alcuna delle circostanze aggravanti previste nell'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorra alcuna delle circostanze aggravanti previste nell'articolo 577, ovvero se il fatto sia commesso con armi o con sostanze corrosive.

Art. 586

Contagio di sifilide o di malattia venerea.

Chiunque, senza il fine di procurare ad altri un contagio, essendo affetto da sifilide o da malattia venerea, e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di un contagio, è punito, se il contagio avvenga, con la reclusione fino a due anni.

Non si procede che a querela di parte.

Se dal fatto sia derivata la morte della persona contagiata, la pena è della reclusione da due a otto anni; e si procede di ufficio.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di altra malattia contagiosa, per la quale vi sia obbligo di denuncia all'Autorità.

Art. 587

Morte o lesioni preterintenzionali.

Salvo che la legge disponga altrimenti, quando da un fatto preveduto come delitto doloso derivi, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applica, oltre la pena per il fatto suddetto, anche quella stabilita per l'omicidio doloso o per la lesione personale dolosa, ridotta a un terzo. Nondimeno, per l'evento non voluto, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti fra offeso e colpevole.

Se la legge stabilisca per l'omicidio doloso la pena di morte o dell'ergastolo, si applica, per tale delitto, la reclusione da otto a quindici anni.

Art. 588.
(art. 377 cod. pen.)

Omicidio e lesione personale a causa di onore.

Se il delitto preveduto nell'articolo 575 sia commesso per causa di onore e nello stato d'ira, determinata da adulterio o da illegittima relazione carnale, sulla persona del coniuge o della figlia o della sorella, o sulla persona con essa in relazione adulterina o carnale, il colpevole è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a cinque anni, se il colpevole, senza il fine di uccidere, cagioni alle dette persone, nelle stesse circostanze, una lesione personale, ed è da due a otto anni, se dal fatto del colpevole derivi la morte.

Non si tien conto delle circostanze aggravanti o attenuanti comuni, indicate negli articoli dal 62 al 64, nè delle circostanze aggravanti o attenuanti prevedute nel presente Capo.

Va esente da pena colui che, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto nell'articolo 582.

Art. 589.

Lesione personale del consenziente.

Se taluno cagiona la lesione di una persona col suo consenso, la pena è diminuita, e non si tien conto delle circostanze aggravanti indicate negli articoli 62, 63 e 585.

Le precedenti disposizioni non si applicano nei casi preveduti nel capoverso dell'articolo 579.

Art. 590.

(art. 379 cod. pen.)

Rissa.

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a lire tremila.

Se nella rissa taluno rimanga ucciso, o riporti lesione personale, la pena per il partecipe alla rissa è della reclusione da sei mesi a cinque anni. La stessa pena si applica, se la uccisione, o la lesione personale, avvenga immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

Art. 591

(art. 371 cod. pen.)

Omicidio colposo.

Chiunque cagiona, per colpa, la morte di alcuno è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una sola persona e di lesione personale di una o più persone, si applica la disposizione della prima parte dell'articolo 79, ma la pena complessiva non può superare gli anni quindici.

Art. 592

(art. 375 cod. pen.).

Lesioni personali colpose.

Chiunque, per colpa, cagiona ad alcuno una lesione personale soggiace:

1° - se si tratti delle lesioni prevedute nell'articolo 581, alla reclusione fino a un anno o alla multa fino a lire cinquemila, e non si procede che a querela di parte;

2° - se si tratti delle lesioni prevedute nell'articolo 583, alle pene ivi stabilite, ridotte a un sesto.

Nel caso di lesione di più persone, si applica la disposizione della prima parte dell'articolo 79; ma la pena è della reclusione, e questa non può, in complesso, superare gli anni dieci.

Art. 593.

(art. 386 e 387 cod. pen.; e Art. 13 legge sull'emigrazione)

Dell'abbandono di persone minori o incapaci.

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, o per vecchiaia, di provvedere a sè stessa, e della quale abbia la custodia o debba aver cura, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a colui che abbandona in territorio estero un cittadino italiano, minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

Le pene sono aumentate, se il fatto sia commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Art. 594.

(art. 388 cod. pen.)

Abbandono di un neonato per causa di onore.

Chiunque abbandona un neonato, immediatamente dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto derivi una lesione personale, ed è da tre a otto anni, se derivi la morte del neonato.

Non si applicano gli aggravamenti di pena stabiliti negli articoli 62 e 63.

Art. 595.

(art. 389 cod. pen.).

Omissione di soccorso.

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o altra persona incapace, per malattia di mente o di corpo, ovvero per vecchiaia, di provvedere a sè stessa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la multa fino a lire cinquemila o con la reclusione fino a sei mesi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, trovando un corpo umano che non dia segni di vita, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette, anche per semplice colpa, di prestare l'assistenza occorrente, o di darne immediato avviso all'Autorità.

Art. 596.

(art. 383 cod. pen.).

Aborto di donna non consenziente.

Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il suo consenso, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

Art. 597.

(Art. 381 e 382 cod. pen.)

Aborto di donna consenziente.

Chiunque cagiona l'aborto di una donna col suo consenso è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto, o che si procuri l'aborto.

Si applica la disposizione dell'articolo precedente, se la donna sia minore degli anni quattordici, o quando ricorrano le circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 579.

Art. 598.

Istigazione all'aborto.

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, o le somministra per tale scopo mezzi idonei all'aborto, è punito, per ciò solo, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 599.

(Art. 382 e 383 cod. pen.)

Morte o lesione della donna.

Se dal fatto preveduto nell'articolo 597 derivi la morte della donna, si applica la reclusione da sei a dodici anni.

Se derivi una lesione personale, colui che ha cagionato l'aborto è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 600.

(Art. 383, ult. cap., cod. pen.)

Circostanze aggravanti

Nei casi di aborto di donna non consenziente, la pena è aumentata:

1° - se il colpevole sia il marito;

2° - se il fatto sia commesso contro la espressa volontà della donna.

Art. 601.

(Art. 385 cod. pen.)

Causa di onore

Se alcuno dei fatti preveduti negli articoli dal 596 al 599 sia commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite dalla metà a due terzi, e non si tien conto delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo precedente, nè di quelle prevedute negli articoli 62 e 63.

Art. 602.

(Art. 384 cod. pen.)

Pene accessorie.

Quando nei reati preveduti nel presente Capo concorra alcuna delle circostanze aggravanti indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 63, la condanna ha per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nel caso di recidiva, l'interdizione dalla professione o arte è perpetua.

CAPO II.

Dei delitti contro l'onore.

Art. 603

(art. 393 e 395 cod. pen.)

Ingiuria

Chiunque, con parole o atti, offende l'onore o il decoro di taluno in sua presenza, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

La stessa pena si applica a colui che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegni diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire diecimila, se l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate, qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Art. 604.

(art. 393 cod. pen.).

Diffamazione.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende la reputazione di taluno, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

Se l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la reclusione fino a due anni, ovvero la multa fino a lire ventimila.

Se il fatto sia commesso per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa da lire cinquemila a cinquantamila.

Art. 605.

(art. 394 cod. pen.)

Esclusione dalla prova liberatoria.

Il colpevole dei delitti preveduti nei due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Art. 606.

(art. 400 cod. pen.)

Querela di parte e estinzione del reato.

Per i delitti preveduti negli articoli 603 e 604 non si procede che a querela di parte.

La querela non è ammessa, ovvero è estinta, se l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, e la persona offesa e l'offensore ne deferiscano la cognizione a un giuri d'onore, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile.

Se la persona offesa muoia prima che sia decorso il termine stabilito per la presentazione della querela, o se trattisi di offesa alla memoria di un defunto, possono produrre querela i prossimi congiunti, l'adottante, l'adottato, e gli eredi testamentari. Se la persona offesa muoia dopo aver presentato querela, i prossimi congiunti, l'adottante, l'adottato e gli eredi testamentari possono esercitare la facoltà indicata nel capoverso precedente

Art. 607.

(art. 398 cod. pen.).

*Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle
autorità giudiziarie o amministrative.*

Non si procede per le offese contenute negli scritti o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi a un giudice ordinario o speciale, ovvero dinanzi a un Autorità amministrativa, quando le offese concernano l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare, in tutto o in parte, la soppressione delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Art. 608.

(art. 397 cod. pen.)

Ritorsione e provocazione.

Nei casi preveduti nell'articolo 603, se le offese siano reciproche, il giudice può dichiarare esente da pena uno o entrambi gli offensori.

Non è punibile colui che abbia commesso alcuno dei fatti preveduti negli articoli 603 e 604, nello stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e immediatamente dopo di esso.

CAPO III.

Dei delitti contro la libertà individuale.

Sezione I^a

Dei delitti contro la personalità individuale.

Art. 609.

(art. 145 cod. pen.)

Riduzione in schiavitù.

Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in altra analoga condizione, ancorchè con il consenso di lei, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 610.

(art. 335 e segg. cod. marina mercantile; art. 172 prog. cod. pen. eritreo; Convenzione di Ginevra 24 settembre 1926).

Tratta e commercio di schiavi.

Chiunque commette tratta o, comunque, fa commercio di schiavi o di persone in altra analoga condizione, è punito con la reclusione da cinque a venti anni.

Art. 611.

(art. 172 prog. cod. pen. eritreo.)

Alienazione o acquisto di schiavi.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede uno schiavo, o persona che si trovi in altra analoga condizione, o se ne impossessa, o ne fa acquisto,

o li mantiene in stato di schiavitù, o nella condizione predetta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Va esente da pena chi, dopo avere acquistato lo schiavo o una delle persone indicate nel presente articolo, li rimetta in libertà prima del procedimento.

Art. 612.

(art. 145 cod. pen.).

Plagio.

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in tale stato di soggezione da sopprimerne totalmente la libertà individuale, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Sezione 2^a

Dei delitti contro la libertà personale.

Art. 613.

(art. 146 cod. pen.).

Sequestro di persona.

Chiunque priva alcuno della libertà personale è punito con la reclusione da due a otto anni.

Art. 614.

(art. 147 cod. pen.).

Sequestro di persona commesso da pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale che, usurpando un potere a lui non conferito dalla legge, o eccedendo i limiti della sua competenza, o abusando del suo potere, ovvero fuori dei casi stabiliti dalla legge, priva taluno della libertà personale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Se il pubblico ufficiale priva alcuno della libertà personale senza osservare le formalità prescritte dalla legge, si applica la pena stabilita nella disposizione precedente, ridotta dalla metà a due terzi.

Art. 615.

(art. 150 cod. pen.).

Indebita limitazione di libertà personale.

Il pubblico ufficiale preposto ad un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato alla esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, che vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato dalla medesima, ovvero indebitamente, protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 616.

(art. 152 cod. pen.).

Abuso di autorità contro detenuti.

Il pubblico ufficiale, preposto, per ragione del suo ufficio, alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta, o a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, il quale usurpa un potere a lui non conferito dalla legge, o eccede i limiti della sua competenza, o abusa del suo potere, ovvero agisce fuori dei casi stabiliti dalla legge, in danno della persona medesima, è punito con la reclusione sino a trenta mesi.

Se il pubblico ufficiale abbia agito per fine privato, la pena è aumentata.

Le stesse disposizioni si applicano, se il fatto sia commesso da altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità rispetto alla persona custodita.

Art. 617.

(art. 149 cod. pen.).

Perquisizione e ispezione personali arbitrarie.

Il pubblico ufficiale che, usurpando un potere a lui non conferito dalla legge, o eccedendo i limiti della sua competenza, o abusando del suo potere, ovvero fuori dei casi stabiliti dalla legge, eseguisce una perquisizione o ispezione personale, è punito con la reclusione fino a un anno.

Se il pubblico ufficiale abbia agito per fine privato, la pena è aumentata.

Se la perquisizione, o ispezione, sia eseguita senza la osservanza delle formalità prescritte dalla legge, si applicano le pene stabilite nelle disposizioni precedenti, ridotte dalla metà a due terzi.

Sezione 3^a.

Dei delitti contro la libertà morale.

Art. 618.

(art. 154 cod. pen.).

Violenza privata.

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringe alcuno a fare, tollerare o omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata, se la violenza o la minaccia sia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Art. 619.

Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato.

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare alcuno a commettere un fatto costituente reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La pena è aumentata nei casi preveduti nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 620

(art. 156 cod. pen.).

Minaccia.

Chiunque minaccia ad alcuno un ingiusto danno è punito, e querela di parte, con la multa fino a lire cinquecento.

Se la minaccia sia grave o sia fatta in alcuno dei modi indicati nel capoverso dell'articolo 618, si applica la reclusione fino a un anno, e si procede d'ufficio.

Art. 621.

Stato di incapacità procurato mediante violenza.

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone taluno, senza il suo consenso, in stato d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il consenso dato dalle persone indicate nel capoverso dell'articolo 579 non esclude il reato.

Se la persona, resa incapace, commetta, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto, si applica la reclusione fino a cinque anni.

Sezione 4^a.

Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio.

Art. 622.

(art. 157 cod. pen.)

Violazione di domicilio.

Chiunque s'introduce nella abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essa, contro la volontà espressa o tacita di colui che abbia il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi, contro l'espressa volontà di colui che abbia il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso di notte, o con violenza sulle cose, o con armi, o da più persone riunite.

Non si procede che a querela di parte, salvo il caso in cui il fatto sia commesso con armi o con violenza verso le persone.

Art. 623.

(art. 158 cod. pen.).

Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale che, usurpando un potere a lui non conferito dalla legge, o eccedendo i limiti della sua competenza, o abusando del suo potere, ovvero fuori dei casi stabiliti dalla legge, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per il solo fatto d'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.

Le pene sono aumentate, se il pubblico ufficiale abbia agito per fine privato.

Sezione 5^a.

Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti.

Art. 624.

(art. 159 cod. pen.).

Violazione di corrispondenza chiusa.

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, epistolare, telegrafica o telefonica, a lui non diretta, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Art. 625.

(art. 159 cod. pen.).

Violazione di corrispondenza aperta.

Chiunque, con qualsiasi mezzo fraudolento, prende cognizione del contenuto di una corrispondenza aperta, epistolare-telegrafica o telefonica, a lui non diretta, nè consegnata o affidata per ragione di trasporto o di distribuzione o di custodia, è punito con la multa fino a lire duemila.

Art. 626.

*Fraudolenta cognizione di notizie telegrafiche
o telefoniche.*

Chiunque, con qualsiasi mezzo fraudolento, prende cognizione di una comunicazione telegrafica a lui non diretta, o di una conversazione telefonica fra altre persone, è punito con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Art. 627.

(art. 159 e 160 cod. pen.).

Sottrazione di corrispondenza.

Chiunque sottrae o distrae una corrispondenza epistolare o telegrafica o telefonica, chiusa o aperta, a lui non diretta, o fraudolentemente se ne impossessa, al fine di prenderne o di farne prendere cognizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Art. 628.

(art. 160 cod. pen.).

Soppressione di corrispondenza.

Chiunque distrugge, in tutto o in parte, o sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica o telefonica, chiusa o aperta, a lui non diretta, è punito, se il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione fino a un anno.

Art. 629.

*Fraudolenta intercettazione di notizie telegrafiche
o telefoniche.*

Chiunque, con qualsiasi mezzo fraudolento, impedisce o intercetta una comunicazione telegrafica a lui non diretta, o una conversazione telefonica fra altre persone, è punito con la reclusione fino a un anno.

Art. 630.

(art. 159, cap., e art. 160, cap., cod. pen.)

*Rivelazione del contenuto di corrispondenza
appreso mediante reato.*

Chiunque, essendo venuto a cognizione, in uno dei modi indicati negli articoli precedenti, o comunque mediante altro reato, del contenuto di una corrispondenza o di una comunicazione telegrafica a lui non diretta, o di una conversazione telefonica fra altre persone, lo rivela, in tutto o in parte, senza giusta causa, è punito, qualora il fatto cagioni nocumento, con la reclusione fino a tre anni.

Art. 631.

(art. 161 cod. pen.).

Rivelazione del contenuto di corrispondenza.

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell' articolo precedente, essendo in possesso di una corrispondenza epistolare o telegrafica o telefonica, a lui non diretta, che debba rimanere segreta ne rivela il contenuto, senza giusta causa, è punito, ove il fatto cagioni nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila.

Art. 632.

(art. 162 cod. pen.).

Reati commessi da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli 624, 627, 628 630 e 631 sia commesso da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, con abuso di tale qualità, la pena è della reclusione: da sei mesi a tre anni, nei casi preveduti negli articoli 624, 627 e 631; e da sei mesi a cinque anni, nei casi preveduti negli articoli 628 e 630.

Art. 633.

(art. 162 c. p.).

*Reati commessi da persona addetta al servizio delle poste,
dei telegrafi o dei telefoni.*

Chiunque, avendo notizia, nella qualità di addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo riveli, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero a persona diversa da quelle fra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 634.

Fraudolenta cognizione di documenti segreti.

Chiunque, con qualsiasi mezzo fraudolento, prende cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, è punito, ove il fatto possa cagionare nocumento, con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Art. 635.

Rivelazione di documenti segreti.

Chiunque, essendo venuto a cognizione, mediante un reato, del contenuto, che debba rimanere segreto, di alcuno degli atti o documenti indicati nell'articolo precedente, lo rivela senza giusta causa, è punito, qualora il fatto cagioni nocumento, con la reclusione fino a tre anni.

Art. 636.

(art. 163 c. p.).

Rivelazione di segreto professionale.

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, è punito, qualora il fatto possa cagionare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Art. 637.

(art. 298 cod. pen.).

Rivelazione di segreti scientifici o industriali.

Chiunque rivela notizie concernenti scoperte o invenzioni scientifiche, o applicazioni industriali, delle quali sia venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, e che dovevano rimanere segrete, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 638.

Circostanze aggravanti.

Nei casi preveduti negli articoli dal 624 al 633, la pena è aumentata, se si tratti di corrispondenze o di comunicazioni o di conversazioni ufficiali, ovvero cifrate.

Nei casi preveduti negli articoli dal 630 al 637, la pena è aumentata, se la rivelazione sia fatta a mezzo della stampa.

Nei casi preveduti negli articoli 627, 628, 629, 632, 633, 634, 636 e 638, la pena è aumentata fino a un terzo, se dal fatto sia derivato nocumento; nei casi preveduti in detti articoli e negli articoli 630, 631 e 635, la pena è aumentata da uno a due terzi, se il nocumento sia grave.

Art. 639.

(art. 164 cod. pen.).

Querela di parte.

Per i delitti preveduti negli articoli dal 624 al 631 e dal 634 al 637, non si procede che a querela di parte.

CAPO IV

Disposizioni comuni ai Capi I e III.

Art. 640.

*Violenza o minaccia come elementi
costitutivi o circostanze aggravanti di altro reato.*

Le disposizioni degli articoli 618, 619 e 620 non si applicano allorchè la violenza o la minaccia siano dalla legge considerati come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti di un altro reato, ovvero quando debba applicarsi l'aggravante della violenza o della minaccia preveduta nel numero 2° dell'articolo 62.

Art. 641.

(art. 155 e 470 cod. pen.).

Armi.

Per gli effetti della legge penale, salvo che la legge disponga altrimenti, sotto il nome di *armi* s'intendono le armi proprie e le armi improprie.

Sono armi proprie quelle da sparo, le bombe o altre macchine esplodenti, e tutte le altre armi la cui destinazione naturale è la offesa alla persona.

Sono armi improprie tutti gli altri strumenti da punta o da taglio atti a offendere, le mazze ferrate, i bastoni ferrati o muniti di puntale acuminato, gli sfollagente e le noccoliere.

Alle armi proprie è assimilata qualsiasi materia esplodente.

Alle armi improprie è assimilato qualsiasi involucre che contenga gas asfissianti o accecanti.

TITOLO DODICESIMO.

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

CAPO I

Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

Art. 642.

(art. 402, p. p., e 405 cod. pen.).

Furto.

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire trecento a cinquemila.

La stessa pena si applica anche a colui che sottrae energia elettrica a un impianto di cui abbia l'uso, fuori dell'apparecchio di misurazione.

Art. 643.

(art. 404 cod. pen.)

Circostanze aggravanti.

La pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da lire mille a diecimila:

1° - se il colpevole, per commettere il fatto, si introduca o si trattenga in un edificio o in altro luogo destinato ad abitazione, clandestinamente, o mediante violenza sulle cose o con qualsiasi mezzo fraudolento;

2° - se il colpevole porti in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

3° - se il fatto sia commesso con destrezza, ovvero mediante strappo della cosa di mano o di dosso alla persona

4° - se il fatto sia commesso da tre o più persone, ovvero anche da una soltanto, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;

5° - se il fatto sia commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrino cibi o bevande;

6° - se il fatto sia commesso su un gregge o su una mandria, ovvero su animali bovini o equini, ancorchè non raccolti in mandria.

Se concorrano due o più delle circostanze prevedute nei numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorra con altra fra quelle indicate negli articoli 62 e 63 si applicano la reclusione da cinque a dieci anni e la multa non superiore a lire ventimila.

Art. 644.

(art. 405 cod. pen.)

Casi nei quali si procede a querela di parte.

Nel caso preveduto nella prima parte dell'articolo 642, la pena è della reclusione fino a un anno ovvero della multa fino a lire duemila, e si procede soltanto a querela di parte:

1° - se il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso temporaneo della cosa sottratta, e questa sia stata restituita;

2° - se il fatto sia commesso su cose di tenue valore per provvedere a un estremo bisogno;

3° - se il fatto consista nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano, se concorra taluna delle circostanze indicate nell'articolo precedente.

Art 645.

(art. 402, cap., cod. pen.)

Sottrazione di cose comuni.

Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sè o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a colui che la detiene, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire mille a diecimila.

Va esente da pena colui che commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non ecceda la quota spettante al colpevole.

Art. 646.

(art. 406 e 408 cod. pen.)

Rapina.

Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

La stessa pena si applica a colui che adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sè o ad altri l'impunità.

La pena è aumentata:

1° - se la violenza o minaccia sia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2° - se il fatto sia commesso in tempo di notte;

3° - se la violenza consista nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire.

Art. 647.

(art. 406, p. p., 407, 408 e 409 cod. pen.).

Estorsione.

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o a omettere qualche cosa, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

La pena è aumentata, ove concorra taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 648.

(art. 410 cod. pen.)

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da otto a quindici anni e con la multa da lire diecimila a ventimila.

La pena della reclusione è da dodici a diciotto anni, se il colpevole consegua l'intento.

Art. 649.

(art. 422, p. p., cod. pen.)

Usurpazione.

Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, l'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 650.

(art. 422, 1° cap., cod. pen.)

Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto devia acque pubbliche o private, ovvero distrugge, trasforma o modifica la situazione dei luoghi riguardante l'altrui proprietà immobiliare, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 651.

(art. 137 cod. pen., e art. 9 D. L. 22 aprile 1920, n. 515)

Invasione di terreni o edifici.

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela di parte, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.

La pena è aumentata, e si procede d'ufficio, se il fatto sia commesso da più di cinque persone con armi, ovvero da più di dieci, anche senza armi.

Art. 652.

(art. 423 cod. pen.)

Turbativa violenta del possesso di cose immobili.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba con violenza o minaccia l'altrui pacifico possesso su cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a tremila.

Se il fatto sia commesso da più di dieci persone, esso si considera, per ciò solo, commesso con violenza o minaccia.

Art. 653.

(art. 424 cod. pen.)

Danneggiamento.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito a querela di parte, con la reclusione fino a un anno.

Si applica la reclusione da sei mesi a quattro anni e si procede di ufficio:

1° - se il fatto sia commesso su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su altra delle cose indicate nel numero 3° dell'articolo 63;

2° - sopra opere destinate all'irrigazione;

3° - sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su piantagioni a scopo di rimboschimento esistenti in vivai forestali;

4° - su piantagioni demaniali, lungo vie pubbliche o in piazze o giardini pubblici.

5° - se il fatto sia commesso da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 334, 335 e 337.

Art. 654.

(art. 426 cod. pen.)

Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.

Chiunque introduce o abbandona nel fondo altrui animali, per farveli pascolare, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecento a mille.

Se il pascolo avvenga, o se, per effetto della introduzione o dell'abbandono di animali, il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Art. 655

(art. 427 cod. pen.)

Ingresso arbitrario nel fondo altrui.

Chiunque, contro la volontà espressa o tacita del possessore entra in un fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da altro stabile riparo, è punito, a querela di parte, con la multa fino a lire duemila.

Art. 656

(art. 428 cod. pen.)

Caccia nel fondo altrui.

Chiunque caccia nel fondo altrui, quando il proprietario ne abbia fatto divieto nei modi stabiliti dalla legge, è punito, a querela di parte, con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 657

(art. 429 cod. pen.)

Uccisione o danneggiamento di animali.

Chiunque, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengano ad altri, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

La reclusione è da sei mesi a quattro anni, se il fatto sia commesso su un gregge o una mandria, ovvero su animali bovini o equini, ancorchè non raccolti in mandria.

Si procede a querela di parte nei casi indicati nella prima parte del presente articolo.

Art. 658.

(art. 430 cod. pen.)

Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 653, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela di parte, con la multa fino a lire mille.

CAPO II.

Del delitti contro il patrimonio mediante frode.

Art. 659.

(art. 413 cod. pen.).

Truffa.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo alcuno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico, o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a diecimila, se l'artificio o il raggiro tenda a ingenerare nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Art. 660.

Insolvenza fraudolenta.

Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla, qualora la obbligazione non sia adempiuta, è punito, a querela di parte, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 661.

(art. 414 cod. pen.).

Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona.

Chiunque, al fine di conseguire per sè o per altri il prezzo di un'assicurazione da infortuni, distrugge, disperde, deteriora o occulta cose di sua proprietà, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

La stessa pena si applica a colui che, al fine indicato nella disposizione precedente, cagiona a sè stesso una lesione personale.

Se il colpevole consegua l'intento, la pena è aumentata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a colui che abbia commesso il fatto all'estero, a danno di un assicuratore italiano che eserciti la sua industria nel territorio dello Stato; ma non si procede che a querela di parte.

Art. 662.

(art. 415 cod. pen.).

Circonvenzione di persone incapaci.

Chiunque, per procurare a sè o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore o interdetta o inabilitata, ovvero abusando dello stato d'inferiorità psichica di una persona, induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

Art. 663.

Usura

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, profittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurarii, é punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a ventimila.

La stessa pena si applica a colui che, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto nella disposizione precedente, procura a una persona in stato di bisogno una somma di danaro o altra cosa mobile, facendo dare o promettere a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Art. 664.

(art. 416 cod. pen., e art. 14 legge 13 nov. 1919, n. 2205)

Frode in emigrazione.

Chiunque, con mendaci asserzioni o false notizie, eccitando taluno a emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, danaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso a danno di due o più persone.

Art. 665.

(art. 417 cod. pen.)

Appropriazione indebita.

Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o di una cosa mobile altrui, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela di parte, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

Se il fatto sia commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Si procede di ufficio, se ricorra la circostanza indicata nel capoverso precedente, o taluna delle circostanze indicate nel numero 3° dell'articolo 63.

Art. 666.

(art. 420 cod. pen.)

Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.

E' punito, a querela di parte, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a tremila:

1° - chiunque, avendo trovato danaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

2° - chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

3° - chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso in conseguenza di errore altrui o di caso fortuito.

Nei casi preveduti nei numeri 1° e 3°, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa appropriatasi, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire tremila.

CAPO III

Dei delitti accessori contro il patrimonio.

Art. 667.

(art. 421 cod. pen.)

Ricettazione.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta danaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a lire ventimila.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il danaro o le cose provengano, non sia imputabile o non sia punibile.

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

Art. 668.

(art. 433 cod. pen.)

Non punibilità o querela di parte per fatti commessi a danno di congiunti.

Non è punibile colui che abbia commesso alcuno dei fatti preveduti nel presente Titolo a danno:

- 1° - del coniuge non legalmente separato;
- 2° - di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
- 3° - di un fratello o di una sorella conviventi con l'autore del fatto.

Non si procede che a querela di parte, se alcuno dei fatti preveduti nel presente Titolo sia commesso a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado, con lui conviventi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i delitti preveduti negli articoli 646, 647 e 648 e per ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza verso le persone, pel quale si debba procedere d'ufficio.

LIBRO TERZO

TITOLO PRIMO

DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA.

CAPO I.

Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

Sezione I.^a

Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica.

§. 1.

Delle contravvenzioni concernenti la inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose.

Art. 669.

(art. 434 cod. pen.).

Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico, o d'igiene, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 670.

(art. 436, cod. pen.; e art. 3 legge pubbl. secur.).

Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale. Documenti d'identificazione.

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.

La pena è aumentata, se il rifiuto sia opposto all'Autorità giudiziaria, ovvero a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire cinquemila a chiunque, avendone obbligo, omette di fornirsi dei documenti d'identificazione personale, ovvero, essendone fornito, rifiuta di esibirli all'Autorità.

Art. 671.

(art. 254 cod. pen.)

Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati.

Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati, è punito con l'arresto fino a un anno

Art. 672.

Grida e manifestazioni sediziose.

Chiunque, in una riunione o in un assembramento di persone, in luogo pubblico o aperto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose o, comunque, idonee a cagionare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto fino a un anno.

Art. 673.

Radunata sediziosa

Chiunque fa parte di una radunata sediziosa è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino a due anni.

Se colui che fa parte della radunata sia armato, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi.

Va esente da pena per il fatto preveduto nel presente articolo colui che, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o in esecuzione della medesima, si ritiri dalla radunata.

Art. 674.

Notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico.

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 675.

(art. 444 cod. pen.)

Delle grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o delle persone.

Chiunque, allo scopo di smerciare o distribuire stampati, disegni o manoscritti, in luogo pubblico o aperto al pubblico, annuncia o grida notizie, per le quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o delle persone, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Art. 676.

Procurato allarme presso l'Autorità.

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita un falso allarme presso l'Autorità, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a tremila.

Art. 677.

Tempo di guerra o di pericolo pubblico come circostanza aggravante.

Nei casi preveduti negli articoli precedenti, la pena è aumentata, se il fatto sia commesso in tempo di guerra o di pericolo pubblico, ovvero di pubbliche commozioni, calamità o disastri.

Art. 678.

(art. 457 cod. pen.)

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, o con abuso di campane o di altri strumenti, ovvero esercitando professioni o mestieri rumorosi o incomodi, o cagionando, per mal governo, strepito di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, o gli spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

La pena è dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da lire cento a tremila, se il fatto sia tale da produrre apprensione nel pubblico.

Art. 679.

(art. 458 cod. pen.)

Molestia o disturbo alle persone.

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire tremila.

§ 2.

*Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza
sui mezzi di pubblicità.*

Art. 680.

(art. 442 cod. pen. e art. 111 legge pubbl. secur.)

Esercizio abusivo dell'arte tipografica.

Chiunque, senza licenza dell'Autorità, o senza osservare le prescrizioni della legge, esercita l'arte tipografica, litografica, fotografica, o altra arte di riproduzione in molteplici esemplari, con mezzi meccanici o chimici, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Art. 681

(art. 443 e 445 cod. pen., e art. 114 legge pubbl. sicur.)

Vendita, distribuzione o affissione abusiva di stampati, manoscritti o disegni.

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, smercia o distribuisce o mette, comunque, in circolazione stampati, manoscritti, disegni o incisioni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con l'ammenda fino a lire trecento.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge stampati, disegni o manoscritti, ovvero colloca iscrizioni lapidarie senza licenza dell'Autorità, o fuori dei luoghi da essa consentiti.

La pena è dell'arresto fino a quattro mesi o dell'ammenda da lire cento a tremila, se alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo sia commesso contro il divieto dell'Autorità, o se ne derivi turbamento dell'ordine pubblico.

Art. 682.

(art. 446 cod. pen.)

Distruzione o deterioramento di affissioni.

Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili stampati, disegni o manoscritti, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche cattoliche, è punito con l'ammenda fino a lire tremila.

Se si tratti di stampati, disegni o manoscritti fatti affiggere da privati nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, la pena è dell'ammenda fino a lire mille.

§ 3°

Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici.

Art. 683.

(art. 449 a 451 cod. pen.; art. 84 e 116 legge pubbl. secur.).

*Agenzie di affari ed esercizi pubblici
non autorizzati o vietati.*

Chiunque, senza licenza dell'Autorità, o senza preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero, per mercede, alloggia persone o le riceve in convitto o in cura, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire diecimila.

Se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.

Qualora, essendosi ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o dell'Autorità, la pena è dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire cinquemila.

Si applica l'ammenda fino a lire duemila, se sia dato alloggio a persona sfornita dei documenti d'identificazione personale prescritti dalla legge.

Art. 684.

(art. 448 cod. pen.; art. 67 a 69 legge pubbl. secur.)

Spettacoli o trattenimenti pubblici.

Chiunque, senza licenza dell'Autorità, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con l'ammenda da lire cento a cinquemila.

Se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa, la pena è aumentata.

Art. 685.

(art. 74 legge pubbl. secur.)

Azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo.

Chiunque fa eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, quando non ne abbia dato preventivo avviso all'Autorità, è punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

La stessa pena si applica a chiunque fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, o esporta, o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, quando abbia ommesso il preventivo avviso all'Autorità.

La pena è aumentata, se alcuno dei fatti preveduti nelle disposizioni precedenti sia commesso contro il divieto dell'Autorità.

Art. 686.

(art. 72 a 74 legge pubbl. secur.)

Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.

Chiunque dà o declama in pubblico opere, drammi, rappresentazioni coreografiche o altre produzioni teatrali, senza averle preventivamente comunicate all'Autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

La stessa pena si applica a chiunque fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche non sottoposte a preventiva revisione dell'Autorità.

Se si tratti di produzioni teatrali o di pellicole cinematografiche in tutto o in parte vietate dall'Autorità, la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente.

§ 4.

Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio.

Art. 687

(art. 122 a 125 legge pubbl. secur.).

Mestieri girovaghi.

Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorità, quando sia richiesta, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

La pena è dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire cento a duemila, se sia esercitato il mestiere girovago contro il divieto della legge o dell'Autorità, ovvero se il fatto sia commesso da chi abbia riportato precedentemente condanna per delitto doloso a pena restrittiva della libertà personale; e può essere ordinata in tali casi la libertà vigilata.

Alle pene stabilite nelle precedenti disposizioni soggiace altresì il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, che non abbia ottenuto la richiesta autorizzazione di polizia.

Le disposizioni precedenti si applicano anche a chiunque esercita l'ufficio di guida o d'interprete, o il mestiere di corriere o di portatore alpino.

Art. 688.

Impiego di minori in mestieri girovaghi all'estero.

Chiunque affida o consegna ad altri un minore degli anni diciotto, al fine d'impiegarlo, all'estero, in mestieri girovaghi, è punito con l'arresto fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace colui che a tale scopo riceve il minore.

Art. 689

(art. 453 e 454 cod. pen., e art. 155 legge pubbl. secur.)

Mendicità.

Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi.

La pena è dell'arresto da uno a sei mesi, se il fatto sia commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.

Se il colpevole sia contravventore abituale o professionale, alla pena è aggiunta una misura di sicurezza.

Art. 690.

(art. 456 cod. pen.).

Impiego di minori nell'accattonaggio.

Chiunque si vale, per mendicare, di persona minore degli anni quattordici, o comunque non imputabile, sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dall'ufficio di tutore.

Se il colpevole sia contravventore abituale o professionale, alla pena è aggiunta una misura di sicurezza.

S e z i o n e

Delle contravvenzioni concernenti la incolumità pubblica.

§ 1°

**Delle contravvenzioni concernenti la incolumità delle
persone nei luoghi di pubblico transito
o nelle abitazioni.**

Art. 691.

(art. 482 cod. pen., e art. 50 R. D. 31 dic. 1923, n. 3043)

Uso non autorizzato di veicoli.

Chiunque conduce veicoli nelle vie o in altro luogo di pubblico transito, senza aver conseguita l'abilitazione, quando sia richiesta, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire cento a mille.

Si applicano l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila a colui che, essendo sfornito dell'abilitazione richiesta, conduce autoveicoli circolanti senza guida di rotaie.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso da persona alla quale l'abilitazione sia stata negata o revocata.

Art. 692.

(art. 480 e 482 cod. pen.)

Dell' omessa custodia e del mal governo di animali.

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi, da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con l'ammenda fino a lire tremila.

Alla stessa pena soggiace:

1° - chiunque, in luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo la incolumità pubblica, ovvero, in luoghi anche chiusi, li affida a persona inesperta;

2° - chiunque aizza o spaventa animali, in modo da far sorgere pericolo per la incolumità delle persone;

3° - chiunque, possedendo animali sospetti d'idrofobia o di altra malattia che possa renderli pericolosi, omette di darne avviso all'Autorità.

Art. 693.

(art. 3 a 7 R. D. 31 dic. 1923, n. 3043.)

Impedimento alla circolazione nelle strade o aree pubbliche.

Chiunque, conducendo veicoli o animali in modo contrario alle prescrizioni di legge, impedisce la libera circolazione o la sicurezza del transito nelle strade o aree pubbliche, o in altro luogo, ove sia o possa esservi concorso di persone, è punito con l'ammenda da lire cento a lire mille.

Art. 694.

(art. 473 e 474 cod. pen.)

Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari

Chiunque omette di collocare i segnali o ripari prescritti dalla legge, per impedire pericoli derivanti da opere in corso di esecuzione o da oggetti lasciati in luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

La stessa pena si applica a chiunque rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.

Art. 695.

(art. 475 cod. pen.)

Del getto pericoloso di cose.

Chiunque, in luogo di pubblico transito, o in luogo privato di comune o di altrui proprietà, getta o versa cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, vapori o fumo atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 696.

(art. 476 cod. pen.)

Del collocamento pericoloso di cose.

Chiunque, senza le debite cautele, in alcuno dei luoghi indicati nell'articolo precedente, pone o sospende cose che, cadendo, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Art. 697.

(art. 471 e 472 cod. pen.).

Della rovina di edifici o di altre costruzioni.

Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o altra costruzione, che in seguito, per sua colpa, rovini, senza cagionare pericolo per le persone, è punito con l'ammenda non inferiore a lire mille.

§ 2°

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti.

Art. 698.

(art. 62 e 63 legge pubbl. sicur.).

Esercizio non autorizzato di industrie pericolose.

Chiunque, senza licenza dell'Autorità, o senza osservare le prescrizioni della legge, stabilisce o esercita una fabbrica, una industria, o un deposito insalubre o pericoloso, è punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda da lire cento a cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chiunque:

1° - nell'esercizio di miniere, cave o torbiere, non osserva le prescrizioni della legge circa le distanze degli scavi dall'abitato, dalle vie pubbliche o da acquedotti o sorgenti, ovvero non osserva i provvedimenti dati dall'Autorità a tutela della sicurezza delle persone;

2° - impianta o esercita, senza licenza dell'Autorità, ascensori per il trasporto di persone o di cose vigilate da persone.

Art. 699.

Impiego di persone inesperte in lavori pericolosi.

Chiunque, in una industria o in altra impresa pericolosa, impiega persone sfornite delle attitudini richieste, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Se il fatto sia contrario anche a speciali prescrizioni di legge, la pena è aumentata.

Art. 700.

(art. 462 cod. pen., e art. 46 legge di pubbl. secur.).

Fabbricazione o commercio di materie esplodenti.

Chiunque, senza licenza dell'Autorità, o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito, o vende, o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o fabbricazione di esse, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 701

(art. 37 e 38 legge pubbl. secur.).

Omissa denuncia di materie esplodenti.

Chiunque omette di denunciare all'Autorità la detenzione o conservazione di materie esplodenti di qualsiasi specie, o di materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Soggiace all'ammenda fino a lire duemila chiunque, avendo notizia che in luogo da lui abitato si trovino materie esplodenti, omette di farne denuncia all'Autorità.

Nel caso di trasgressione all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti si applica l'arresto da un mese a un anno o l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Art. 702.

Circostanze aggravanti.

Le pene per le contravvenzioni prevedute nei due articoli precedenti sono aumentate, se ricorra alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 726,

Art. 703.

(art. 466 e 467 cod. pen.)

*Omessa custodia di armi. Sparo di armi
in luogo abitato.*

E' punito con l'ammenda fino a lire mille chiunque, ancorchè provveduto della licenza di porto d'armi:

1 - consegna o lascia portare un' arma propria a persona in età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio dell' arma ;

2° - trascura di adoperare nella custodia di armi proprie le cautele valevoli a impedire che alcuna delle menovate persone giunga a impossessarsene agevolmente;

3 - porta un fucile carico in luogo ove sia adunanza o concorso di persone.

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorità, spara armi da fuoco in luogo abitato o nelle sue vicinanze, o lungo o in direzione di una pubblica via.

La pena è dell'arresto fino a un mese e dell'ammenda fino a lire tremila, se il fatto sia commesso in luogo ove sia adunanza o concorso di persone.

Art. 704.

(art. 467 cod. pen., e art. 56 legge pubbl. secur.).

Accensioni e esplosioni pericolose.

Chiunque, senza licenza dell'Autorità, in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Se il fatto sia commesso in luogo ove sia adunanza o concorso di persone, oltre la pena suddetta, è applicato l'arresto fino a un mese.

Art. 705.

(art. 447 cod. pen.).

*Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo
o trattenimento.*

Chiunque apre e tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire mille.

S e z i o n e 3^a

*Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di
talune specie di reati.*

§ 1°

**Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva
dei segreti.**

Art. 706.

(art. 3, ult. cap., legge 21 marzo 1915, n. 273)

*Ingresso arbitrario in luoghi che interessano
la difesa militare dello Stato.*

Chiunque s'introduce in luoghi, ove l'accesso sia vietato nell'interesse della difesa militare dello Stato, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da sei mesi a un anno.

Art. 707.

(art. 10 Editto sulla stampa).

*Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni
segrete di una delle Camere.*

Chiunque, senza autorizzazione, pubblica a mezzo della stampa, o con altro dei mezzi indicati nell'articolo 680 il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei Deputati, è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

Art. 711.

(art. 87 legge pubbl. secur.).

Vendita non autorizzata di bevande alcoliche.

Chiunque, senza una speciale autorizzazione di polizia, pone in vendita, in un pubblico esercizio, bevande che abbiano un contenuto alcolico eccedente la misura consentita dalla legge, è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

Art. 712.

Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita.

Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcoliche fuori del tempo in cui la vendita è permessa, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.

Art. 713.

(art. 488 cod. pen.).

Della ubbriachezza.

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, o in luogo di privato convegno, ove il pubblico possa avere accesso, è colto in stato di ubbriachezza, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a due-mila.

La pena è dell'arresto da tre mesi a un anno, se la ubbriachezza sia ripugnante, ovvero abituale.

Qualora la ubbriachezza sia contratta da chi abbia riportata precedentemente condanna per delitto contro la vita o la incolumità individuale, si applica l'arresto non inferiore a sei mesi,

Art. 714.

(art. 489 cod. pen.; e art. 99 legge pubbl. secur.)

Determinazione in altri dello stato di ubbriachezza.

Chiunque, in alcuno dei luoghi indicati nell'articolo precedente, cagiona la ubbriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi.

La stessa pena si applica all'esercente un'osteria o altro pubblico spaccio di cibi o bevande, il quale somministra, in alcuno dei detti luoghi, bevande alcooliche a persona minore degli anni sedici, o che apparisca affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, o, in genere, da debolezza o alterazione di mente. Se dal fatto derivi la ubbriachezza, la pena è aumentata.

La pena è dell'arresto da tre a sei mesi, se siano somministrate bevande alcooliche a persona in stato di ubbriachezza.

Art. 715.

Trasgressione del divieto di frequentare osterie o spacci di bevande alcooliche: omesso avviso dell'esercente all'Autorità.

L'esercente un'osteria o altro pubblico spaccio di bevande alcooliche, il quale omette di dare avviso alla Autorità che alcuno dei detti luoghi sia frequentato da chi si trovi sottoposto a misura di sicurezza personale, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cento a tremila.

§ 3°

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica.

Art. 716.

(art. 459 cod. pen.)

Dell'abuso della credulità popolare.

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, o anche in luogo di privato convegno, ove il pubblico possa avere accesso, esercita il mestiere di ciarlatano, o comunque cerca, anche gratuitamente, con qualsiasi impostura, di abusare della credulità popolare, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire diecimila.

Alla stessa pena soggiace chiunque commette il fatto mediante inserzioni nei giornali o con altro mezzo di pubblicità.

La pena è aumentata, se dal fatto possa derivare un turbamento dell'ordine pubblico o un pregiudizio alle persone.

Art. 717.

(art. 498 cod. pen.)

Detenzione di misure e pesi illegali.

Chiunque, nell'esercizio di un commercio, o in uno spazio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di essa, è punito con l'ammenda da lire cento a duemila.

Se il colpevole abbia riportato precedentemente condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, o per altro delitto della stessa indole, o sia contravventore abituale, è sempre ordinata la libertà vigilata.

Art. 718.

(art. 441 cod. pen.).

Rifiuto di monete aventi corso legale.

Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con l'ammenda fino a lire trecento.

Art. 719.

(art. 142 legge, t. u., 1° aprile 1910, n. 204).

Imitazione di carte di pubblico credito non a scopo di falsificazione.

Chiunque imita, senza scopo di falsificazione, carte di pubblico credito italiane o straniere, in modo che possano confondersi con le vere, o le vende o mette comunque in circolazione, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a duemila.

Art. 720.

(art. 440 cod. pen.).

Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte.

Chiunque, avendo ricevuto, come genuine, delle monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorità entro tre giorni da quello in cui ne abbia conosciuta la falsità o l'alterazione, indicandone possibilmente la provenienza, è punito con l'ammenda fino a lire duemila.

§ 4.

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

Art. 721.

(art. 460, 461, 463 cod. pen.; e art. 30 legge pubbl. secur.).

Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi.

Chiunque, senza licenza dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o smercia, o pone comunque in vendita armi proprie, ovvero ne fa raccolta a scopo di commercio o d'industria, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Non si applica la pena dell'arresto, e la pena dell'ammenda è diminuita, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

Art. 722.

(art. 36 legge pubbl. secur.).

Vendita girovaga di armi.

Chiunque esercita la vendita girovaga di armi proprie è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a lire cinquemila a colui che, senza licenza dell'Autorità, esercita la vendita girovaga di strumenti da punta o da taglio atti a offendere.

Art. 723.

(art. 37 e 38 legge pubbl. secur.; e art. 8 R. D. 3 agosto 1919, n. 1360)

Detenzione abusiva di armi.

Chiunque detiene o conserva armi proprie o munizioni, senza averne fatto denuncia all'Autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Si applica l'ammenda fino a lire tremila a chiunque, avendo notizia che in luogo da lui abitato si trovino armi proprie o munizioni, omette di farne denuncia all'Autorità.

Art. 724.

(art. 39 legge pubbl. secur.; e art. 8 R. D. 3 agosto 1919, n. 1360)

Omessa consegna di armi.

Chiunque trasgredisce l'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le armi o munizioni da lui detenute o conservate, è punito con l'arresto non inferiore a tre mesi o con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Si applica l'ammenda da lire cento a cinquemila, se il colpevole abbia commesso il fatto nelle circostanze prevedute nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 725.

(art. 464 e 465 cod. pen.; e art. 41 legge pubbl. secur.)

Porto abusivo di armi.

Chiunque, senza licenza dell'Autorità, quando sia richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a sei mesi.

Si applica l'arresto da sei mesi a un anno, se, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, siano portate armi per le quali non sia ammessa la licenza.

In ogni altro caso di porto abusivo di armi, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a lire tremila.

Se alcuno dei fatti preveduti nelle disposizioni precedenti sia commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o, di notte, in luogo abitato, le pene sono aumentate.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per il porto di armi assimilate.

Art. 726.

(art. 465 cod. pen., e art. 10, 42, 219 e 222 legge pubbl. secur.)

Circostanze aggravanti.

Nei casi preveduti negli articoli precedenti, la pena è aumentata, qualora il fatto sia commesso :

1° - da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero questa sia stata negata o revocata ;

2° - in tempo di guerra o di pericolo pubblico, o di pubbliche commozioni, calamità o disastri.

Art. 727.

Misure di sicurezza.

Alla pena inflitta per alcuna delle contravvenzioni previste nel presente Capo può essere aggiunta una misura di sicurezza. Questa è sempre ordinata, se si tratti di contravventore abituale, o di alcuna delle persone indicate nel numero 1° dell' articolo precedente.

§ 5°

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio.

Art. 728.

(art. 495 cod. pen.; e art. 128 e 129 legge pubbl. secur.)

Commercio non autorizzato di cose preziose.

Chiunque, anche in qualità di agente o rappresentante o commesso di persona straniera, senza licenza dell'Autorità, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie operazioni di pegno o di mediazione riguardo alle medesime, ovvero esercita qualsiasi industria o arte avente per oggetto tali cose, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.

La stessa pena si applica se, nell'esercizio del commercio, dell'arte o dell'industria, non siano osservate le prescrizioni della legge.

Art. 729.

(art. 495 cod. pen.; e art. 127 legge pubbl. secur.).

Commercio clandestino di cose antiche.

Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, ovvero compie operazioni di pegno riguardo alle medesime, senza farne preventiva dichiarazione all'autorità, quando sia richiesta, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire cento a tremila.

Art. 730.

(art. 492 cod. pen.).

Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicizia, o essendo ammonito, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi la legittima attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni.

La pena è aumentata, se il colpevole sia sorpreso durante la notte.

Art. 731.

(art. 492 cod. pen.).

Possesso ingiustificato di oggetti o valori.

Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in possesso di danaro o di oggetti non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la legittima provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Art. 732.

(art. 494 cod. pen.).

Omessa denuncia di cose provenienti da delitto.

Chiunque, avendo ricevuto danaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Art. 733.

(art. 496 cod. pen.)

*Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli
a persona sconosciuta.*

Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie, su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto cui sono destinate, o da un loro incaricato, ovvero, nell'esercizio del mestiere di fabbro, chiavaiuolo o di altro mestiere affine, consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire cento a mille.

Art. 734.

(art. 497 cod. pen.).

Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti.

Chiunque, con alcuno dei mezzi indicati nell'articolo precedente o, uapre un lo o un oggetto chiuso con serratura o altro congegno analogo, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto, o come un loro incaricato, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Art. 735.

(art. 493 cod. pen.)

Acquisto di cose di sospetta provenienza.

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o si adopera per far acquistare, a qualsiasi titolo, la proprietà di cose che, per la loro qualità, o per la condizione di colui che le offre, o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire cento.

La stessa pena si applica a chiunque, senza averne accertata la legittima provenienza, riceve o si adopera per far ricevere tali cose.

Art. 736.

Libertà vigilata.

Alla pena inflitta per alcuna delle contravvenzioni previste nel presente Capo, può essere aggiunta la libertà vigilata. Questa è sempre ordinata, se si tratti di alcuna delle persone indicate nel capoverso dell'articolo 726.

§ 6°

**Delle contravvenzioni concernenti la inosservanza
di misure di sicurezza detentive e la custodia
di infermi di mente.**

Art. 737.

(art. 478 cod. pen.; legge 14 febbraio 1904, n. 36).

Omessa o non autorizzata custodia in manicomi o in riformatori di infermi di mente o di minori.

Chiunque, senza autorizzazione, o senza un ordine dell'Autorità, riceve in uno stabilimento di cura persona a cui dichiarata affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, o accoglie in un riformatorio pubblico un minore, è punito con l'ammenda da lire trecento a tremila.

La stessa pena si applica qualora, non essendo richiesti l'autorizzazione o l'ordine, sia ricevuta in uno stabilimento di cura una persona dichiarata affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, senza che ne sia dato avviso all'Autorità.

Soggiace all'arresto fino a sei mesi o all'ammenda da lire mille a cinquemila colui che, senza osservare le prescrizioni della legge, dimette da uno dei suindicati stabilimenti una persona che vi si trovi legittimamente ricoverata.

Art. 738.

(art. 477 cod. pen.)

Omessa o non autorizzata custodia privata di infermi di mente o di minori.

Chiunque, fuori del caso preveduto nel primo capoverso dell'articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in affidamento persona affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Alla stessa pena soggiace chiunque abbandona a sè stessa alcuna delle persone indicate nella disposizione precedente o un minore degli anni quattordici, che egli abbia comunque obbligo di custodire, ovvero non osserva gli obblighi di vigilanza sulle dette persone

Art. 739.

Omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga d'infermi di mente o di minori.

Chiunque, essendo preposto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero a uno stabilimento di cura o a un riformatorio pubblico, omette di dare immediato avviso all'Autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda da lire cento a duemila.

La stessa disposizione si applica a colui che, per legge e per disposizione dell'Autorità, abbia in affidamento una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

Art. 740.

(art. 154 legge pubbl. secur.).

Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose.

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, avendo assistito o osservato persona affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, la quale dimostri o dia sospetto di essere pericolosa per sè o per altri, omette di darne avviso all' Autorità, è punito con l'ammenda da lire trecento a tremila.

La stessa disposizione si applica, se la persona assistita o osservata sia affetta da intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.

CAPO II.

Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale.

Sezione 1^a.

Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi.

Art. 741.

(art. 484 cod. pen.).

Promuovimento o esercizio di giuochi d'azzardo.

Chiunque promuove, organizza o esercita, in luogo pubblico o aperto al pubblico, un giuoco d'azzardo, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esercizio, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duemila.

Se il colpevole sia contravventore abituale o professionale, alla pena sono aggiunte la libertà vigilata e una cauzione di buona condotta,

Art. 742.

Circostanze aggravanti.

La pena per il reato preveduto nell'articolo precedente è raddoppiata:

- 1° - se sia istituita o tenuta una casa da giuoco;
- 2° - se il fatto sia commesso in un pubblico esercizio;
- 3° - se siano impegnate nel giuoco poste rilevanti;
- 4° - se fra coloro che partecipano al giuoco vi siano persone minori degli anni diciotto.

Art. 743.

(art. 485 cod. pen.).

Partecipazione a giuochi d'azzardo.

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta nell'articolo 741, è sorpreso mentre prende parte a un giuoco di azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

La pena è aumentata:

1° - nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

2° - se siano impegnate nel giuoco poste rilevanti.

In ogni caso, se il colpevole sia contravventore abituale o professionale, alla pena può essere aggiunta la libertà vigilata.

Art. 744.

(art. 487 cod. pen.).

Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco.

Per gli effetti delle precedenti disposizioni :

sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita sia del tutto o quasi del tutto aleatoria ;

sono case da giuoco i luoghi di convegno, anche privati, ove i giuocatori abbiano accesso clandestinamente, o dissimulando, sotto qualsiasi forma, lo scopo di giuoco.

Art. 745.

(art. 486 cod. pen.)

Pene accessorie e misure di sicurezza.

La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute negli articoli precedenti ha per effetto la pubblicazione speciale della sentenza. E' sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti adoperati o destinati per il medesimo.

Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli suddetti sia commesso in un pubblico esercizio, il giudice, in caso di recidiva nella contravvenzione, ordina la chiusura dell'esercizio. La chiusura può essere ordinata anche durante il procedimento penale, se l'imputato sia stato precedentemente condannato per altra contravvenzione della stessa indole.

Art. 746.

(art. 108 legge pubbl. sicur.)

Promovimento o esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo.

Chiunque, contro il divieto dell'Autorità, promuove o esercita, nelle sale da giuoco o da biliardo, un giuoco che non sia d'azzardo, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire mille.

Nei casi preveduti nei numeri 3° e 4° dell'articolo 742, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Per chi sia sorpreso mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a lire cinquecento, e, nel caso preveduto nel numero 2° dell'articolo 742, dell'ammenda fino a lire mille.

Art. 747.

(art. 232 legge pubbl. secur.).

Della bestemmia e del turpiloquio oltraggioso verso la religione dei defunti.

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose contro la Divinità o le Persone o i Simboli venerati nella religione ufficiale dello Stato, è punito con l'ammenda da lire cento a tremila.

La stessa pena si applica per qualsiasi manifestazione pubblica di turpiloquio oltraggiosa verso la religione dei defunti.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso da persona addetta a servizi religiosi o mortuari, ovvero alla educazione dei minori.

Art. 748.

(art. 112 legge pubbl. secur.).

Commercio di stampati, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza.

Chiunque espone alla pubblica vista, o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce stampati manoscritti, incisioni, disegni o qualsiasi altro oggetto figurativo che offenda la pubblica decenza, è punito con l'ammenda da lire cento a diecimila.

Art. 749.

(art. 490 cod. pen.)

Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, mostra nudità invereconde, ovvero compie atti contrari alla pubblica decenza, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Si applica la pena dell'ammenda fino a lire duemila per il turpiloquio in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 750.

(art. 74 legge pubbl. secur.).

Impiego di minori in rappresentazioni teatrali o cinematografiche.

Chiunque impiega fanciulli minori degli anni quindici in pubblici spettacoli di varietà, in circhi equestri o in qualsiasi altro spettacolo pubblico, eccettuate le rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire cento a cinquemila.

La stessa pena si applica a chiunque, senza l'autorizzazione prescritta dalla legge, impiega fanciulli minori degli anni quindici, come attori o in qualsiasi altro modo, nella preparazione di pubblici spettacoli cinematografici, eccettuati quelli aventi scopi educativi.

Art. 751.

(art. 491 cod. pen.; art. 69 legge pubbl. secur., e art. 9 legge 12 giugno 1913 n. 611).

Maltrattamento di animali.

Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità, li sottopone a eccessive fatiche o a torture, o ne trascura l'alimentazione, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire cento a tremila.

La stessa pena si applica a chiunque, anche per solo fine scientifico o didattico, senza permesso dell'autorità, quando sia richiesto, o fuori dei luoghi all'uopo destinati, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

La pena è aumentata, se siano adoperati animali in giuochi o spettacoli pubblici che importino strazio o sevizie.

Nel caso preveduto nella prima parte del presente articolo, se il colpevole sia vetturino o altro conducente di animali, vincolato a licenza, la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratti di contravventore abituale.

Sezione 2.^a

Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria.

Art. 752.

(art. 62 legge sanità pubbl.).

*Vendita di veleni non conforme alle prescrizioni
di legge.*

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, vende, per fine terapeutico, veleni a persona non conosciuta, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire mille a diecimila.

Art. 753.

(art. 36 R. D. 9 nov. 1923, n. 2534.).

*Commercio o vendita di sostanze stupefacenti:
omesse registrazioni.*

Chiunque, nel commercio o nella vendita di sostanze stupefacenti, o di loro derivati o composti, non osserva le prescrizioni della legge circa l'obbligo delle registrazioni concernenti l'acquisto o la vendita, è punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

Art. 754.

*Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza
o la volontà altrui.*

Chiunque, anche soltanto a scopo di esperimento scientifico, pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su di esso un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto derivi pericolo per la incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Tale disposizione non si applica, se il fatto sia commesso a scopo terapeutico, da persona esercente una professione sanitaria, salva la responsabilità per i delitti preveduti negli articoli 591 e 592, nel caso in cui il sanitario cagioni per colpa la morte o una lesione personale.

Art. 755.

Abuso di sostanze stupefacenti.

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, o in luogo di privato convegno, ove il pubblico possa avere accesso, è colto in stato di grave alterazione psichica, per abuso di sostanze stupefacenti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Art. 756.

(art. 123 legge sanità pubbl.).

*Omessa denuncia di malattie, per le quali
vi sia obbligo di avviso all'Autorità.*

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, avendo osservato persona affetta da malattia, per la quale vi sia obbligo di denuncia, non ne dà immediato avviso all'Autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Si applica l'arresto da un mese a un anno o l'ammenda da lire mille a diecimila all'esercente una professione sanitaria, il quale non osserva un provvedimento dato dall'Autorità, per impedire la invasione o diffusione di una malattia.

Art. 757.

(art. 114 legge sanit.).

Vendita di sostanze alimentari nocive.

Chiunque vende o distribuisce per il consumo alimentare sostanze guaste, infette o adulterate, o comunque nocive, se tali qualità siano conosciute dalla persona che le acquista o riceve, è punito con l'ammenda da lire trecento a duemila.

Art. 758.

Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive.

Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Si applica l'ammenda fino a lire mille a colui che vende o somministra tabacco a persona minore degli anni sedici.

Art. 759.

(art. 197, t. u., legge sanità pubbl.; e legge 11 luglio 1922, n. 880).

Inosservanza di norme concernenti il seppellimento o il disseppellimento di cadaveri.

Chiunque omette di seppellire un cadavere, o lo seppellisce in luogo ove il seppellimento sia vietato, è punito con l'ammenda da lire cento a tremila.

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza autorizzazione, seppellisce o disseppellisce un cadavere, ovvero ne compie la cremazione.

Sezione 3.^a

Delle contravvenzioni concernenti la polizia del lavoro, della caccia e della pesca.

Art. 760.

(art. 4, L. t. u., 10 nov. 1907, n. 818; art. 36 regol. 6 agosto 1916, n. 1136, e R. D. 22 agosto 1925, n. 1563).

Impiego abusivo nel lavoro di donne o minori.

Chiunque impiega in lavori persona in età inferiore a quella richiesta dalla legge, o senza osservare le prescrizioni stabilite per il lavoro dei minori, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Alla stessa pena soggiace chiunque impiega in lavori una donna, senza osservare le prescrizioni della legge sul lavoro delle donne.

Si applica la pena dell'arresto fino a tre mesi, se si tratti di lavori pericolosi o nei quali l'impiego di minori o donne sia vietato.

Art. 761.

(Legge, t. u., 24 giugno 1923, n. 1511).

Caccia e uccellazione abusiva.

Chiunque esercita la caccia o la uccellazione senza licenza dell'autorità, o in luoghi costituiti in bandite di rifugio o di ripopolamento della selvaggina, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

La pena è dell'ammenda da lire mille a diecimila, se taluno eserciti la caccia o l'uccellazione con mezzi vietati dalla legge, ovvero su animali dei quali sia vietata la uccisione o la cattura, ovvero in tempi di caccia o uccellazione vietate.

Le pene sono aumentate, se alcuno dei fatti preveduti nelle disposizioni precedenti sia commesso da chi esercita il commercio della selvaggina.

Nel caso di recidiva, o di abitudine o professionalità nel reato, si applica, oltre l'ammenda, anche l'arresto fino a sei mesi.

Art. 762.

Confisca speciale.

Nel caso di condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute nell'articolo precedente, è sempre ordinata la confisca dei mezzi di caccia o di uccellazione e del prodotto di esse.

Art. 763

(Legge 24 marzo 1921, n. 312).

Pesca abusiva.

Chiunque esercita la pesca senza licenza, quando sia richiesta, è punito con l'ammenda da lire trecento a mille.

Art. 764.

(Legge 24 marzo 1921, cit.).

Pesca con mezzi vietati.

Chiunque, nella pesca, adopera mezzi vietati dalla legge è punito con l'ammenda fino a lire duemila.

La stessa pena si applica a chiunque uccide o cattura pesci in tempi di pesca vietata.

Se alcuno dei fatti preveduti nelle disposizioni precedenti sia commesso da chi esercita l'industria della pesca o il commercio del pesce o di altri prodotti acquatici, la pena è dell'ammenda da lire mille a diecimila.

Alla stessa pena soggiace l'industriale o il commerciante, che vende pesce ucciso o catturato con i mezzi predetti, o in tempi di pesca vietata.



Art. 765.

Confisca speciale.

Nel caso di condanna per alcuna delle contravvenzioni previste nei due articoli precedenti, è sempre ordinata la confisca dei prodotti della pesca, delle reti e degli attrezzi pescherecci, dei quali l'uso sia vietato, e, se si tratti di pesca esercitata con materie esplodenti o venefiche, anche del battello.

TITOLO SECONDO.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ SOCIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Art. 766.

(art. 166 a 169 e 180 R. d. 22 gennaio 1925, n. 432.).

Istruzione elementare dei minori.

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della direzione o vigilanza su di un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire la istruzione elementare, è punito con l'ammenda fino a lire trecento.

Art. 767.

Avviamento dei minori al lavoro

Chiunque, trovandosi nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, omette, senza giusto motivo, di avviare al lavoro il minore che abbia superato gli anni dodici, ove questi debba trarre dal lavoro il suo sostentamento, è punito con l'ammenda fino a lire trecento.

Art. 768.

(art. 2, 5 e 6 legge 11 giugno 1922, n. 778).

Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti a speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

